

Disobbedienza civile e politiche fiscali in John Rawls



SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE
Corso di laurea in Metodologie Filosofiche

Relatore: Valeria Ottonelli
Correlatore: Federico Zuolo

Candidato: Edoardo Vignocchi

Introduzione	4
Dai Due Principi di Giustizia al principio di <i>Contributività</i>	11
Ragione Pubblica	12
La Disobbedienza Civile	15
Constitutional Essentials: Quanto sono separati i due principi?	20
Beni di base o primari	26
La libertà per John Rawls	29
La fondamentale importanza del rispetto di sé	33
Il principio di contributività	37
Conclusione	42
Tassazione e giustizia	45
La posizione occupata dalla tassazione nelle teorie della giustizia	45
Equal Equity e Vertical Equity. Come la giustizia politica si osserva come unicum	49
Diverse Teorie: Diversi approcci	51
Influenza delle tasse sul comportamento e la libertà	63
Tassazione come problema generale o specifico	68
Conclusione: L'importanza della tassazione per la legittimità	72
Disobbedienza civile e Tassazione	75
Come si potrebbe configurare la disobbedienza civile per le politiche fiscali?	75
Ricapitolando gli strumenti	78
Leggi fiscali che violano il primo principio	80
Leggi fiscali non correttamente giustificate	82
Leggi fiscali che violano il secondo principio	86
Reagan Interpretation: Interpretazione anti egualitaria	90
Conclusione	95
Conclusione	98
Bibliografia	107
Sitografia	115
Ringraziamenti	116

“L’uguaglianza può esigere la limitazione della
libertà di coloro che vorrebbero dominare.

Senza un minimo di libertà ogni scelta è
esclusa e perciò non c’è possibilità di restare
umani nel senso che attribuiamo a questa
parola [...]”.

(Isaiah Berlin, *Il legno storto dell’umanità*)

Disobbedienza civile e politiche fiscali in John Rawls

Edoardo Vignocchi

Numero matricola:4538426

In questo articolo voglio illustrare la possibilità di una nuova interpretazione della teoria di John Rawls. Lo scopo è dimostrare come le politiche fiscali possano essere parte delle questioni fondamentali (constitutional essentials e primo principio di giustizia) della giustizia politica. Così sarà possibile giustificare il ricorso alla disobbedienza civile quando vi è una grave mancanza di giustizia. Tuttavia, per farlo dovrò introdurre un meta-principio di *contributività*. Questo meta-principio assume forme diverse per ciascuna teoria politica normativa. Il principio di *contributività* che la teoria rawlsiana fa emergere è un principio estremamente egualitario. Nel testo presenterò una nuova interpretazione di diversi argomenti della teoria di John Rawls, quali: i beni di base, il bene di base delle basi del rispetto di sé, la società come sistema equo di cooperazione, la libertà, la libertà politica, ecc. In questo modo metterò il problema fiscale all'interno dei constitutional essentials. Tutto questo per rispettare l'importanza che la tassazione ha in queste materie e per giustificare il valore del principio di *contributività*. In questo modo sarà possibile giustificare la disobbedienza civile per politiche fiscali che rientrano nelle questioni fondamentali della giustizia.

Introduzione

In ogni sistema politico esiste la tassazione. Gli introiti (monetari e non) sono il carburante che fa muovere e vivere le istituzioni politiche. Diverse sono le forme di “prelievo” e altrettanto variegati sono i fini che questi “investimenti” perseguono. Il problema del prelievo e della spesa di queste risorse non è solo un problema economico, ma può, e deve essere, un profondo problema filosofico.

Gli stessi diritti, a prescindere di come essi vengano concepiti in senso "positivo" e parzialmente anche in chiave “negativa”, si fondano su un dispendio di queste risorse. Alla luce di tale importanza il mio scopo in questo lavoro è quello di dimostrare come, data tale importanza, le politiche fiscali possano, se disegnate in maniera ingiusta, essere contrastate dalla disobbedienza civile.

Partendo dalla posizione del filosofo John Rawls proverò ad argomentare, non solo come la tassazione sia un problema normativo fondamentale, ma anche, in virtù della sua rilevanza, in determinati casi di ingiustizia, come sia possibile contrastare una *policy* fiscale ingiusta, attraverso l’atto della disobbedienza civile. Il motivo della scelta del modello rawlsiano è stato dettato dalla necessità di conciliare una visione chiara sui problemi di natura normativa delle istituzioni politiche e unire questo a una definizione di cosa sia il fenomeno della disobbedienza civile. In più, la scelta di questo approccio è stata data anche dalla necessità di rivalutare un aspetto, che mai nessuno aveva criticato a Rawls, cioè l'esclusione delle politiche fiscali dal gruppo delle questioni rilevanti.

Il problema principale che si incontra nell'argomentare come sia possibile la disobbedienza civile per le politiche fiscali è lo stesso sistema rawlsiano, che si sviluppa in due testi principali, intitolati: *Una Teoria della Giustizia*¹ e *Liberalismo Politico*². Infatti è lo stesso autore americano che lo esclude categoricamente³. Basti pensare a come Rawls

¹ J. Rawls, *Liberalismo politico*, Einaudi, Torino, 2012 (*Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 1993).

² J. Rawls, *Una teoria della Giustizia*, Feltrinelli, Milano, 1982, (*A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971),

³ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 356.

definisce la *ragione pubblica*⁴. Questo concetto è fondamentale per comprendere il pensiero rawlsiano egli, infatti, definisce questo tipo di razionalità come quella che vige nei sistemi democratici⁵ e il suo presupposto principale è l'idea di considerare i cittadini come liberi ed eguali. Questo tipo di razionalità democratica, serve per formulare leggi e principi giusti e democratici. Ma questo tipo di razionalità è applicabile esclusivamente agli “elementi costituzionali essenziali”⁶ (*Constitutional Essentials*), quindi tutte le questioni inerenti ai diritti e libertà fondamentali⁷. Queste “questioni” sono tutte da intendersi come la configurazione delle libertà fondamentali⁸; esse sono le “classiche” libertà del pensiero liberale, spostamento, scelta dell'occupazione, ecc. Rientra negli elementi sui quali deve legiferare la ragione pubblica, il problema di come distribuire e quali caratteristiche devono avere i beni di base⁹. Sono quei beni indispensabili per garantire un corretto e sereno svolgimento della vita del cittadino; quindi, sono risorse imprescindibili e fondamentali da distribuire.

Attraverso queste caratteristiche Rawls definisce la società democratica come *un equo sistema di cooperazione*¹⁰, concetto che può essere esemplificato come l'idea che la cooperazione nella società sia guidata da regole e dal riconoscimento di queste ultime, esse siano accettate razionalmente da tutti ed i termini della cooperazione siano guidati dalle idee di reciprocità e mutualità. Per questa ragione i principi normativi¹¹, che Rawls delinea in *Una Teoria della Giustizia*, servono proprio a modificare la struttura di base della società¹², concetto da intendersi come quella cosa che tiene al suo interno l'insieme di relazioni tra individui, strutture economiche, aggregazioni volontarie ecc.

I due principi di giustizia sopra citati servono per due scopi diversi; il primo ha come scopo il garantire al cittadino il più ampio sistema totale di libertà compatibile con gli altri individui¹³. Il secondo, serve per regolare le differenze di reddito e ricchezza, che, seguendo la formulazione di questo principio, sono accettabili se, e solo se, vanno a

⁴ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. pp 193-224.

⁵ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. pp 193.

⁶ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. pp 194.

⁷ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. pp 206-209.

⁸ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 197-254.

⁹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 163-174.

¹⁰ J. Rawls, *Justice as Fairness*, The Belknap of Harvard University Press, Cambridge, 2001, pp 6.

¹¹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit., pp 294.

¹² Rawls, *Liberalismo Politico*, cit, pp 235- 264.

¹³ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 294.

vantaggio dei più svantaggiati¹⁴. Come detto, questi principi vanno applicati alla struttura di base, ma seguendo quanto espresso precedentemente per la ragione pubblica, il primo principio ha la priorità sul secondo¹⁵ in quanto è strettamente legato *public reason*, essa serve per formulare leggi che garantiscano il rispetto della libertà dei cittadini da considerare eguali.

Rawls esclude dalla ragione pubblica tutte le questioni di natura economica e quindi legate alla tassazione, in quanto questioni non inerenti a elementi fondamentali di giustizia e delegabili alla procedura ordinaria¹⁶. Sostanzialmente il secondo principio, per quanto abbia un suo valore di orientamento, non ha una rilevanza tale da rientrare nei elementi fondamentali¹⁷. Il motivo di ciò è perché i due principi svolgono due scopi diversi nella struttura di base, ed è più urgente definire le libertà fondamentali che sono anche più chiare da definire rispetto ad altri principi, esempio quelli di natura redistributiva. Esse garantiscono una struttura democratica sulla quale poi intervengono¹⁸.

La mia critica principale si muoverà proprio partendo da questo. Iniziando dalle stesse definizioni rawlsiane, dai suoi stessi presupposti, argomenterò come sia impossibile che il problema fiscale non sia ritenuto una questione fondamentale di giustizia politica, in quanto, questo non fa cogliere la fondamentale importanza che il problema del prelievo ha nell'influenzare la struttura di base¹⁹, i beni di base e l'idea di società come equo sistema di cooperazione. Come vedremo meglio nel primo capitolo, ciò che più serve ad avvalorare il mio discorso è il bene chiamato "basi del rispetto di sé", bene, che, come argomenterò, non è uno tra i "tanti", ma, bensì, è quasi da definirsi come presupposto per la teoria rawlsiana stessa.

Partendo da questi elementi, che potremmo definire presupposti rawlsiani, formulerò un metaprincipio che ho chiamato "principio di *contributività*", esso serve per regolare il bilanciamento tra la tassazione, la necessità di garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti e delle libertà. Quindi, ci permette di determinare se le politiche fiscali in questione siano

¹⁴ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 294.

¹⁵ Rawls, *Una Teoria della Giustizia*, cit. pp 290-294.

¹⁶ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 208-209, la procedura ordinaria è il normale svolgersi di una democrazia, quindi, dibattito parlamentare, proposta di legge ecc.

¹⁷ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 209.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 236-264.

compatibili con l'idea di giustizia come equità, oppure no. Questo principio ha la fondamentale importanza di regolare normativamente le politiche fiscali e ci permette di discernere tra quelle giuste e ingiuste. Ciò ci permette di agganciare al secondo elemento del mio elaborato, la disobbedienza civile. Rawls è celebre anche per essere stato il primo a dare una definizione analitica del fenomeno²⁰. La disobbedienza civile è definita da Rawls, come un insieme di proteste organizzate e indirizzate a contrastare una radicale violazione di giustizia, lo scopo delle manifestazioni è appellarsi al senso di giustizia degli altri cittadini e per farlo, questi gruppi organizzati violeranno la legge in maniera sistematica²¹.

Ovviamente la violazione deve riguardare ciò che riguarda il primo principio e i *Constitutional Essentials*. Solo per una politica fiscale che chiaramente è stata disegnata per attaccare le questioni fondamentali è possibile usare la disobbedienza civile per contrastarla negli altri casi non è consentito:

[...] le norme fiscali a meno che non siano chiaramente intese ad attaccare o ridurre una eguale libertà fondamentale, non dovrebbero usualmente essere contestate per mezzo della disobbedienza civile [...] meglio lasciare la soluzione di questi casi al processo politico a condizione che siano assicurate le eguali libertà richieste²².

Da questa citazione possiamo comprendere come la tassazione per Rawls sia un problema rilevante, esclusivamente quando interagisce con gli elementi che egli reputa essenziali per la giustizia. Allo stesso tempo, questa citazione permette di dare l'inizio di una riflessione più ampia, in quanto, lo stesso Rawls ammette che la tassazione possa avere un'influenza fondamentale sui principi primi e sulla giustizia del sistema politico.

La mia tesi contesta vari punti della teoria rawlsiana, ma, soprattutto, critico il fatto che egli separi in maniera così netta i problemi fondamentali di giustizia e il problema della tassazione, in quanto il prelievo fiscale è storicamente e normativamente il metodo con cui

²⁰ Rawls, *Una Teoria della Giustizia*, cit. pp 349-350.

²¹ Ibidem : “[...] è un atto politico [...] perché è un atto guidato e giustificato da principi politici cioè dai principi di giustizia che regolano la costituzione e le istituzioni sociali [...] è un atto pubblico. Essa non soltanto si indirizza sui principi pubblici, ma si compie in pubblico [...] la si può paragonare al discorso pubblico, ed essendo una forma di appello politico, [...] ha luogo in sede pubblica. Per questo ed altre ragioni la disobbedienza civile non è violenta [...] La disobbedienza civile è non violenta anche per un'altra ragione. Esprime una disobbedienza della legge nei limiti della fedeltà [...] La legge viene infranta. Ma la fedeltà a essa si esprime mediante la natura pubblica e non violenta dell'atto, grazie alla volontà di accettare le conseguenze legali della propria condotta.”

²² Rawls, *Una Teoria della Giustizia*, cit. pp 356.

lo stato si mantiene, garantisce e distribuisce i beni di base e regolare le interazioni economiche tra i cittadini. Questo fenomeno deve essere regolato dal principio di *contributività*, principio normativo, "originato" dagli stessi presupposti rawlsiani e da uno sviluppo dei concetti, esempio tra tutti le basi per il rispetto di sé, che lo stesso Rawls introdusse ma non legò al problema della tassazione.

Un punto sul quale vorrei focalizzare l'attenzione è la radicale differenza tra obiettivo della disobbedienza civile e i mezzi che quell'ultima utilizza. Il mio lavoro si focalizza nel dimostrare come le politiche fiscali, se ingiuste, possano essere contrastate dalla disobbedienza civile in quanto, a seguito della mia argomentazione, sono un elemento fondamentale della giustizia politica. Il secondo caso, è più semplice, in quanto non si focalizza sulla possibilità di disobbedire a una *policy* fiscale ma solo sulla possibilità di usare come strumento l'evasione fiscale per portare avanti la protesta, analizzando l'esempio di H. D. Thoreau. Quest'ultimo decise di non pagare le tasse al governo americano nella quota tale da non contribuire alle spese militari per la guerra che gli Stati Uniti avevano intrapreso contro il Messico²³. Egli era un pacifista e non riconosceva il diritto del governo statunitense a obbligarlo a pagare per una guerra che lui non riconosceva come giusta²⁴. Nel testo, rimarca come una certa parte di queste tasse le ha pagate o comunque le pagherebbe se:

Non mi sono mai rifiutato di pagare la tassa per le strade statali, perché desidero essere un buon vicino tanto quanto desidero essere un cattivo cittadino e per quanto riguarda il finanziamento delle scuole, sto facendo ora la mia parte per istruire i miei concittadini [...] Desidero semplicemente rifiutare obbedienza allo stato, ritirarmi e starne concretamente alla larga. Non mi interessa seguire il percorso del mio dollaro [...] fino a che questo non compri un uomo o un moschetto con cui sparare a qualcuno [...]²⁵

Emerge una prospettiva diversa da quella che Rawls prende in considerazione: qui il gesto di non pagare le tasse funge da strumento per raggiungere un fine, il dissociarsi moralmente dalla guerra o comunque rendere più complicata la stessa. Comunque, in questa prospettiva, le politiche fiscali non sono percepite come un problema in sé ma è come il denaro raccolto venga speso il punto in questione. Tutti questi argomenti verranno esplicitati meglio nel primo capitolo dell'elaborato.

²³ H. D. Thoreau, *Disobbedienza civile*, Traduzione L. Gentili, Feltrinelli, Milano, 2017 (*Civil Disobedience, A plea for capitano John Brown*, 1849).

²⁴ H. D. Thoreau, *Disobbedienza civile*, cit.

²⁵ H. D. Thoreau, *Disobbedienza civile*, cit. pp 33.

Il secondo capitolo del mio elaborato si sviluppa proprio per ampliare la giustificazione normativa del principio di *contributività* e mostrare come ogni teoria politica normativa in qualche modo affronti l'argomento della tassazione, in quanto, potremmo definirlo, un argomento imprescindibile. Questo dato dal fatto che nel discutere sulla tassazione non si può fare a meno che affrontare elementi cruciali delle teorie politiche, quali, gli scopi che lo stato debba perseguire, con quali mezzi, fin dove si spinge la legittimità dello stato, come devono interagire i cittadini tra di loro ecc. L'argomento del prelievo fiscale non può essere relegato esclusivamente come elemento tecnico e asettico, ma deve essere considerato un elemento fondamentale della filosofia politica, in quanto, dati certi presupposti di giustizia, certi sistemi fiscali saranno considerati giusti o ingiusti.

Nel terzo capitolo approfondirò la tesi da me portata, portando vari esempi di applicazione della disobbedienza civile per le politiche fiscali. Mostrerò come ci possono essere quattro campi principali di applicazione

1. Nel caso una legge fiscale violi esplicitamente il primo principio.
2. Nel caso le tasse non sia "correttamente" giustificata, indi per cui, violi in maniera evidente il principio di *contributività*.
3. Nel caso il fisco non rispetti il principio di differenza²⁶
4. Come sia possibile attuare la disobbedienza civile per le politiche fiscali in una versione anti-egualitaria, caso che ho chiamato *Reagan Interpretation*

In fine, nel paragrafo conclusivo presenterò, velocemente, diverse critiche che si possono muovere alla tesi da me sostenuta e dei possibili spunti per ampliare gli esempi e i campi di applicazione, quale, esempio, il tema della giustizia intergenerazionale.

In sintesi il mio lavoro sarà strutturato nel seguente modo: Nel primo capitolo affronterò tutti gli argomenti rawlsiani che risultano utili per questo lavoro. *Constitutional Essentials*, i due principi di giustizia, beni di base e tenterò la formulazione di un principio, già citato precedentemente, che ho chiamato, il principio di *contributività*.

Nel secondo capitolo esplicherò vari concetti dell'analisi filosofica della tassazione. Farò

²⁶ Rawls, *Una Teoria della Giustizia*, cit. pp 70-124.

anche un'analisi concettuale delle diverse "famiglie" di filosofia politica normativa allo scopo di mostrare come in tutte queste si possa individuare il metaprincipio di *contributività* e introdurre altri concetti utili per il mio lavoro.

Nel terzo capitolo mostrerò tutte le possibili applicazioni della disobbedienza civile per le politiche fiscali. Mostrerò tre casi possibili di ingiustizia fiscale più un'interpretazione atipica rispetto alla posizione di J. Rawls, in quanto, non perfettamente aderente all'idea egualitaria propria dell'autore americano.

Infine concluderò con un breve riepilogo, mostrando alcune critiche che questa interpretazione può far emergere. Proverò a rispondere a queste critiche e concluderò ribadendo l'importanza della disobbedienza civile per le politiche fiscali.

1. Dai Due Principi di Giustizia al principio di *Contributività*

All'interno di questo capitolo analizzerò vari concetti esposti da Rawls sia in *Liberalismo Politico*²⁷, sia in *Una Teoria della Giustizia*²⁸. Mentre descriverò la posizione normativa di J. Rawls, inizierò a inserire concetti e argomenti che mi serviranno nei capitoli successivi. Analizzerò concetti quali la disobbedienza civile (prendendo come riferimento principalmente il testo *Una Teoria della Giustizia*), la ragione pubblica, i beni di base e tutti quegli argomenti inerenti alla teoria normativa di John Rawls. Nell'ultimo esporrò una summa dei problemi e collegamenti che hanno a che fare con l'obiettivo da me prefissato.

Prima di proseguire, prendiamo un attimo in riesame i due principi di giustizia delineati da Rawls in *Una Teoria della Giustizia*. Questi principi normativi, per l'autore, sono fondamentali nel determinare una società giusta, essi, sono formulati in ordine di "priorità", infatti, come anticipato nell'introduzione, essi sono due²⁹. Il primo serve per regolare l'equilibrio delle libertà particolari mentre il secondo è concentrato sull'aspetto economico, citando la loro formulazione completa:

Principio di eguali libertà: ogni persona ha un eguale diritto al più ampio sistema totale di eguali libertà fondamentali compatibilmente con un simile sistema di libertà per tutti.

Secondo principio: Le ineguaglianze economiche e sociali devono essere: a) per il più grande beneficio dei meno avvantaggiati compatibile con il principio di giusto risparmio. b) collega a cariche e posizioni aperte a tutti in condizioni di eguaglianza di opportunità³⁰.

Questi principi normativi, per Rawls, vanno applicati alla "struttura fondamentale"³¹ della società. Quest'ultima è quell'insieme di associazioni e strutture sociali che caratterizzano il sistema politico: famiglia, sistema economico, tradizioni e molte altre caratteristiche³². La si può definire l'insieme di relazioni e interazioni economiche che determina la produzione

²⁷ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit..

²⁸ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit..

²⁹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit., pp 240-247.

³⁰ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit., pp 294.

³¹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 235-260

³² Ibidem.

dei vari beni sociali³³, è il luogo dove il cittadino, prevalentemente, nasce, progetta la sua vita e idealmente ci permane per tutta la durata della sua esistenza³⁴.

Come detto, i principi di giustizia vanno applicati alla struttura fondamentale. Questo è fondamentale in quanto l'applicazione dei due principi di giustizia alla struttura regola e “forma” le istituzioni e da forma ai criteri distributivi criteri distributivi³⁵, infatti, l'applicazione dei suddetti principi garantirà l'impostazione della società come un'impresa cooperativa³⁶.

Rawls pensa che ci siano degli oneri che il cittadino debba rispettare, oltre le leggi, quali: difendere i principi, partecipare alla vita politica ecc. Ma allo stesso tempo non impone che i due principi vengano attuati dagli individui stessi, infatti, l'onere primario del cittadino è creare e sostenere le istituzioni giuste³⁷.

Il punto sopra esposto è utile per inquadrare come anche i cittadini abbiamo un ruolo rilevante; anzi, penso che verso la conclusione del mio lavoro si potrà affermare che il ruolo che spetta ai cittadini è molto più rilevante di quanto esposto nelle premesse.

1.1. Ragione Pubblica

All'interno di *Liberalismo politico* Rawls definisce in maniera esaustiva il concetto di ragione pubblica o *public reason*. Questo concetto è determinante per capire cosa possa far parte del dibattito pubblico e cosa no. Rawls più volte paragona la ragione pubblica a come la corte costituzionale prende, o dovrebbe, le decisioni riguardo ai diritti costituzionali³⁸. La

³³ M. Walzer, *Sfere di giustizia*, Laterza, Bari, 2008, trad G. Rigamonti (*Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*, New York, Basic Books, 1983).

³⁴ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit., pp 29.

³⁵ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. 28-31, 70, 96

³⁶ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit.: “Secondo la giustizia come equità, la società va interpretata come un'impresa cooperativa per il reciproco vantaggio. La struttura di base è il sistema pubblico di regole il quale definisce uno schema di attività che induce ad agire insieme in modo da produrre la maggiore quantità di benefici [...]” pp 97

³⁷ G.A. Cohen, *Per l'eguaglianza e la giustizia*, L'asino d'oro, Roma, 2016 (*Rescuing Justice and Equality*, Harvard Univ Press, 2008): per vedere delle critiche a questa posizione sostenuta da Rawls vedere questa raccolta di saggi G. A. Cohen.

³⁸ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit, pp 146-151, 209-218.

ragione pubblica è strettamente legata al primo principio di giustizia³⁹, in quanto, serve per determinare i diritti e le libertà fondamentali della società, essa, è da definirsi, un come tipo di ragione necessaria per deliberare sulle questioni di valori fondamentali della società⁴⁰.

Ma entriamo nello specifico, Rawls afferma per definire il ruolo e la funzione della ragione pubblica:

“La ragione pubblica considera la funzione dei cittadini con il loro dovere di essere civili analoga a quella del giudice, con il dovere di deliberare ai processi. [...] i cittadini devono argomentare in base alla ragione pubblica ed essere guidati dal criterio dal criterio di reciprocità, ogni volta che sono in gioco i fatti costitutivi della giustizia di base⁴¹”

La ragione pubblica non si interessa di questioni politiche ma di elementi fondamentali costituzionali⁴², quali: le libertà fondamentali di movimento, parola scelta libera dell'occupazione e di un minimo di sussistenza⁴³.

Come vedremo meglio in seguito, il secondo principio non rientra in questa definizione⁴⁴; infatti, per Rawls, se i principi fondamentali di un'associazione politica sono giusti e ragionevoli, le questioni inerenti alle disuguaglianze possono essere affrontate con procedure politiche “ordinarie”.

Se i principi alla base della cooperazione tra gli individui sono ragionevoli, allora, non sarà difficile tenere insieme gli individui, indirizzati verso un tipo di cooperazione equa e giusta. Per Rawls, oltre ai due principi di giustizia, una posizione liberale completa deve adottare, delle regole di orientamento⁴⁵. Esse servono per discernere i problemi di natura strettamente politica e riuscire applicare i principi al mondo politico fattuale.

Questo fatto è definito da Rawls non solo come un “modo” di "razionalizzare" i problemi di natura politica, ma è quasi un dovere di cittadinanza⁴⁶. Alla base di un sistema liberal democratico fondato sui valori di libertà e uguaglianza e sul concetto della società come

³⁹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. pp 194-224.

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Ibidem.

⁴² Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. pp 206-207.

⁴³ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. “ [...] b) libertà di movimento e libera scelta dell'occupazione in un contesto di occasioni diversificate [...]” pp 166.

⁴⁴ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. pp 209.

⁴⁵ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. pp 411.

⁴⁶ Ibidem.

equo sistema di cooperazione, la reciprocità ha un valore fondamentale⁴⁷.

I cittadini devono agire e “deliberare” tenendo sempre a mente l’idea di società come equo sistema di cooperazione, dove tutti hanno valore e meritano il rispetto “liberale”. Così facendo, i problemi e le conclusioni raggiunte saranno politicamente indipendenti dalle “dottrine comprensive ragionevoli⁴⁸”. Le dottrine comprensive sono quell’insieme di credenze politiche e di “visioni del mondo” nelle quali un individuo si riconosce⁴⁹.

La distinzione tra le dottrine comprensive ragionevoli e quelle irragionevoli sta in due elementi principali⁵⁰. Il primo riguarda i contenuti di questo tipo di dottrine, cioè, i valori che esplicitano non sono in contraddizione con l’idea di società democratica. Il secondo elemento, che è da considerarsi una conseguenza del primo, scaturisce dal fatto, che le dottrine comprensive ragionevoli devono rispettare la possibilità di coesistere con altre dottrine comprensive, quindi, deve esserci un consenso per intersezione⁵¹.

Il consenso per intersezione⁵² è da intendersi in relazione a tre punti importanti:

- Non si può scindere l’idea del consenso per intersezione e l’idea di pluralismo ragionevole; quest’ultimo permette il libero esercizio della libera ragione umana da parte di individui che vivono in una società che consente un largo spazio di libertà, trovando, però, valori politici comuni e condivisi⁵³.
- Lo spazio per le dottrine comprensive è dato dal fatto che i principi fondanti della società dovrebbero essere formulati escludendo teorie metafisiche e religiose⁵⁴.
- La stabilità è un elemento fondamentale, in quanto impedisce che nessuna dottrina comprensiva possa prendere il controllo assoluto sulle altre. La stabilità consente il non modificarsi dei principi fondanti dello stato e quindi il rispetto di tutti i limiti dati dai principi. Grazie ai *Constitutional Essentials*, i fondamenti di libertà e

⁴⁷ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 411-413.

⁴⁸ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 132-158, 449.

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 132-142.

⁵¹ Ibidem.

⁵² Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 123-158.

⁵³ Ibidem.

⁵⁴ Ibidem.

uguaglianza sono garantiti.⁵⁵

La ragione pubblica è quella forma di razionalità che permette alle leggi di essere “costruite” in modo da rispettare tutti i criteri dati da Rawls, ma come sappiamo non sempre però i legislatori usano questa “capacità”. Di conseguenza, vi può essere il caso in cui in un sistema parzialmente giusto vi potranno essere leggi formulate non rispettando il criterio della ragione pubblica.

Qui emerge la necessità di dover modificare quella norma non aderente ai criteri di giustizia; ma la modifica di una legge seguendo le procedure ordinarie della democrazia è un impegno che richiede molto tempo e non sempre le esigenze di giustizia possono aspettare. Certe leggi che minacciano o opprimono certi diritti base e libertà devono essere contrastate in fretta e con un atto che possa far emergere la gravità della situazione: La disobbedienza civile.

1.2. La Disobbedienza Civile

Ora devo introdurre un tema fondamentale, ossia la disobbedienza civile. Ma prima bisogna dare una definizione chiara di cosa sia il fenomeno in questione, partendo dalla ormai classica definizione rawlsiana. La disobbedienza civile è:

1. [...] è un atto politico [...] perché è un atto guidato e giustificato da principi politici cioè dai principi di giustizia che regolano la costituzione e le istituzioni sociali [...]
2. [...] è un atto pubblico. Essa non soltanto si indirizza sui principi pubblici, ma si compie in pubblico [...] la si può paragonare al discorso pubblico, ed essendo una forma di appello politico, [...] ha luogo in sede pubblica. Per questo ed altre ragioni la disobbedienza civile non è violenta
3. La disobbedienza civile è non violenta anche per un'altra ragione. Esprime una disobbedienza della legge nei limiti della fedeltà [...] La legge viene infranta. Ma la fedeltà a essa si esprime mediante la natura pubblica e non violenta dell'atto, grazie alla volontà di accettare le conseguenze legali della propria condotta.⁵⁶

Oltre a queste caratteristiche, vanno aggiunti altri elementi, quali: il sistema politico deve essere parzialmente-giusto, la disobbedienza civile si rivolge al senso di giustizia degli altri

⁵⁵ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 132

⁵⁶ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 348

cittadini⁵⁷ (di conseguenza si presuppone che essi lo abbiano). Rilevante è anche il come si debbano organizzare i vari gruppi che partecipano a questa “attività” politica cioè: coordinarsi e mettersi d'accordo per evitare manifestazioni e disordini inutili⁵⁸. L'ultimo e il più importante è l'oggetto al quale la disobbedienza civile si rivolge⁵⁹, cioè, i generi di ingiustizie che possono essere contrastati con questo atto politico, sono quelli che concernono i diritti e libertà fondamentali dell'istituzione politica, di conseguenza, rifacendosi, a ciò che concerne il primo principio (quello delle eguali libertà)⁶⁰.

La paura principale di Rawls è che se la disobbedienza civile non fosse ben organizzata e non unisse tutti quei gruppi che hanno la legittimità o le “ragioni” per manifestare l'atto comunicativo non sarebbe efficace⁶¹ (come vedremo alla fine, la paura per il “disordine” è uno di quei motivi che fanno desistere Rawls nell'inserire le politiche fiscali come argomento per la disobbedienza civile). Questi elementi da me elencati sono i criteri che Rawls usa per distinguere la disobbedienza civile da altri atti politici.

La descrizione di Rawls coglie gli elementi essenziali di questo fenomeno, quali: la non violenza, l'organizzazione e, soprattutto, il fatto che essa sia un atto comunicativo che, nello specifico, si rivolge verso il senso di giustizia degli altri cittadini di un sistema politico quasi-giusto (e che sia l'ultima via politica perseguibile). Per Rawls le questioni che possono essere prese in considerazione dalla disobbedienza civile sono tutto ciò che riguarda i principi fondamentali, ossia i *Constitutional Essentials*. Invece, per ciò che riguarda le norme fiscali la situazione è controversa⁶². Rawls evidenzia come solo nel caso in cui le norme fiscali incidono sul primo principio, esse possano essere messe in discussione e contrastate con il mezzo della disobbedienza civile.

Come vedremo in seguito, però, non è così semplice evidenziare una differenza chiara di cosa cade sotto il primo principio e cosa no. Rawls afferma come il primo principio si riferisce ai valori fondanti della costituzione e di conseguenza al fondamento della comunità politica. Per quanto riguarda al secondo la situazione risulta essere troppo

⁵⁷ Ibidem.

⁵⁸ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 357.

⁵⁹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 348-352.

⁶⁰ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 365-373.

⁶¹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 359.

⁶² Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 356.

controverso⁶³, e ciò, porta l'autore americano, ha escludere la possibilità che le norme fiscali e quelle distributive possano ritenersi argomenti fondamentali⁶⁴.

Rawls imposta il problema della disobbedienza in maniera diversa da quanto descritto da Henry D. Thoreau⁶⁵; tanto che, il primo autore, inserisce ciò che ha fatto il celebre anarchico americano come esempio di obiezione di coscienza. Questo perché, come lo stesso Thoreau espone in *Disobbedienza Civile*⁶⁶, la “battaglia” politica da lui svolta era motivata dal fatto che la guerra che gli USA intrapresero contro il Messico era da lui considerata un atto ingiusto e voleva dissociarsi da esso. Lo stesso Thoreau non ebbe interesse nel organizzare una protesta strutturata e riunirsi con gli altri oppositori alla guerra, ma fù, piuttosto, un atto personale e morale⁶⁷. Potremmo sintetizzare la posizione di Thoreau con questa citazione:

L'autorità del governo, per quanto io desideri sottomettersi ad essa [...] è ancora impura: per essere pienamente giusta deve avere l'approvazione e il consenso dei governanti. Non può avere diritto sulla mia persona e sulla mia proprietà, al di fuori di quelli che io le concedo⁶⁸.

Possiamo osservare come il soggetto principale della risposta all'azione ingiusta del governo per Thoreau debba essere l'individuo, ma questo non coincide con ciò che Rawls prescrive per la disobbedienza civile, anzi, questa definizione, coincide perfettamente con la definizione che da Rawls per definire cosa sia l'obiezione di coscienza:

L'obiezione di coscienza è la mancata osservanza a un'ingiunzione giuridica o a un provvedimento amministrativo più o meno diretti [...] l'obiezione di coscienza non è una forma di appello che si richiama al senso di giustizia della maggioranza⁶⁹

L'atto dell'anarchico americano è motivata da “ragioni personali”, intese come questioni legate alla moralità propria dell'individuo, essa è un “atto privato”, individuale e non necessariamente organizzato. La differenza principale di come gli autori intendono l'atto politico della disobbedienza civile, sta, proprio nel come i due autori concepiscono in senso profondo quest'ultimo.

⁶³ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 209.

⁶⁴ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 201.

⁶⁵ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 352-355, 360-365

⁶⁶ Thoreau, *Disobbedienza civile*, cit.

⁶⁷ Thoreau, *Disobbedienza civile*, cit. pp 34.

⁶⁸ Thoreau, *Disobbedienza civile*, cit. pp 39.

⁶⁹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 352-355.

Rawls lo vede come una questione pubblica e inerente a questioni fondamentali della persona/cittadino⁷⁰. Thoreau vede questi problemi come un atto di opposizione dell'individuo contro lo stato⁷¹, che opprime l'individuo e lo obbliga a partecipare ad "azioni" politiche che egli non condivide e disapprova moralmente.

Sostanzialmente la differenza sussiste perché per Rawls la società e l'agire politico è molto di più che una semplice unione di singoli. Per Thoreau, invece, la società è un agglomerato di singoli che devono difendere la propria individualità contro la tendenza egemonizzante dello stato che esercita sulla loro vita.

La disobbedienza civile per Rawls è l'ultimo atto disponibile al cittadino; è un atto rivolto al senso di giustizia degli altri cittadini⁷², il che presuppone:

1. Che gli altri cittadini siano capaci di riconoscere l'esigenza di giustizia e di conseguenza che possano accedere alla ragione pubblica.
2. Che la società stia compiendo un atto ingiusto, ma che allo stesso tempo sia "recuperabile". Non avrebbe senso rivolgersi al senso di giustizia dei cittadini e appellarsi alle istituzioni, se queste ultime fossero radicalmente ingiuste. Piuttosto, nel caso in cui, non si vivesse in società che non rispetta così tanto i principi di giustizia da essere considerata un regime ingiusto, il metodo della rivolta sarebbe molto più efficace.

L'importanza della disobbedienza civile sta proprio nella sua natura di atto politico, ma non convenzionale. Essa non è una rivolta in quanto chi compie questi atti ha ancora fiducia che il sistema istituzionale sia riformabile, e che gli altri cittadini siano teoricamente pronti a seguirli, di conseguenza, il sistema è ancora abbastanza giusto da essere legittimo e riformabile.

Una buona esplicazione per comprendere la differenza tra disobbedienza civile e "rivolta" è nel testo di Hannah Arendt chiamato, appunto, *Disobbedienza Civile*⁷³:

[...] i movimenti radicali e di certo le rivoluzioni attraggono elementi criminali, non sarebbe corretto né

⁷⁰ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 352-353.

⁷¹ Thoreau, *Disobbedienza civile*, cit. pp 39-40.

⁷² Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 347-352.

⁷³ H. Arendt, *Disobbedienza Civile*, Gruppi editoriale Mauri Spagnol, Milano, 2017 trad. V. Abaterusso (*Civil Disobedience*, Hughoton Miffin Harcourt Publishing Company 1970).

ragionevole metterli sullo stesso piano, poiché i criminali nuocciono ai movimenti politici tanto quanto alla società in generale. Oltretutto, mentre la disobbedienza civile può essere considerata sintomo di un forte calo di autorevolezza della legge [...] la disobbedienza criminale non è altro che la conseguenza inevitabile della disastrosa erosione della competenza e del potere della polizia⁷⁴.

La differenza tra la disobbedienza civile e i criminali “normali”, o altre forme “dell'agire” politico tipo la rivolta e la partigianeria, sta nel fatto che la disobbedienza civile combatte in un sistema legittimo che però si sta degradando per colpa di ingiustizie interne. E la battaglia è caratterizzata dal non applicarsi della violenza da parte dei manifestanti.

La disobbedienza civile insorge quando un numero significativo di cittadini si convincono che i canali consueti del cambiamento non funziona più, che non viene più dato ascolto né seguito alle loro rimostranze o che, al contrario, il governo sta cambiando ed è indirizzato o ormai avviato verso una condotta dubbi in termini di costituzionalità e legalità.⁷⁵

Vi è anche da dire che l'interpretazione che da Hannah Arendt del fenomeno della disobbedienza civile si muove più su un sentiero intermedio tra quello dato da Thoreau e Rawls, infatti, all'interno del testo H. Arendt ribadisce l'importanza della dimensione collettiva e organizzativa, ma, allo stesso tempo si riferisce spesso a figure singole, quale, quella di Socrate che agisce solitario nel tentativo di risvegliare la riflessione nei cittadini di Atene⁷⁶. Ma Arendt osserva, comunque, come nel periodo delle grandi manifestazioni vi è l'idea di organizzare in gruppi la protesta⁷⁷.

L'importanza di questo atto sta anche nella sua incisività e urgenza. Urgenza, in quanto, si disobbedisce non per leggi “semplici” ma per questioni prioritarie della giustizia (approfondiremo meglio dopo). E' un atto politico non ordinario e storicamente ha portato anche dei cambiamenti. Un esempio, può essere la marcia del sale fatta nel 1930 in India dal Gandhi, fu uno dei primi tasselli per portare all'indipendenza dell'India⁷⁸ ma si

⁷⁴ Arendt, *Disobbedienza Civile*, cit., pp 28.

⁷⁵ Arendt, *Disobbedienza Civile*, cit., pp 29.

⁷⁶ Arendt, *Disobbedienza Civile*, cit., pp 9-22 e H. Arendt, *Socrate*, Raffaello Cortina Editore, Milano, Trad I. Posseti, 2015. (*Socrates*, inc in *The Promise of Politics*, Random House, New York, 2005): “Socrate sembra aver ceduto che la funzione politica del filosofo fosse quella di aiutare a stabilire un mondo comune di questo tipo, costruito sulla capacità di comprensione propria della relazione tra amici, in cui non c'è bisogno che qualcuno stia al comando”, pp 39.

⁷⁷ Arendt, *Disobbedienza Civile*, cit., pp 9-22.

⁷⁸ S. Moretti, [Gandhi, Mohandas Karamchand in "Enciclopedia dei ragazzi" \(treccani.it\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/gandhi-mohandas-karamchand), Treccani, 2005. C. Grebbell, [15 casi di disobbedienza civile \(che hanno fatto la differenza\) \(rebellion.global\)](https://rebellion.global/), Rebellion.global, 3 novembre 2020.

potrebbero fare anche altri riferimenti storici⁷⁹.

L'incisività sta proprio nel fatto che la disobbedienza civile sia un atto pubblico e rivolto a quella popolazione che non è toccata direttamente dall'ingiustizia. Certo vi è anche l'idea della presa di coscienza della categoria oppressa, ma si può affermare che il reale obiettivo è far prendere coscienza chi è in posizione "avvantaggiata" e renderlo conscio di un problema radicale di giustizia. Il sussistere di una società civile capace di recepire il significato dell'atto della disobbedienza civile presuppone che i cittadini, di quella società, abbiano le capacità morali fondamentali⁸⁰ per comprendere l'ingiustizia delle norme che ha portato a reagire attraverso questo atto⁸¹.

1.3. *Constitutional Essentials*: Quanto sono separati i due principi?

Entrando più nello specifico, cosa sono i *Constitutional Essentials*⁸² (o Elementi costituzionali essenziali)? Quali sono quelle "questioni" basilari, fondative dei sistemi politici? Come già detto, i *Constitutional Essentials* sono i valori fondanti di un'istituzione politica. Nel caso di Rawls, sostanzialmente, ciò che inerisce al primo principio.

Come già precedentemente affermato, queste norme fondanti si basano sulla garanzia di quelle libertà prescritte dal primo principio, e, come vedremo meglio in seguito, anche nel garantire al meglio i cosiddetti beni di base⁸³.

I *Constitutional Essentials* sono, sì principi minimi chiari sui quali si basa un sistema politico ben ordinato, ma, allo stesso tempo, non possiamo ignorare come certi vincoli come, per esempio, quelli di tutela delle libertà necessitano di risorse per essere tutelati e come anche la stessa eguaglianza necessiti di politiche redistributive, non solo per la distribuzione di risorse, ma per rendere i cittadini cooperativi tra loro⁸⁴.

⁷⁹ Grebbell C. [15 casi di disobbedienza civile \(che hanno fatto la differenza\) \(rebellion.global\)](#), Rebellion.global, 3 novembre 2020 e D. di Diodoro, [Come nasce la disobbedienza \(che può anche essere positiva\) - Corriere.it](#), Corriere della Sera, 27 aprile 2015

⁸⁰ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 75-82.

⁸¹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 365-373.

⁸² Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 206-209.

⁸³ Ibidem.

⁸⁴ Ibidem.

Per poter mantenere questi vincoli, vi è bisogno di "estrarre" risorse dalla società. Ma quale norma dobbiamo seguire? Rawls ribadisce più volte che i problemi fiscali e le questioni di redistribuzione (quindi il principio di differenza) non possono rientrare nei *Constitutional Essentials*⁸⁵.

Ma allora, se ci sono due tipi di livelli di importanza, tra i *Constitutional Essentials* e i principi che regolano la distribuzione e tassazione, sorgono nuovamente due domande: uno, quali sono i principi costituzionali essenziali? Due, che "posizione" hanno le altre istanze di giustizia, esempio l'uguaglianza?⁸⁶ Come ben evidenziato in questa citazione da Frenk I. Michelaman:

even Rawls stops a bit short, or so it may seem. Not all of those requirements of justice are included within Rawls's list of the commitments-the "Constitutional Essentials"-that the regime must faithfully and observably keep if it means to place all citizens under an obligation to work within the system, as a "loyal opposition," in the pursuit of the rest of justice. One requirement of justice that is decidedly not included by Rawls in the Constitutional Essentials is "fair" (material) equality of opportunity.² Does that omission flow from a prior commitment to liberal individual rights? Does it thus signal liberalism's incapacity to grasp and respond fully to the injustice of avoidable structural poverty?⁸⁷

Questa citazione mette in evidenza come nella formulazione rawlsiana vi siano delle carenze concettuali, quali la mancanza nei *Constitutional Essentials* dell' "equa" (materiale) uguaglianza di opportunità⁸⁸. Nell'articolo sopracitato⁸⁹, l'autore rivede come scopo principale della rielaborazione fatta da Rawls che ha reso così stringente l'inclusione di altri elementi ai *Constitutional Essentials* è stata data perché Rawls ha preferito sacrificare la giustizia per salvaguardare la legittimità⁹⁰. La ricerca costante di restringere i *Constitutional Essentials* e così modificando la teoria egualitaria formulata in *Una Teoria della Giustizia* concede standard meno onerosi alle società, così spiegando e giustificando le società esistenti. Sostanzialmente Rawls restringendo il campo degli elementi essenziali

⁸⁵ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit.: "[...] quattro motivi per distinguere gli elementi costituzionali essenziali specificati dalle libertà fondamentali dai principi che regolano le disuguaglianze economiche e sociali a) I principi dei due tipi specificano ruoli diversi della struttura di base. b) E' più urgente definire gli elementi essenziali che hanno a che fare con le libertà fondamentali c) E' molto più facile stabilire se questi ultimi sono realizzati d) E' molto più facile raggiungere l'accordo-naturalmente non nei casi particolari, ma a grandi linee. su quelli che devono essere diritti e le libertà fondamentali", pp 209.

⁸⁶ Ibidem.

⁸⁷ F. I. Michelman, *Poverty in Liberalism: A Comment on The Constitutional Essentials*, Drake Law Review 60 Drake L. Rev (2011-12), pp 1005.

⁸⁸ Ibidem: "fair" (material) equality of opportunity" pp 1005.

⁸⁹ Michelman, *Poverty in Liberalism: A Comment on The Constitutional Essentials*, cit..

⁹⁰ Michelman, *Poverty in Liberalism: A Comment on The Constitutional Essentials*, cit., pp 1014.

di giustizia ha permesso di abbassare gli standard normativi da richiedere a un'istituzione politica. Per molti egualitari questa rinuncia nell'inserire le regole di eguaglianza economica all'interno dei *Constitutional Essentials* è un tradimento delle posizioni profondamente egualitarie esposte nella prima parte di *Una teoria della Giustizia*⁹¹.

Ma come emerge dall'analisi fatta Michelman⁹², la divisione tra elementi "essenziali" e meccanismi distributivi è troppo macchinosa e non tiene in considerazione vari aspetti: per perseguire il primo principio, (quello di eguali libertà) non si può prescindere dal prelevare delle risorse dalla società per garantire il rispetto delle eguali libertà. Per Rawls le libertà vanno prese in considerazione come un tutt'uno⁹³, cioè, deve essere scelto lo "schema" che contiene in maniera equilibrata la massima estensione delle stesse. Questi "schemi di libertà" vanno distribuiti in maniera eguale a tutti i cittadini⁹⁴, ma si può intuitivamente affermare, questi schemi devono essere garantiti⁹⁵ impiegando risorse e anche per rendere un cittadino veramente libero e attivo e cooperativo; quindi vi è bisogno di un impiego di risorse e incentivi. La questione distributiva e fiscale non può essere scartata e messa in secondo piano, soprattutto se si vuole costruire una società come equo sistema di cooperazione.

La visione che Rawls ha della società come un gioco cooperativo di individui liberi eguali e in qualche modo legati tra di loro, ben più che per il semplice "scambio"⁹⁶, anzi la società per l'autore americano è un insieme di modi di produzione, tradizione e tutti gli elementi che compongono la struttura di base (e potremmo dire non solo la struttura).

Come evidenziato precedentemente, Rawls divide i problemi di giustizia seguendo uno schema duale, tra i principi fondamentali (legati al principio di eguali libertà) e il secondo tipo, legato ad aspetti economici (principio di differenza)⁹⁷. Ma questa divisione è così

⁹¹ D. Estlund, *The Survival of Egalitarian Justice in John Rawls's Political Liberalism*, *The Journal of Political Philosophy*, 4 (1), 1996.

⁹² Michelman, *Poverty in Liberalism: A Comment on The Constitutional Essentials*, cit..

⁹³ Rawls, *Una Teoria della Giustizia*: "[...], si deve ricordare che le libertà fondamentali vanno affermate come un tutto, come un sistema. Il valore di una tra queste libertà dipende normalmente dalla specificazione delle altre libertà" pp 204.

⁹⁴ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 205. Affronterò meglio il discorso della libertà per Rawls nel paragrafo 1.5.

⁹⁵ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 296-302.

⁹⁶ Un esempio di concettualizzazione della società come un'aggregazione legata al puro "scambio" di prodotti e "interessi" è quella che delinea F.A von Hayek in *Legge, legislazione e libertà*,

⁹⁷ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 193-231.

definita? Come già anticipato, no.

La divisione tra *Constitutional Essentials* e “legislazione ordinaria” è intuitivamente evidente ma dopo un'attenta analisi si comprende che non tutto ciò che Rawls inserisce nel secondo caso lo è veramente. Le norme fiscali non sono riducibili esclusivamente al secondo caso. Come vedremo meglio in seguito, gli scopi della tassazione vanno ben oltre ad un semplice modo di intendere la distribuzione delle risorse, ma essa indirizza i comportamenti economici dei cittadini. Potremmo affermare, che esse, “orientano normativamente il mercato⁹⁸” e se i principi di giustizia vanno applicati alla struttura di base, la tassazione risulta essere un ottimo modo per orientare la società verso il rispetto pieno di cosa essi prescrivono. Di conseguenza, una norma che pur non violando esplicitamente il primo principio può comportare un indirizzo normativamente non coerente con i valori che una società intesa come equo sistema di cooperazione comporta.

Per quanto Rawls in *Liberalismo Politico* abbia reso più morbidi gli oneri normativi del secondo principio, così provocando una reazione da parte di autori più egualitarie⁹⁹, la critica mossa da questi autori è come vedendo il problema in questo modo il secondo principio viene ancora più “depotenziato¹⁰⁰” e non coerente con le pretese di eguaglianza¹⁰¹ che Rawls vuole difendere¹⁰². Le libertà e gli oneri di base che Rawls prescrive, come molti autori hanno rilevato¹⁰³, si prestano bene a prescrivere un minimo di base¹⁰⁴, anche se, Rawls, rimase più affascinato dall'idea di un'occupazione garantita o formule simili all'imposta negativa sul reddito¹⁰⁵. Per garantire i beni di base e le libertà fondamentali è impossibile non garantire una forte forma di egualitarismo, anche la stessa idea di società come equo sistema di cooperazione impone il rispetto di molti più oneri. Se i cittadini non sono messi in grado di cooperare e di rispettarsi tra di loro, percependo in qualche modo

⁹⁸ R.S. Avi-Yonah, *The three goals of taxation*, Tax Law Review 60 Tax L. Rev, 2006. Questo concetto è da intendere come, se la tassazione è costruita tenendo presente determinati principi, allora, essa, in qualche modo, indirizza il mercato seguendo le linee normative previste dalla legge tributaria costruita tenendo presente la tassazione.

⁹⁹ Estlund, *The Survival of Egalitarian Justice in John Rawls's Political Liberalism*, cit. pp. 68-78.

¹⁰⁰ Ibidem.

¹⁰¹ Cohen, *Per l'eguaglianza e la giustizia*, cit., pp 7-32, 183-215.

¹⁰² Rawls, *Una Teoria della Giustizia*, cit. pp 80-125.

¹⁰³ Simon Birnbaum, *Radical liberalism, Rawls and the welfare state: justifying the politics of basic income*, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 13:4, 495-516, 2019.

¹⁰⁴ Ibidem.

¹⁰⁵ P. Van Parijs, Y. Vandergoht, *Il reddito di base: Una proposta radicale*, Il Mulino, 2017. (*Basic Income. A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy*, Cambridge, Mass- London, Harvard University Press, 2017). pp 179-187

uniti tra di loro non vi potrà essere una cooperazione come prescritta da Rawls.

Un esempio calzante è, nuovamente, l'idea di un minimo sociale¹⁰⁶. Come appena esposto, è difficile immaginare un sistema politico dove alcuni individui cooperino senza avere il minimo di cui sopravvivere o almeno qualche bene da utilizzare per garantirsi una vita degna e politicamente attiva. Solo se sono soddisfatti determinati criteri di rispetto della persona ci potrà essere una vera cooperazione democratica. Come vedremo meglio più avanti, paragrafo 1.6, il bene di base del rispetto di sé è un punto fondamentale per comprendere come un cittadino, per essere tale, debba essere rispettato dal sistema politico, come individuo e cittadino, e allo stesso tempo avere abbastanza risorse per potersi “realizzare” e rispettarci.

La migliore definizione del concetto di società come equo sistema di cooperazione viene data dal filosofo americano in *Justice as Fairness*¹⁰⁷:

- Social cooperation is distinct from merely socially coordinated activity- for example, activity coordinated by orders issued by an absolute central authority. Rather, social cooperation is guided by publicly recognized rules and procedures which those cooperation accept as appropriate to regulate their conduct.
- The idea of cooperation includes the idea of fair terms of cooperation: these are terms each participant may reasonably accept, and sometimes should accept, provided that everyone else likewise accepts them. Fair terms of cooperation specify an idea of reciprocity, or mutuality: all who do their part as the recognized rules require are to benefits as specified by a public and agreed-upon standard.
- The idea of cooperation also includes the idea of each participant's rational advantage, or good. The idea of rational advantage specifies what it is that those engaged in cooperation are seeking to advance from the standpoint of their own good.

Come si vede da questa citazione, oltre a ribadire come l'equo sistema di cooperazione non

¹⁰⁶W. Schaller, *Rawls, the Different Principle, and Economic Inequity*, Pacific Philosophical Quarterly, (2003) pp 368-391: “Employment subsidies and the minimum wage (as well as strengthened unions), because they link benefits to work, reflect Rawls’s idea of society as a cooperative venture for mutual advantage.⁵¹ On the one hand, the society seeks to ensure that all able-bodied citizens are able to be self-sufficient through work; on the other hand, those who are able must be willing to work as a condition of receiving certain benefits. Rawls need not argue that those who are willing to work are therefore ‘deserving’ of receiving an above-poverty income in return”. pp 380.

¹⁰⁷ J. Rawls, *Justice as Fairness*, cit. pp 6.

sia una semplice “associazione”, i presupposti di rispetto del cittadino si rivelano nella loro complessità. Le libertà, il rispetto individuale, i beni di base¹⁰⁸ ecc. sono tutte caratteristiche che persistono e definiscono la società come equo sistema di cooperazione. Unendo la definizione sopra esposta con quanto affermato da Thomas Nagel e Liam Murphy riguardo alla definizione dell’origine del mercato in *The Myth of Ownership*, cioè, non si può immaginare un sistema di mercato senza istituzioni¹⁰⁹, in quanto, se si ragiona in maniera razionale si raggiungerà la conclusione che per garantire il funzionamento del sistema del diritto commerciale, la garanzia della proprietà privata e tutti quegli strumenti che servono per il corretto svolgimento del libero mercato serve un sistema politico capace di garantire e i benefici del mercato dovranno essere distribuiti. Questo perché, si può affermare, che i prodotti dalla cooperazione sociale sono originati dall’agire di tutti¹¹⁰. Di conseguenza, T. Nagel e L. Murphy affermano che non esiste una distribuzione giusta prima della tassazione¹¹¹. Non si può definire cosa è proprio di un individuo, cos’è meritato, senza prima determinare quanto lo stato possa prelevare¹¹²; sostanzialmente, la tassazione ha priorità ontologica rispetto alla proprietà. Sono le stesse istituzioni, fondate da principi di giustizia, che regolano il sistema economico. Come già detto i due principi devono essere applicati alla struttura di base della società¹¹³ – quindi, l’insieme delle attività economiche, pratiche sociali, famiglia e tutti gli aspetti che caratterizzano le relazioni sociali– la tassazione, risulterà essere, più che una semplice applicazione di norme, ma sono politiche che hanno un “carattere” normativo o, comunque, devono tenere conto dei principi fondamentali della società.

Quindi, la mia critica alla posizione rawlsiana, si propone, di inserire nei *Constitutional Essentials* l’idea di un criterio per determinare come e quanto lo stato debba “prelevare” dal punto di vista fiscale.

Se lo stato vuole mantenersi, far rispettare i principi base e garantire la società come equo

¹⁰⁸ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 265-338.

¹⁰⁹ T. Nagel, L. Murphy, *The Myth of Ownership*, Oxford University Press, New York, 2002, pp 31-37.

¹¹⁰ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 25-68.

¹¹¹ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., pp 12-39.

¹¹² Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit.: “We have to think of property as what is created by the tax system rather than what is disturbed or encroached on by the tax system. Property rights are the rights people have in resources they are entitled to control after taxes, not before”, pp 175.

¹¹³ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 235-260.

sistema di cooperazione¹¹⁴ è necessaria una definizione normativa del prelievo e della tassazione, in quanto, come argomentato sopra, queste questioni non sono di natura secondaria ma primaria¹¹⁵.

1.4. Beni di base o primari

I beni di base sono quelle risorse che servono al cittadino per poter organizzare, all'interno della struttura di base, una vita dignitosa¹¹⁶, per poter "sviluppare a pieno" le proprie capacità morali¹¹⁷ e promuovere le o la propria concezione del bene¹¹⁸. Questi beni, non sono da considerarsi come esclusivamente materiali, anzi, essi, prevalentemente, prendono la forma di diritti e libertà¹¹⁹. Una definizione che potremmo dare, che risulterà più chiara in seguito, è:

I beni di base sono quelle risorse che servono ai cittadini non solo per “vivere” (da intendersi in senso bruto, quelle risorse basi per vivere) ma per essere cittadini a pieno titolo nella società¹²⁰.

Sostanzialmente i beni di base non sono risorse “semplici”, quali il cibo, un minimo di vestiario ecc. Ma sono tutti elementi fondamentali per una vita di cittadino e membro attivo della società. Un esempio potrebbe essere il bene di base del rispetto di sé¹²¹, chiave fondamentale per rendere un individuo un cittadino di una società ben organizzata. Chi non possiede questo bene (e anche altri) non è da considerarsi o non è considerato veramente parte della società. Pensando agli schiavi, essi sono individui che vivono nella società, ma allo stesso tempo ne sono fuori, non possono partecipare alla vita politica e sono proprietà di un cittadino vero e proprio.

Anche la libertà di esprimersi è un bene di base fondamentale, anzi, per Rawls è uno dei

¹¹⁴ Rawls, *Justice as Fairness*, cit, pp 1-24.

¹¹⁵ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit.

¹¹⁶ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 172.

¹¹⁷ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 171.

¹¹⁸ Ibidem.

¹¹⁹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 173

¹²⁰ Rawls, *Justice as Fairness*, cit. pp 168-176, Definizione rielaborata da me partendo dalle pagine citate in nota.

¹²¹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 163-171.

più importanti, oltre ad essere un classico valore liberale, essa è fondamentale per permettere le organizzazioni volontarie all'interno della struttura di base e per poter perseguire la propria idea specifica di bene¹²².

Per Rawls questi beni devono essere garantiti in una società che pretende di essere definita giusta e i suoi principi di giustizia seguono proprio questo indirizzo¹²³. Il primo garantisce proprio le libertà di base, mentre il secondo garantisce un'equa cooperazione e equità in campo economico. Lo stesso Rawls in maniera implicita ammette che, sì, il secondo principio regola le politiche redistributive ma allo stesso tempo, egli, mette all'interno del primo principio elementi quali un minimo garantito per la sussistenza¹²⁴. Anche la stessa libertà di scelta dell'occupazione è un fatto legato a doppia mandata con l'attività economica¹²⁵.

Entrando più nel dettaglio, i beni primari individuati da Rawls sono cinque: [...]

1. il diritti e libertà fondamentali,
2. libertà movimento e libertà di scelta di occupazione,
3. poteri e prerogative delle cariche e delle posizioni di responsabilità nelle istituzioni politiche ed economiche della struttura di base,
4. reddito e ricchezza e
5. le basi sociali del rispetto di sé [...]¹²⁶

La necessità di rendere “disponibili” i beni primari è una condizione necessaria per far funzionare la società come un sistema di persone libere e eguali. I piani di vita e le dottrine comprensive alle quali gli individui fanno lecitamente riferimento, devono concordare su alcuni punti come quello di considerare gli altri cittadini come liberi e bisognosi di questi beni¹²⁷. Una critica che potrebbe essere mossa all'idea dell'esistenza dei beni primari, in quanto troppo attratti, Rawls risponde che essi, sono necessari per la

¹²² Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 160-192.

¹²³ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 171-173.

¹²⁴ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. : “Si spiega così perché rientrano fra gli elementi costituzionali essenziali la libertà di movimento, la libertà di scelta dell'occupazione e un minimo sociale che copra i bisogni fondamentali dei cittadini, ma non i principi di equa opportunità e di differenza”, pp 209.

¹²⁵ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 166..

¹²⁶ Ibidem.

¹²⁷ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 163.

realizzazione della vita di un cittadino e in più:

L'uso dei beni primari postula che in virtù dei loro poteri morali i cittadini abbiano parte attiva nel formare e coltivare le proprie finalità e preferenze ultime [...] idice dei beni primari non tenga conto di coloro che hanno gusti insoliti o dispendiosi non costituisce. di per sé, un'obiezione contro l'uso di tali beni¹²⁸

Come lo stesso Rawls afferma, questi beni sono necessari per agire in maniera piena nella società. Il rispetto di sé è uno dei beni deve essere necessariamente preso in considerazione, infatti, nonostante venga posto come ultimo, deve essere valutato in maniera più rilevante. Bisogna ripensare l'idea del cittadino, nelle teorie egualitarie come quella di Rawls, non come è un semplice individuo che si muove nella società, ma deve essere concepito come un elemento fondamentale e costitutivo. Egli deve essere considerato come un cittadino libero, ed, allo stesso tempo, deve partecipare al gioco cooperativo della società¹²⁹, ma questo può avvenire solo se il cittadino rispetta se stesso.

Da qui si può comprendere il profondo fastidio che Rawls prova verso i *Free-Riders*¹³⁰, questi individui sono quelle persone che scelgono di vivere esclusivamente perseguendo le proprie passioni, senza interessarsi delle questioni sociali e che il "mestiere" da loro scelto non ha nessun risvolto "socialmente" utile. Un esempio, può essere, un individuo che va a vivere a Malibù vivendo sulla spiaggia e facendo solo il surfista¹³¹, ma che allo stesso tempo pretende che il suo tenore di vita sia mantenuto dalla società. I *free-riders* sono "parassiti" sociali, in quanto sfruttano il bene che produce la società senza dare niente in cambio. Potremmo affermare che essi ricevono beni di base senza garantire e o produrne per gli altri, usufruiscono dei beni prodotti dalla società senza dare nulla in cambio.

Si può sostenere che in qualche modo il bene di base sopra citato è il bene principale oppure è un elemento costitutivo della stessa società disegnata da Rawls.

Non può esistere una società che rispetti tutti i requisiti descritti da Rawls e allo stesso tempo non rispetti la distribuzione di questo bene. Un cittadino non può vivere in una

¹²⁸ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 170.

¹²⁹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 38-42, 445-451. R. Nozick, *Anarchia, stato e utopia*, cit. , *Anarchia, Stato e Utopia* 1974, Il saggiatore, Milano trad G. Ferranti (*Anarchy, State, and Utopia*. Basic Books, New York. 1974), Un'ottima critica all'idea di società come gioco cooperativo viene dall'ormai classico testo di Nozick, *Anarchia, stato e utopia*, cit. pp 108-112.

¹³⁰ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 166 nota 9

¹³¹ *Ibidem*.

società e rispettarla se non gli sono distribuite risorse per poter rispettare¹³². Potremmo dire che la cooperazione sociale porta con sé degli oneri che vanno oltre il rispetto della libertà negativa degli altri, ma anche il rispetto completo per gli altri cittadini considerandoli liberi e eguali, quindi bisogna definire i cittadini come individui rispettati e che si rispettano. Qui rientra in gioco il bene di base delle basi per il rispetto di sé, che approfondiremo in maniera completa, nel paragrafo 1.6. Ma prima vi è bisogno di analizzare il concetto di libertà per Rawls.

1.5. La libertà per John Rawls

In questo paragrafo concluderò la discussione sulle "questioni" fondamentali della giustizia politica per John Rawls, e che si unisce a tutto quello precedente detto, cioè, il problema della libertà o delle libertà politiche¹³³.

Precedentemente ho già anticipato come il concetto di libertà per Rawls sia fondamentale. Per l'autore americano non si può parlare di libertà in senso ampio, ma, piuttosto delle libertà, che compongono la libertà politica¹³⁴. Egli si schiera contro la possibile interpretazione della libertà come unica¹³⁵ e “non-specifica”¹³⁶.

Rawls elenca un certo numero di libertà fondamentali, come già accennato nel paragrafo 1.1, 1.2, 1.3, le libertà occupano un posto privilegiato nella teoria di Rawls.

Utilizzando le parole di Rawls:

E' essenziale osservare che le libertà fondamentali sono fornite da una lista di libertà di questo tipo...La libertà politica...e la libertà di parola e riunione; la libertà di coscienza e di pensiero; la libertà della persona, che include la libertà dall'oppressione psicologica e quella dall'aggressione fisica e in generale la tutela dell'integrità della persona e; il diritto alla proprietà personale e la libertà dall'arresto arbitrario e dalla confisca nei e dalla confisca nei termini previsti da uno stato di diritto [rule of law]. Queste libertà devono essere eguali come previste dal primo principio.¹³⁷

¹³² H. Shue, *Liberty and Self-respect*, The University Chicago Press, vol 85, n 3, pp 195-203, 1975.

¹³³ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 267.

¹³⁴ Carter, *La libertà eguale*, cit e Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 197-254

¹³⁵ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 267.

¹³⁶ Carter, *La libertà Eguale*, cit. pp 16, 36- 55.

¹³⁷ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 76.

Per Rawls tutte le libertà, se ben equilibrate, compongono la libertà politica¹³⁸. Esse hanno una priorità normativamente fondamentale rispetto a quelle che cadono sotto al secondo principio. Le libertà fondamentali possono essere “regolate” allo scopo di ricercare un equilibrio generale e un'organizzazione dello svolgimento di tali libertà¹³⁹ (pensiamo come esempio una libera discussione, per svolgere correttamente bisognerà darsi delle regole di dibattito¹⁴⁰). Lo scopo che deve perseguire la ricerca di equilibrio della libertà è la salvaguardia di una “gamma di applicazioni centrale¹⁴¹”, cioè, quella regolamentazione che agisce sulle libertà fondamentali tale da garantire un almeno una gamma di applicazione minima per ognuna di esse, quindi, pur limitandone alcune per il “fiorire” di altre almeno un nucleo fondamentale sarà salvaguardata¹⁴² per tutti i tipi di libertà. La gamma centrale è da intendersi come un nucleo fondamentale, dove sostanzialmente vige sempre l'equilibrio.

Qui vi è da aprire un'altro punto fondamentale, cioè, il comprendere lo stretto legame che vige tra il garantire la libertà sul piano istituzionale e la possibilità che il cittadino abbia abbastanza benessere da esercitarla veramente¹⁴³, come evidenziato da Brian Barry, è difficile separare l'idea della salvaguardia delle libertà (primo principio) con l'idea di un benessere condiviso, anche se questa posizione, come già accennato, è rigettata in parte da Rawls¹⁴⁴. B. Barry argomenta come, partendo dalle stesse posizioni Rawlsiane sia possibile un'interpretazione delle libertà unite all'idea del benessere:

The most easily comprehensible statement of his position makes it appear that he intends to relax the

¹³⁸ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 197-320.

¹³⁹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 271.

¹⁴⁰ Ibidem.

¹⁴¹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. pp 270-273.

¹⁴² Rawls, *Liberalismo Politico*, cit.: “Primo assunto [...] che ognuna di esse (le libertà fondamentali, aggiunto da me) abbia una gamma di applicazione centrale. La protezione istituzionale di questa gamma di applicazione è condizione dello sviluppo adeguato e del pieno esercizio dei due poteri morali dei cittadini in quanto persone libere e uguali; [...] le libertà fondamentali possono essere rese compatibili l'una con l'altra, almeno nella gamma di applicazione centrale”, pp 272.

¹⁴³ B. Barry, *John Rawls the Priority of Liberty*, *Philosophy & Public Affairs*, Spring, 1973 vol 2 no 3 pp 274-290. Nir Eyal, ‘*Perhaps the most important primary good*’: *self-respect and Rawls's principles of justice*, *Politics, Philosophy & Economics*, Vol 4 Issue 2, 2005, pp 195-219.

¹⁴⁴ Barry, *John Rawls the Priority of Liberty*, cit. , pp 275: In the present case the implications of lexicographic ordering are that as between two situations the smallest superiority on the first principle outweighs any amount of superiority on the second principle, and that the smallest amount of improvement on the first principle is worth sacrificing any amount of loss on the second principle. The contrast is with a "pluralistic" relation, in which each of the principles would be ascribed a weight and choices made between alternative situations by "trading off" gains and losses on the two principles at the prescribed rate of exchange. Rawls makes it clear that it is precisely such "trading off" that he wishes to reject.

lexicographic priority of the first principle so that at low levels of economic development a degree of "pluralistic" trading off between liberty and wealth can be allowed.

L'idea che i diritti e le libertà, abbiano un costo è una questione che la giurisprudenza ha già messo in conto¹⁴⁵. Come vedremo in seguito il collegamento che sussiste tra esercizio e tutela della libertà e la necessità di entrate fiscali è un punto fondamentale. Qui si sposa perfettamente la tesi sostenuta da Nie Eyal¹⁴⁶ che si può sintetizzare in questo modo:

[...] from the good of social union, seems to rely on (one of) the two arguments preceding it. Therefore, it cannot undermine my general point: all of Rawls's potentially valid arguments for the priority of liberty assume that that priority is a social basis of self-respect. This might be compatible with Rawls's own view, since, as previously mentioned, Rawls did not state which of his six arguments aims to support the priority of liberty¹⁴⁷.

Alla luce di questo si può affermare che all'interno dell'idea della ricerca dell'equilibrio delle libertà si possa parlare di una sorta di ricerca del rispetto di sé. La tutela di una gamma di applicazioni centrale porta con sé l'idea non solo che tutti i cittadini sono liberi e uguali ma che esiste anche un limite di rispetto della persona e del cittadino. Questo conduce a una radicale rivalutazione del rispetto di sé come elemento fondamentale¹⁴⁸ per ogni discorso rawlsiano.

Il cittadino non è un semplice individuo completamente disincarnato, ma le istituzioni sanno che all'interno della struttura di base egli dovrà cercare un posto e un ruolo.

La salvaguardia della libertà è un tema di fondamentale importanza. La definizione di libertà che utilizzò Rawls e rielaborata in maniera più chiara da G. MacCallum è :

“Un agente, x, è libero da vincoli, y, di fare un'azione (o diventare una cosa) z.¹⁴⁹”

Questa definizione è stata data proprio per evitare di prendere una posizione tra

¹⁴⁵ F. Saitto, *La garanzia dei diritti sociali nello stato costituzionale tra composizione della spesa e processi di redistribuzione della ricchezza. Spunti di comparazione*. in *Il costo dei diritti*, Il Mulino, Lavis, 2021, A cura di F. Pammolli, C. Tucciarelli.

¹⁴⁶ N. Eyal, 'Perhaps the most important primary good': *self-respect and Rawls's principles of justice*, *Politics, Philosophy & Economics*, Vol 4 Issue 2, 2005, pp 195-219.

¹⁴⁷ Eyal, 'Perhaps the most important primary good': *self-respect and Rawls's principles of justice*, cit. pp 199.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ I. Carter e M. Ricciardi, *L'idea di Libertà*, Feltrinelli, Milano, 1996. pp 11. Questa definizione riprende quella di Rawls in *Una Teoria della Giustizia* di pp 203.

l'interpretare la libertà positiva o come negativa¹⁵⁰. Il primo tipo può essere esplicito come: “Il senso 'positivo' della parola libertà deriva dal desiderio da parte dell'individuo di essere padrone di se stesso. [...] voglio essere strumento dei miei stessi atti di volontà e non di quelli di altri¹⁵¹”. Questa visione della libertà si concentra sulle cose che puoi fare attivamente. Mentre la visione negativa è da considerarsi come: “Normalmente si ritiene che io sia libero nella misura in cui nessun individuo o società di individui interferisce con la mia attività¹⁵²”. Sostanzialmente in questa maniera si concettualizza la libertà come non impedimento per compiere una determinata azione.

Rawls in *Una teoria della giustizia* afferma chiaramente che non ha interesse nel prendere una posizione chiara al riguardo se egli aderisca ad un'idea di libertà positiva o negativa¹⁵³, ma a mio parere la sua posizione può essere meglio esplicitata da questa citazione:

La libertà e il valore della libertà sono quindi distinti nel seguente modo: la libertà è rappresentata dal sistema globale della libertà di eguale cittadinanza, mentre il valore della libertà [...] dipende dalla loro capacità di promuovere i propri fini all'interno della struttura definita del sistema. La libertà in quanto eguale libertà è la stessa per tutti [...] il valore della libertà non è lo stesso per tutti. Alcuni hanno maggiore autorità e ricchezza, e quindi maggiori mezzi per raggiungere i loro scopi.

Tuttavia, si può dare qualcosa in cambio di un minor valore della libertà, poiché la capacità che i membri meno fortunati della società hanno raggiunto i propri fini sarebbe ancora minore se essi non accettassero le ineguaglianze esistenti, in tutti i casi in cui sia soddisfatto il principio di differenza. [...] non va confuso con il considerare buona una libertà eguale. Consideriamo i principi insieme, la struttura di base deve massimizzare il valore che ha per i meno avvantaggiati lo schema globale di eguali libertà condivisa da tutti.

In questo paragrafo Rawls, per quanto ammetta una priorità superiore alle libertà fondamentali, ammette anche che è impossibile il rispetto delle eguali libertà ignorando il problema di “valore” della libertà. Chiaramente, il solo rispetto delle libertà di base è un bene maggiore rispetto al non rispetto, ma, anche una società dove il principio di differenza è rispettato (insieme al primo) è meglio della prima società.

Si può affermare che comunque Rawls in maniera implicita preferisca una visione negativa della libertà.

In tutto il discorso da me fatto vorrei estrapolare tre punti fondamentali e metterli in

¹⁵⁰ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 202-206.

¹⁵¹ Isaiah Berlin, *Quattro Saggi sulla Libertà*, Feltrinelli, Milano, 1989 (*Four Essays on Liberty*, Oxford University Press, 1969), pp 201

¹⁵² Berlin, *Quattro Saggi sulla Libertà*, cit. pp 189.

¹⁵³ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 201.

evidenza. Partendo dalla definizione della libertà data Rawls, unendo a questo con i discorsi precedente fatti potremmo definire queste tre caratteristiche che le libertà devono avere:

- Che abbia una dimensione empirica e sia influenzabile da incentivi e disincentivi
- Che abbia un'idea di dimensione qualitativa delle azioni, alla luce dell'importanza del rispetto di sé, da intendersi, non solo come elemento empirico e di risorse.
- Che attraverso l'impiego di risorse possa aumentati sia empiricamente sia qualitativamente.

L'idea di salvaguardare il “non intervento arbitrario” può portare con sé l'idea di tutela della sfera privata, di conseguenza la necessità di un impiego di risorse economiche per tutelare la libertà dei singoli cittadini senza, però, che il prelievo attuato per ricavare risorse fiscali diventi eccessivo e vada a violare gli stessi presupposti rawlsiani. Di conseguenza, serviranno dei criteri normativi per giustificare questo tipo di intromissione che prende la forma di prelievo fiscale.

Come si può osservare dalla mia prospettiva il rispetto di sé è strettamente legato a numerosi punti fondamentali della teoria rawlsiana, tra cui anche il problema delle libertà.

1.6. La fondamentale importanza del rispetto di sé

Alla luce degli argomenti sopra esposti, bisogna muovere delle critiche alla posizione di Rawls. Egli non dà il giusto spazio al bene che secondo molti autori merita una rilevanza molto maggiore¹⁵⁴, ossia, il già citato, bene di base, che prende il nome, di “le basi sociali del rispetto di sé”¹⁵⁵. In questo paragrafo concluderò le riflessioni iniziate nel paragrafo 1.4.

¹⁵⁴ G. Doppelt, *The Place of Self-Respect in a Theory of Justice*, *Inquiry*, 52:2, pp 127-154 (2009).

¹⁵⁵ Shue, *Liberty and Self-respect*, cit.

Per concludere la mia riflessione sul bene di base “le basi del rispetto di sé”, o semplicemente rispetto di sé, prendiamo una citazione di G. Doppelt :

It is natural to think that these inequalities impact appraisal respect and as such reflect the inevitable effects of differences in individuals' particular talents and abilities on the degree of respect they accord themselves and others. On the other hand, certain inequalities of class also impact recognition-respect as well because they are generally taken to signify the presence or absence of powers that all persons of sound body and mind are expected to bring to economic life: individual capabilities rooted in levels of education, training, skill, self discipline, intelligence, etc. sufficient to enable persons to secure employment, contribute to the social product, and earn a certain measure of economic independence, or self-support, for themselves and dependent family members. Modern society rests on the presumption that all normal adults possess the capabilities necessary to be productive members of society and gain recognition-respect as such.¹⁵⁶

Partendo da questo estratto, possiamo affermare che il rispetto di sé è più di un bene da distribuire¹⁵⁷. Come affermato dall'autore, nello stesso articolo, il rispetto di sé è più da tutelare che da distribuire, infatti, questo bene è da interpretare come il fondamento stesso del rispetto che il cittadino merita e deve agli altri¹⁵⁸. Le qualità morali e le libertà sono gli elementi che compongono questo bene. Tuttavia vi è da distinguere l'idea del rispetto di sé come problema empirico o normativo¹⁵⁹. Il primo caso è un problema di relazioni sociali e di autopercezione influenzato dalla cultura e dalla società¹⁶⁰. La seconda è il nostro obiettivo primario, cioè identificare criteri normativi stabili e completi che l'istituzione politica dovrebbe seguire per garantire la giustizia nella distribuzione e rispetto di questo bene.

Possiamo affermare con estrema forza che non si possono slegare tutti gli standard che Rawls usa per caratterizzare la ragione pubblica ed escludere l'idea di un rispetto della persona e, di conseguenza, l'obbligo nel garantire il rispetto di sé¹⁶¹.

Il rispetto di sé è da intendersi come un punto fondamentale per la costruzione di tutta la teoria rawlsiana¹⁶². Questo perché senza questo bene non si può costruire quella società che

¹⁵⁶ Doppelt, *The Place of Self-Respect in a Theory of Justice*, cit., pp 139.

¹⁵⁷ Doppelt, *The Place of Self-Respect in a Theory of Justice*, cit., pp 131-142.

¹⁵⁸ Ibidem.

¹⁵⁹ Ibidem.

¹⁶⁰ R. Mordacci, *Rispetto*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2012. Per vedere una completa ma rapida trattazione del concetto di rispetto consiglio questo testo. Vi è da dire che il libro in questione si concentra sull'aspetto morale della questione del rispetto, ma comunque, consiglio la lettura per ampliare la visione complessiva sulla questione.

¹⁶¹ Doppelt, *The Place of Self-Respect in a Theory of Justice*, cit., pp 142-145.

¹⁶² Eyal, 'Perhaps the most important primary good': *self-respect and Rawls's principles of justice*, cit.

Rawls prescrive.

Un altro punto è ben esplicitato da quest'altra citazione:

It is a plausible picture if we assume that the social bases of self-respect imply not just (1) equal liberties, but also (2) equal political status as citizens, (3) a common way of interpreting its significance and (4) common standards governing the respect-worthiness of persons. Put differently, if equal liberty is supposed to translate into equal recognition respect, then it must have a common social meaning that attaches to the position of democratic citizenship.¹⁶³

Non si può slegare il rispetto di sé e di conseguenza del cittadino, se si escludono gli elementi essenziali. Sostanzialmente questo bene è da intendersi come un indirizzo normativo, più che un “bene” in senso “fisico”¹⁶⁴.

Come affermato le basi sociali del rispetto di sé sono un bene particolare. Tale bene non è separabile dall'idea di garantire certe “risorse”, ma allo stesso tempo queste ultime non sono riducibili a beni di natura strettamente politica e formale ma anche sostanziale, come il denaro per poter realizzare se stessi:

Rawls himself described money as a central dimension of the ‘worth of liberty’, namely, the means necessary for harnessing liberty to fulfilling a conception of the good. Now Rawls may have been thinking that money is no use for the effective pursuit of a conception of the good when one’s liberty to pursue it is limited. But this is not true. A US\$10,000 fine on a certain religious practice limits one’s liberty to enact a conception of the good that involves that practice. But an extra US\$100,000 in one’s bank account can enable one to enact that conception of the good despite the limitation. Among other things, one can use the money to make one’s religious practice less detectable, for instance, by building a cellar where one can practice one’s religion secretly. Of course, being liable to punishment simply for fulfilling one’s conception of the good can be humiliating and otherwise harmful. All I am saying is that limited formal liberty need not prevent one from fulfilling one’s conception of the good more than limited material resources do¹⁶⁵.

Come ho già affermato in precedenza, le libertà per essere esercitate sono strettamente legate anche alle capacità economiche e per poterle mantenere debbono essere impiegate risorse. E se il rispetto di sé è collegato alle libertà¹⁶⁶, allora anch'esso dovrà tenere in considerazione il costo “fattuale”; cioè il prezzo dal punto di vista monetario e dispendio di risorse (a mio parere però non riducibile al solo rispetto di queste ma interagisce con altri elementi come argomentato in questo paragrafo) che verrà impiegato per rendere questo

¹⁶³ Doppelt, *The Place of Self-Respect in a Theory of Justice*, cit., pp 137.

¹⁶⁴ Mordacci, *Rispetto*, cit.

¹⁶⁵ Eyal, ‘*Perhaps the most important primary good*’: *self-respect and Rawls’s principles of justice*, cit. pp 198.

¹⁶⁶ Eyal, ‘*Perhaps the most important primary good*’: *self-respect and Rawls’s principles of justice*, cit.: “For example, an important reason that the parties prioritize equal liberty over the difference principle is that equal liberty is more supportive of their favored distribution of self-respect”, pp 196.

rispetto non esclusivamente formale¹⁶⁷.

E' difficile immaginare una società come equo sistema di cooperazione senza l'idea che il cittadino si rispetti e abbia le risorse minime per poter sviluppare se stesso¹⁶⁸. Questo perché in tutti i giochi cooperativi deve esistere una certa idea di rispetto per i partecipanti, in quanto, per l'appunto, tutti coinvolti nel gioco. E per di più il sistema di cooperazione rawlsiano amplifica ancora di più questa idea. La società come equo sistema di cooperazione e tutti i presupposti da lui espressi, l'idea dei cittadini come liberi e uguali, l'idea che esistano dei beni che devono essere distribuiti e la ricerca continua di un equilibrio tra le libertà tenendo in considerazione tutti i "partecipanti" rivela come al centro di tutto vi sia il rispetto del cittadino¹⁶⁹. Esso è da intendersi come un rispetto dinamico, in quanto, al cittadino vengono date le basi per rispettare se stesso e di conseguenza l'obbligo di rispetto per gli altri. Per concludere, il rispetto di sé e gli altri presupposti rawlsiani ci danno l'indirizzo e i limiti del sistema fiscale, quest'ultimo deve essere costruito in modo da rispettare tutti gli oneri sopra esposti, e deve indirizzarsi proprio allo scopo di tutelare il rispetto di sé.

Questo "bene", come detto nel paragrafo precedente, non è più da considerare come una "risorsa" ma come il fondamento stesso della riflessione normativa, in quanto, tutti i limiti normativi e i principi di giustizia dovrebbero essere formulati tenendo in mente come ogni cittadino, per essere pienamente valorizzato, deve essere trattato¹⁷⁰. Il rispetto di sé è da intendere non solo come rispetto dell'intromissione dello stato nella vita del singolo, prelevando anche risorse, ma nel rispetto di poter essere un elemento attivo della società, in quanto non vi può essere cooperazione se gli individui che partecipano a questo "gioco" non si sentono rispettati, non hanno abbastanza risorse per riconoscersi e le *policy* fiscali sono disegnate in modo talmente ingiusto da sminuire il loro ruolo come cittadini a pieno titolo ciò va da configurarsi come una chiara violazione della giustizia.

¹⁶⁷ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 296-302: Il rispetto di sé deve essere garantito non solo formalmente come le libertà fondamentali. In queste pagine Rawls affronta la necessità di garantire "empiricamente" le libertà ai cittadini.

¹⁶⁸ Mordacci, *Rispetto*, cit. , pp 137-161.

¹⁶⁹ Eyal, *Perhaps the most important primary good': self-respect and Rawls's principles of justice* , cit., pp 209, pp 211-212

¹⁷⁰ Doppelt, *The Place of Self-Respect in a Theory of Justice*, cit..

1.7. Il principio di *contributività*

A questo punto posso provare a tracciare un principio che potremmo definire come il principio contributivo e che io chiamerò, principio di *contributività*. Quest'ultimo potrebbe essere definito come un principio "specchio" del principio di differenza, in quanto diversamente da questo, il principio da me delineato non esplica come bisogna distribuire, ma, bensì, come bisogna impostare normativamente il prelievo di risorse. Come vedremo meglio questa somiglianza al principio di differenza è semplicistica, in quanto, il principio di *contributività* è un metapprincipio presente in tutte le costruzioni normative che considerano l'esistenza dello stato legittima. Vedremo meglio questo in questo paragrafo e nel secondo capitolo.

Come ho sopra descritto in maniera implicita, la legittimità del regime politico per Rawls sta nel fatto che quest'ultimo ha fondamento sul consenso razionale dei cittadini e sul fatto che questi ultimi, sanno che essi verranno trattati come individui libere e uguali¹⁷¹. Ogni legge deve essere "argomentata" e motivata sotto la luce della ragione pubblica¹⁷², quindi, la legittimità risiede nel fatto che i cittadini siano trattati nel rispetto del ruolo a loro assegnato dall'istituzione politica e che quest'ultima agisca seguendo i principi individuati attraverso l'impiego della ragione pubblica. I cittadini devono vivere in una società intesa come: equo sistema di cooperazione, la cooperazione e l'equità siano garantite, questo, grazie all'impiego della ragione pubblica:

[...] una società ben ordinata da una concezione della giustizia significa tre cose a) che è una società nella quale ognuno accetta, esa che tutti gli altri accettano e appoggia pubblicamente, gli stessi identici principi di giustizia b) che noto al pubblico, o il pubblico ha buone ragioni di credere, che la sua struttura di base [...] soddisfano i principi c) che i cittadini hanno un senso di giustizia normalmente efficace [...] un'unità sociale così intesa sia la più desiderabile [...] non è una società privata; infatti nella società ben ordinata della giustizia come equità i cittadini hanno realmente fini ultimi in comune.¹⁷³

[...] il liberalismo politico risponde che l'esercizio del potere politico è corretto, e quindi giustificabile, solo

¹⁷¹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit.: "[...] l'esercizio del potere politico è corretto, e quindi giustificabile solo quando si accorda con una costituzione tale che si possa ragionevolmente attendere che tutti i cittadini accolgono i suoi elementi essenziali alla luce di principi e ideali accettabili per loro in quanto persone ragionevoli e razionali E' il principio liberale di legittimità.", pp 197.

¹⁷² Ibidem.

¹⁷³ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 184.

quando si accorda con una costituzione tale che si possa ragionevolmente attendere che tutti i cittadini accolgano i suoi elementi essenziali alla luce di principi e ideali accettabili per loro in quanto persone ragionevoli e razionali. E' il principio liberale di legittimità.

[...] l'esercizio del potere politico dev'essere legittimo, l'ideale di cittadinanza impone [ai cittadini] il dovere, morale e non legale ... di essere pronti a spiegare l'uno all'altro, riguardo a tali questioni fondamentali [...]¹⁷⁴

Come vediamo da queste citazioni la legittimità del sistema sta proprio nell'applicazione della ragione pubblica e dall'idea che i cittadini sia trattati e considerati in maniera eguale. Il principio di *contributività* è proprio basato sull'idea che il nostro dovere di contribuire non si basa esclusivamente sul fatto di come queste risorse vengano distribuite. Il cittadino ha il dovere di contribuire se lo stato rispetta il principio di legittimità e che la stessa tassazione deve tenere in sé l'idea di rispetto del cittadino e che le leggi fiscali promulgate siano disegnate in modo da permettere al cittadino di rispettarsi. Di conseguenza come il non rispetto dei *Constitutional Essentials* e dei diritti fondamentali sono dei motivi validi per poter opporsi al regime attraverso la disobbedienza civile, anche il non rispetto del principio di *contributività* è un motivo valido per applicare la disobbedienza civile. Una norma fiscale che non è disegnata in modo da rispettare il principio da me delineato, è un atto illegittimo e viola un principio che, alla pari di un'infrazione del primo principio rawlsiano, si concretizza come un grave atto di ingiustizia tale da poter motivare una reazione popolare forte, come, per esempio, l'organizzazione di atti coerenti con la disobbedienza civile.

Come ben delinea Rawls la legittimazione non è solo uno stato di cose, cioè, il fatto che i cittadini accettino il potere politico, ma, ha una natura anche giustificativa¹⁷⁵ (su questo punto il filosofo americano concorda con Habermas¹⁷⁶). La giustificazione sta proprio nel fondamento di una costituzione che riconosce i cittadini come liberi ed uguali.

Riprendendo quanto affermato da Nir Eyal¹⁷⁷, facendo riferimento alla citazione precedente

¹⁷⁸ Pag 30, bisogna tornare su una questione fondamentale, cioè l'interpretazione del

¹⁷⁴ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 196-197.

¹⁷⁵ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 394.

¹⁷⁶ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 394, nota 77.

¹⁷⁷ Eyal, 'Perhaps the most important primary good': *self-respect and Rawls's principles of justice*, cit., pp 199.

¹⁷⁸ Eyal, 'Perhaps the most important primary good': *self-respect and Rawls's principles of justice*, cit., pp 199: "[...] from the good of social union, seems to rely on (one of) the two arguments preceding it. Therefore, it cannot undermine my general point: all of Rawls's potentially valid arguments for the priority of liberty assume that that priority is a social basis of self-respect. This might be compatible with Rawls's own view,

rispetto di sé come fondamento di ogni speculazione rawlsiana. Le risorse da noi date al potere politico, sappiamo che saranno impiegate nel rispetto della società come equo sistema di cooperazione. Sostanzialmente il cittadino, se vive in un sistema che lo rispetta, deve contribuire ma nel caso ciò non avvenisse, per specifici casi simili a quello che avviene per i casi citati da Rawls per la disobbedienza civile, allora sarà possibile la disobbedienza civile, anche per le politiche fiscali. Questa concezione si inserisce pienamente all'idea di come i diritti costino¹⁷⁹ e che lo stesso sistema politico, fatto di istituzioni, che regolano le relazioni umane, non può sussistere se non vi è un sostegno "finanziario"¹⁸⁰.

Quindi la questione principale della disobbedienza civile per le politiche fiscali non è la distribuzione ma i modi in cui i cittadini contribuiscono. Potremmo affermare che la distribuzione è un problema che emerge in seguito, ha comunque una sua rilevanza, ma prima vi è la necessità nel determinare quanto lo stato possa prelevare e secondo quali criteri. La redistribuzione ha una fondamentale importanza nel giustificare questo, ma il problema della *contributività* non può e non deve essere ridotto a esclusivamente questo.

I problemi delle politiche fiscali, per quanto ho argomentato e continuerò ad argomentare, sono strettamente legati ai principi di giustizia e vanno considerati come problema rilevante per la giustizia politica, sono legati alla dimensione fattuale del mondo sociale. Quindi a volte ci troveremo davanti problemi di *trade-off*¹⁸¹, non solo di natura economica, ma anche e soprattutto legati ai principi, alle libertà e ai beni di base. Tutti questi elementi devono essere chiari al *policy maker*, egli dovrà bilanciare diverse esigenze e principi¹⁸², quali: solidarietà con efficienza¹⁸³ crescita economica con uguaglianza. Il legislatore dovrà

since, as previously mentioned, Rawls did not state which of his six arguments aims to support the priority of liberty.”

¹⁷⁹ F Gallo, *Le Ragioni del Fisco*, Il Mulino, Bologna, 2002

¹⁸⁰ Si potrebbe anche dire che in tempi antichi il denaro non era l'unica forma di contribuzione, anche solo le derrate alimentari erano una forma perfetta di contribuzione. Potremmo affermare che i tempi cambiano e anche le risorse cambiano, ma l'idea della necessità della contribuzione per il sostegno alle istituzioni rimane. Per una veloce disamina della storia della tassazione è C. Adams, *For Good and Evil*, Liberilibri, Macerata, 2005 (*For Good and Evil*).

Il libro non è perfetto in quanto alla base vi è una presa di posizione forte anti statalista e libertaria, ma comunque è un'utile analisi del fenomeno della tassazione dal punto di vista storico.

¹⁸¹ J. Bankma, B. H. Fried, *Winners and Losers in the Shift to a Consumption Tax*, The Georgetown Law Journal, Vol 86, 1997. pp 539-568.

¹⁸² Ibidem.

¹⁸³ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 80-85, 89-95.

ragionare applicando la ragione pubblica¹⁸⁴ e di conseguenza tenendo in considerazione tutti i limiti e principi da me esposti precedentemente. Come il primo principio ci prescrive di ricercare il maggior equilibrio tra le libertà, anche il principio da me delineato in qualche modo prescrive di ricercare un sistema fiscale che rispetti tutti i presupposti esposti precedentemente, tentando, la ricerca di un equilibrio tra tutte le esigenze.

Attraverso ciò che ho delineato è possibile valutare alla luce della ragione pubblica le politiche fiscali e nel caso esse non sia state formulate alla luce di principi giusti si può anche disobbedire. E' arrivata l'ora di dare una definizione chiara a questo principio, partendo da tutte le argomentazioni precedentemente fatte il principio può essere formulato come:

Il sistema politico è legittimato a prelevare se rispetta i criteri di legittimità e se le ragioni normative che guidano la tassazione rispettano tutti i fondamenti.

Potremmo anche definire questo principio, come, una sorta di “conseguenza normativa” che emerge dall' interconnessione di tutti i principi e presupposti delle diverse teorie normative. Questo principio, come vedremo meglio nel secondo capitolo, è da intendersi anche come un metaprincipio, che per prendere connotazione “propria” di ogni teoria va “riempito” dagli elementi specifici di ogni teoria.

Riformulando tenendo presente la specifica teoria rawlsiana:

Il sistema politico è legittimato a prelevare se rispetta i criteri di legittimità, quindi, considera i cittadini come liberi, eguali e degni di un rispetto di sé completo (tale da garantire che il cittadino si rispetti e si senta attivo nella società). Allo stesso tempo rispetta i principi di giustizia usando le risorse per garantire tutti gli elementi fondamentali, ma allo stesso tempo il prelievo stesso dovrà rispettare l'idea che il contribuente è un cittadino libero, eguale e meritevole di rispetto.

Sicuramente la formulazione del principio di *contributività* in chiave rawlsiana risulta essere abbastanza complessa. Ma allo stesso tempo tiene in sé tutti gli elementi fondamentali della teoria rawlsiana e li connette tra di loro mostrando come la tassazione sia un argomento troppo rilevante per non essere regolato da un principio normativo. La legittimità, che questo principio espone è da intendersi come la definizione rawlsiana, ma riformulata, tenendo conto di come le basi del rispetto di sé sia un elemento fondamentale.

¹⁸⁴ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 194-234.

Potremmo definire questo nuovo tipo di legittimità come, si basata, anch'essa, sull'idea che i cittadini concedono il loro consenso razionalmente, in quanto considerati liberi ed uguali, ma che, oltre questi due elementi, vada anche valorizzato l'elemento del rispetto di sé¹⁸⁵. Quest'ultimo va inteso sia come ogni legge debba rispettare il cittadino ma anche che ogni cittadino debba rispettarsi e percepirsi come membro attivo della società.

Questo principio da me trattato è in parte anticipato da quel "*Covert Principle of Justice*"¹⁸⁶ individuato da Nir Eyal e che egli individua come "fondamento nascosto" di tutti i principi rawlsiani. Il principio è esemplificato brevemente in questa citazione (per capire meglio andare al paragrafo 1.5):

Rawls employs a 'covert' principle of justice that demands that each social basis for self-respect be equalized (and, as a second priority, maximized).¹⁸⁷

Nell'articolo l'autore argomenta come se si va a "scavare" nei principi rawlsiani il rispetto di sé sia un elemento costitutivo di tutti gli aspetti della teoria, tanto da mettere in discussione la priorità delle libertà¹⁸⁸. La ricerca di un principio nascosto è la naturale conseguenza della complessità della teoria rawlsiana, infatti, come ho argomentato non si

¹⁸⁵ Berry, *John Rawls the Priority of Liberty*, cit. .

¹⁸⁶ Eyal, '*Perhaps the most important primary good': self-respect and Rawls's principles of justice*', cit., pp 197-209.

¹⁸⁷ *Ibidem*.

¹⁸⁸ Eyal, '*Perhaps the most important primary good': self-respect and Rawls's principles of justice*', cit., pp 209, pp 211-212: "We noted that: The argument of this article ran as follows. 1. Rawls employs a 'covert' principle of justice that demands that each social basis for self-respect be equalized (and, as a second priority, maximized). It can be shown that: 2. Rawls lacks a valid argument for the priority of liberty that does not rely on the 'covert' principle. Both 2 and additional considerations show that: 3. The 'covert' principle maintains lexical priority, in Rawls's eyes, over both other principles of justice. However, it turns out that: 4. Self-respect is not a primary good. Rawls's argument to the effect that it is (through defining self-respect as inclusive of confidence in one's determinate plans and capacities) is invalid. At the same time, that argument commits Rawls to the view that confidence in one's determinate plans and capacities (a different self-appraisal) is 'perhaps the most important primary good'. We noted that: 5. The content and the status that Rawls ascribes to the 'covert' principle reflect only Rawls's (false) belief that self-respect is 'the most important primary good'. Hence, to be consistent, Rawls should have ascribed that very same content and status to the distributive principle of confidence in one's determinate plans and capacities – a self-appraisal that better meets his own criteria for 'the most important primary good'. In other words, Rawls should have demanded that each social basis for confidence in one's determinate plans and capacities be equalized (and, as a second priority, maximized), ranking that principle lexically above all others; he should have made no demands concerning self-respect. This has important implications for Rawls's principles of justice because: 6. Income and wealth constitute a social basis for confidence in one's determinate plans and capacities. From 5 and 6 it follows that: 7. To be consistent, Rawls should have demanded that income and wealth be equalized (and, as a second priority, maximized), not distributed maximin. In addition, from 2, 6, and 7 and Rawls's concrete defense of the priority of liberty it follows that: 8. To be consistent, Rawls should have rejected the priority of liberty. Lastly, in conjunction with considerations mentioned above, 7 and 8 suggest that: 9. The ethical underpinnings of Rawls's politics are deeply flawed."

può scindere come Rawls intenda la libertà, la legittimità, il rispetto di sé, le caratteristiche morali del cittadino, la società come equo sistema di cooperazione ecc.

Si può affermare, che il principio di *contributività* ha in comune con il principio tracciato da Nir Eyal¹⁸⁹ l'origine. Nel senso che esso risulta essere, similmente al *Covert Principle of Justice*¹⁹⁰, una “conseguenza normativa” o un meta-principio, in quanto, deve essere “scovato” collegando tutti i presupposti rawlsiani.

Detto in poche parole, esso si origina dall'interazione di tutti i "presupposti rawlsiani", ciò li garantisce una forza normativa, così permettendo di valutare se le politiche fiscali siano legittime o no, e se rispettino tutti quegli elementi che permettono di considerare giusta una legge.

Quindi seguendo l'idea di ricercare un principio “nascosto”, il principio di *contributività* è quella “conseguenza normativa” che permette la valutazione delle leggi fiscali. La legittimità riformulata, il rispetto di sé, i principi fondamentali, la necessità di garantire i *Constitutional Essentials*, consentire il pieno mantenimento e sviluppo delle libertà e anche la stessa sopravvivenza dell'istituzione politica porta alla necessità di estrarre risorse; tutti questi elementi creano la necessità di un principio che permetta di regolare i limiti e i doveri delle politiche fiscali. Questo principio è la garanzia e il parametro migliore per comprendere se una legge fiscale è giusta o no. Se la risposta fosse negativa, data l'importanza di questo principio, si avrebbe una grave violazione da parte dell'istituzione politica, tale da poter richiedere e giustificare la disobbedienza civile¹⁹¹.

1.8. Conclusione

All'interno di questo capitolo ho evidenziato gli aspetti del pensiero di John Rawls che più saranno rilevanti per la mia argomentazione. Ho introdotto il metapprincipio, che ho

¹⁸⁹ Eyal, *'Perhaps the most important primary good': self-respect and Rawls's principles of justice*, cit., pp 197.

¹⁹⁰ Eyal, *'Perhaps the most important primary good': self-respect and Rawls's principles of justice*, cit., pp 197-209.

¹⁹¹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 365-376.

chiamato, di *contributività*, esso è elemento chiave per comprendere come le politiche fiscali non siano elementi puramente strumentali, ma elementi fondamentali di giustizia. Non si possono inquadrare né come slegati dagli elementi fattuali e "strumentali" ma allo stesso tempo si posizionano in coerenza, o dovrebbero, con i principi fondamentali. Sostanzialmente questa posizione allarga la gamma dei *Constitutional Essentials*¹⁹² e del peso che le politiche fiscali hanno nelle teorie normative. Esso non è finalizzato a interessarsi specificatamente della retribuzione, ha come risolto l'idea che i cittadini contribuiscono sapendo che verranno rispettati in quanto appartenenti a una società intesa come equo sistema di cooperazione.

Il bene di base chiamato basi rispetto di sé¹⁹³ o semplicemente rispetto di sé, deve essere rivalutato tenendo in considerazione come ogni norma e legge debba essere emanata tenendo presente come il cittadino per riuscire a esercitare il suo ruolo se non vi è il rispetto prima di se stesso, anche tutte le qualità morali che Rawls individua sono legate a questo¹⁹⁴. La fondamentale importanza che soggiace al bene di base del rispetto di sé è che è impossibile da scindere da molti presupposti e necessità del pensiero rawlsiano¹⁹⁵. Il rispetto di sé se preso come bene da sviluppare e difendere da una istituzione politica risulterà essere come fondamento dell'idea di pieno rispetto del cittadino e aprirà una nuova prospettiva sull'idea di contribuzione e sulla creazione delle leggi fiscali.

Detto ciò, il rispetto da me esposto è da intendersi come una necessaria unione tra il dover riconoscere gli altri come cittadini liberi e uguali, ma presupponendo, che il cittadino stesso dovrà percepirsi degno e rispettato e, di conseguenza, bisognerà evitare indebite intromissioni nella vita del singolo cittadino, in quanto non trattarli in maniera eguale e prelevando risorse senza uno scopo normativamente giusto si violerà i presupposti del rispetto del cittadino così minando l'idea della società come equo sistema di cooperazione. Tutto ciò risulterà essere una violazione del principio di *contributività*.

Il prelievo delle risorse fiscali deve essere subordinato alle necessità di una società democratica ma allo stesso tempo deve essere fatto solo in virtù di scopi condivisibili dalla ragione pubblica e deve rispettare il principio da me individuato, quello di *contributività*,

¹⁹² Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 206-217.

¹⁹³ Rawls, *Justice as Fairness*, cit. pp 58-60, 114.

¹⁹⁴ Eyal, 'Perhaps the most important primary good': *self-respect and Rawls's principles of justice*, cit..

¹⁹⁵ Ibidem.

per poter essere considerata legittima.

Per giustificare quello da me detto e per sviluppare un pensiero più complesso nel prossimo capitolo analizzerò diverse questioni, quali riflessioni storiche e concettuali. Ma soprattutto mi concentrerò sulla questione di come vengano interpretate le questioni fiscali nelle diverse teorie per mostrare come il principio di *contributività* possa rivedersi in altri tipi di scuole e aggiungerò alcuni strumenti concettuali che ci serviranno nel capitolo 3.

2. Tassazione e giustizia

2.1. La posizione occupata dalla tassazione nelle teorie della giustizia

Quale posizione occupano le politiche fiscali nelle teorie della giustizia? La domanda non è di semplice risposta. Come detto precedentemente tutte le istituzioni politiche, a prescindere dagli scopi “normativi” che le sostengono, per esistere e sostenersi hanno bisogno di introiti fiscali.

Anche la teoria dello stato minimo sviluppata da R. Nozick¹⁹⁶, pur essendo una teoria libertaria, deve cedere un certo margine di intervento per lo stato minimo¹⁹⁷. Questo margine sicuramente sarà un intervento minore rispetto a magari politiche fortemente re-distributive. Ma per sostenere un minimo di “sicurezza” generalizzata bisogna per forza incamerare risorse. Nozick in *Anarchia, Stato e Utopia*¹⁹⁸, non riesce a delineare in maniera chiara. In quanto, essendo che la teoria libertaria è contro i trasferimenti non volontari non si riesce a comprendere come lo stato, se pur essendo minimo, possa prelevare risorse fiscali e rimanere legittimo¹⁹⁹. Il tipo di istituzione, delineato dal libertario americano, si origina perché certo numero di persone, decidono di finanziare un’agenzia di sicurezza privata²⁰⁰. Questa “azienda”, si assumerà non solo l’onere di proteggere le persone che hanno stipulato la polizza, ma anche gli altri individui, che non pagando l’assicurazione, avranno bisogno di protezione²⁰¹. Quest’ultimi sono gli abitanti che vivono sul territorio dove questo agenzia è diventata dominante e senza un’assicurazione creerebbero soltanto

¹⁹⁶ R. Nozick, *Anarchia, stato e utopia*, Il saggiatore, Milano, 2008 trad G. Ferranti, (*Anarchy, State, and Utopia. Basic Books, New York. 1974*) pp 33-160.

¹⁹⁷ Ibidem.

¹⁹⁸ Ibidem.

¹⁹⁹ D. Elkis, *Horizontal Equity as a Principle of Tax Theory*, Yale L. & Pol’y Rev. (2006) ,pp 78.

²⁰⁰ Nozick, *Anarchia, Stato e Utopia*, cit. , pp 269-270

²⁰¹ Nozick, *Anarchia, Stato e Utopia*, cit. , pp 33-135.

problemi e inutili rischi per la compagnia²⁰².

Ma il costo per questa protezione ulteriore da chi deve essere pagata? I primi che hanno pagato per primi la polizza? Ma allora non si terrebbe conto della loro volontà? Oppure questo stato minimo in qualche modo accede a una legittimità tale da poter prelevare in maniera forzosa delle tasse vere e proprie? Per queste domande non esiste una risposta vera e propria. Ma se anche per una teoria libertaria, che per sua natura, è ostile all'idea della tassazione, comunque, in qualche modo, deve fare i conti con il problema del fisco e del prelievo, in quanto, se si assegna anche un minimo di legittimità a una qualsiasi forma di stato, esso dovrà per forza prelevare.

La sostanziale importanza dei sistemi fiscali emerge, in maniera ancora più forte, in tutte le teorie politiche di matrice egualitaria. Infatti, riprendendo la teoria rawlsiana sopra esposta, come è facile dedurre dal capitolo precedente, la tassazione non ha come scopo la sola esistenza del sistema politico che la gestisce. Ma ha oneri di tutela e rispetto per la figura del cittadino (rivedere il primo capitolo).

Le funzioni della tassazione sono normalmente tre²⁰³, la prima è legata a ricavare reddito, la seconda è legata alla redistribuzione e la terza è orientare normativamente il mercato²⁰⁴ (un esempio potrebbe essere la *carbon tax*, tassa imposta con l'obiettivo di orientare il mercato a produrre meno CO₂²⁰⁵). La tassazione è un mezzo se non lo strumento privilegiato per combattere le diseguaglianze, e queste ultime, sono considerate da molte teorie di filosofia politica come:

- un grave danno al benessere dei più svantaggiati
- un tradimento dei valori di comunità e aiuto reciproco che dovrebbero caratterizzare le liberal-democrazie e originate da un puro “caso²⁰⁶”. Ovviamente Rawls si muove su questo tracciato.

L'imposizione fiscale serve come messa in atto di quelle che dovrebbero essere le virtù

²⁰² Ibidem.

²⁰³ Avi-Yonah, *The three goals of taxation*, cit., pp 1-5.

²⁰⁴ Ibidem.

²⁰⁵ [Carbon Tax - proposta | Yezers](#), Years, 2018.

²⁰⁶ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 70-125.

civili²⁰⁷, infatti, se tutti i cittadini non collaborassero mancherebbe la “eguale” collaborazione, caratteristica che per Rawls stabilisce cosa sia un sistema politico (equo sistema di cooperazione)²⁰⁸ e la tassazione oltre a servire per la sopravvivenza base dello stato, serve proprio a questo, ad assicurare che la società si indirizzi come equo sistema di cooperazione. Quindi la tassazione non è solo uno strumento di ricavo di risorse ma un vero e proprio strumento normativo che agisce sulle persone e sulla loro identità²⁰⁹ e come essi si percepiscono nella società. Se un individuo non si sente rispettato nel suo essere un cittadino ed eguale agli altri come potrebbe essere soddisfatto del suo “ruolo”?

Di conseguenza, non possiamo accettare che le politiche fiscali siano un semplice mezzo “tecnico” e normativamente “neutro” per ricavare risorse, ma sono leggi che influenzano fortemente la vita degli individui e come essi si percepiscono all’interno della società²¹⁰. Il problema della tassazione può inquadrare come la manifestazione del problema fondamentale della giustizia²¹¹, cioè è, quali oneri ci dobbiamo a vicenda²¹².

Ci possono essere risposte diverse al problema di quanti oneri ci dobbiamo e come impostare la società dal punto di vista fiscale. Il punto di vista esposto da Nagel e Murphy è caratterizzato dall’idea che la società e i cittadini, che la compongono, hanno la priorità rispetto alla proprietà privata²¹³, cioè è da intendersi come l’idea che quest’ultima sia un prodotto delle istituzioni e che deve essere legata all’idea di redistribuzione dei bisogni dei primi²¹⁴. Quindi non si può parlare di giusto in quanto meritato e basta²¹⁵, ma bisogna prima pensare a come la società ha deciso di distribuire i guadagni del benessere sociale.

²⁰⁷ R. A. Dahl, *I dilemmi della Democrazia Pluralista*, Il Saggiatore, Milano, 1988, (*Dilemmas of Pluralist Democracy*, Yale University Press, New York and London, 1982), pp 123--182.

²⁰⁸ Rawls, *Justice as Fairness*, cit. pp 117-118.

²⁰⁹ Tsilly Dagan, *The currency of Taxation*, Fordham Law Review, Vol 84 Issue 6 art 7, 2016.

²¹⁰ Avi-Yonah, *The three goals of taxation*, cit..

²¹¹ P. Vallentyn, *Brute Luck, Option Luck, and Equality*, Vol. 112, No. 3, Symposium on T. M. Scanlon's What We Owe to Each Other (2002), pp. 529-557.

²¹² Vallentyn, *Brute Luck, Option Luck, and Equality*, cit pp 530: “The concept of justice is construed in several different ways: as rightness of institutions, as rightness of distributions, as coercively enforceable duties, as what we owe others (as opposed to what we owe ourselves or owe impersonally), and as fairness (i.e., what we owe others in purely comparative terms). Here I am concerned with justice in the sense of what we owe others. So understood, justice is not concerned exclusively with the comparative issue of ensuring that individuals with equal claims get equal benefits (fairness). It is also concerned with ensuring that the claims of individuals are fully met (noncomparative justice)”.

²¹³ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., pp 12-39.

²¹⁴ Ibidem.

²¹⁵ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., pp 40-55, 56-75, 96-129.

Sostanzialmente prima c'è il dovere che abbiamo verso gli altri²¹⁶ e poi ciò che rimane è nostro e si può definire proprietà del soggetto e sua di “diritto”, ma questo, può essere solo dopo la tassazione²¹⁷.

I libertari²¹⁸ affermano invece l'esatto contrario; è la proprietà privata del singolo individuo che precede l'esistenza della società. Il libertarismo è una visione minimale degli oneri che gli individui hanno nei confronti degli altri²¹⁹, ma, essi, non sanno dare una risposta adeguata al problema della proprietà²²⁰, come essa, seguendo l'argomentazione di Nagel e Murphy, sia assicurata da un'istituzione politica e quindi sia ontologicamente seconda allo stato²²¹. Per i due autori non si può escludere dalle teorie della giustizia politica il problema della tassazione²²², in quanto, troppo legato a tutti i problemi che caratterizzano le teorie della giustizia²²³.

Un esempio può essere: come si possono sostenere i diritti senza che il sistema politico prelevi “risorse” dalla società (o struttura di base)? Come si può escludere dal problema della giustizia politica, il problema del sistema di tassazione giusto? Come vedremo in seguito, il problema della tassazione è strettamente legato a come le teorie della giustizia concettualizzino la legittimità e ai principi che devono normativamente regolare una società “buona” e giusta²²⁴.

Non si può negare che i principi di giustizia delle teorie politiche abbiano a che fare con la tassazione. Questo perché, il problema delle politiche fiscali si configura nel tenere insieme molti elementi ricorrenti delle teorie politiche normative²²⁵, quali i problemi legati alla legittimità, come si definisce lo scopo dell'ordinamento politico, come si concepiscono i limiti del potere dello stato²²⁶ ecc. E senza dimenticare le ragioni fattuali della tassazione, gli stati necessitano di risorse per esistere e mantenersi, di conseguenza, hanno la necessità

²¹⁶ Vallentyne, *Brute Luck, Option Luck, and Equality*, cit. pp 530

²¹⁷ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., pp 12-39.

²¹⁸ R. Nozick, *Anarchia, Stato e Utopia*, cit. , pp 27-160.

²¹⁹ Ibidem.

²²⁰ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., pp 12-39, 40- 73.

²²¹ Ibidem.

²²² Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., pp 12-39.

²²³ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., pp 40-75.

²²⁴ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. *Liberalismo Politico e Justice as Fairness*.

²²⁵ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit..

²²⁶ Gallo, *Le Ragioni del Fisco*, cit. pp 34-58, 101-128, 129-147.

di prelevare dalla società civile questi mezzi per mantenersi.

Nel paragrafo 2.4 mostrerò come ogni teoria politica normativa imposti il problema della tassazione e evidenzierò come esso sia un problema di importanza normativa non escludibile e non liquidabile. Ma prima di procedere a ciò dovrò analizzare dei concetti di fondamentale importanza per il problema della tassazione.

2.2. *Equal Equity* e *Vertical Equity*. Come la giustizia politica si osserva come unicum

Abbiamo parlato di sforzo contributivo, ma esso come va distribuito tra la popolazione? E come va intesa l'equità nel fisco?

Due sono i principi che vengono applicati per regolare la tassazione. La *horizontal equity* e la *vertical equity*²²⁷. Questi, però, non sono da considerarsi principi opposti ma bensì possono essere legati strettamente tra di essi.

Whereas the label “vertical equity” refers to a normative question, the label “horizontal equity” states a normative conclusion: People with the same incomes (or other relevant economic measure) should pay the same amount of tax. However, these two dimensions of tax equity are not really distinct. Horizontal equity is just a logical implication of any traditional answer to the question of vertical equity. If tax justice is fully captured by a criterion that directs the government to tax each level of income at a certain rate, it simply follows that people with the same pre tax incomes should be taxed at the same rate.²²⁸

L'idea *vertical equity* prescrive che chi ha un introito maggiore paghi di più di chi a meno (in sostanza questa idea è il principio di progressività fiscale). Un esempio semplice, chi guadagna 100000 euro dovrà pagare un'aliquota del 20% mentre chi guadagna 50000 ne pagherà una del 10%. L'*horizontal equity*, coerentemente, prescrive che tutti i cittadini che hanno lo stesso reddito devono pagare lo stesso ammontare di aliquote. Nagel e Murphy concordano su questa prospettiva²²⁹. Potremmo definire che il principio *vertical equity* è il

²²⁷ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit. pp 12-39.

²²⁸ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit. pp 37.

²²⁹ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit. pp 13-15.

principio superiore mentre il *horizontal equity* è più un'applicazione²³⁰.

Questa affermazione non è condivisa da tutti.²³¹ Il principio della *horizontal equity* è molto ambiguo; infatti se applicato insieme alla *vertical*, risulta essere aderente a una visione egualitaria delle politiche fiscali²³². Ma, nel caso si interpreti il problema dell'uguaglianza in maniera diversa, esso risulta essere un principio non coincidente con le visioni liberal-democratiche. Un esempio potrebbe essere la visione che ha Von Hayek sulla tassazione, sostanzialmente, una *flat tax*²³³ che è disegnata come una sorta di *horizontal equity* a tutti i cittadini, in quanto, la sua teoria non prende in molta considerazione le differenze di reddito²³⁴ e tutti devono contribuire allo stesso modo.

Una qualsiasi teoria politica normativa imposta il problema della tassazione partendo dai principi²³⁵. Essi sono identificati e caratterizzati da come la teoria si costruisce e su quali presupposti si basa, la costruzione della teoria passa prima nella definizione di vari elementi, legittimità, fini dello stato ecc, ma sintetizzando, le teorie politiche normative devono determinare principi che regolino i rapporti tra gli individui, la società e i fini e poteri dello stato. Sostanzialmente la tassazione è da inserire in un insieme di principi e di funzioni che caratterizzano la società politica. La questione principale è che bisogna valutare tutti questi elementi in virtù di un complesso insieme di principi, funzioni e elementi fattuali²³⁶. Degli esempi possono essere: come conciliare l'uguaglianza e la libertà, come rendere effettivamente i cittadini un insieme che cooperi e abbia una cultura civile tale da difendere le istituzioni, tutto questo unite ai problemi empirici di fattibilità (scarsità di risorse, istituzioni non perfette ecc.).

Il motivo che mi ha spinto a scrivere questo paragrafo è la necessità di mostrare come esistano termini specifici strettamente legati ai principi normativi, che si applicano, alla tassazione. Questi termini, sono filosoficamente pregni, in quanto, per decidere cosa sia l'uguaglianza di status è necessario analizzare e spiegare il concetto in maniera filosofica

²³⁰ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit. pp 37-39.

²³¹ Elknis, *Horizontal Equity as a Principle of Tax Theory*, cit. pp 78.

²³² Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., pp 130-141.

²³³ Fried, *The Puzzling Case for Proportionate Taxation*, 2 CHAP. L. REV. 157, 1999.

²³⁴ *Ibidem*.

²³⁵ Tyler A. LeFevre, *JUSTICE IN TAXATION*, Law Journal Library More Information, Vermont Law Review 41 Vt. L. Rev. 2016-2017, pp 764- 798. pp 774-787.

²³⁶ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., pp 12-75.

²³⁷. Lo stesso concetto di *horizontal equity*²³⁸ può avere contenuti diversi a seconda di come si interpreti il concetto di uguaglianza²³⁹ o benessere/reddito²⁴⁰. La necessità di sviscerare questi concetti è la prova ulteriore della necessità di riflettere normativamente sulle leggi fiscali. Questo argomento si scaglia contro chi, pensa ingenuamente, che i discorsi fiscali sia puramente tecnici e senza risvolti filosofici e valoriali²⁴¹.

2.3. Diverse Teorie: Diversi approcci

In questo paragrafo metterò in evidenza come le diverse teorie politiche normative si pongano dinanzi al problema della tassazione. Ho deciso di scrivere questo paragrafo per mostrare come da determinati principi si arriva a impostare in maniera profondamente diversa il problema della tassazione.

Prima di passare a esporre le teorie politiche normative più contemporanee, introdurrò, brevi riferimenti del pensiero storico filosofico sul problema della tassazione, per mostrare come già i primi autori che rifletterono sui problemi della filosofia politica fecero emergere riflessioni sulla questione “fiscale”.

Partendo con il più classico dei testi di filosofia politica, *La Repubblica*²⁴² di Platone. Il primo riferimento alla l’idea di tassazione è dato da Trasimaco (il difensore dell’idea di giustizia come utile del più forte²⁴³) che definisce la tassazione come:

[...] ogni volta che si associano un giusto e l'ingiusto, non troverai mai che allo sciogliersi della società il

²³⁷ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., pp 12-39, 96-129, 173-190.

²³⁸ Elknis, *Horizontal Equity as a Principle of Tax Theory*, cit..

²³⁹ Ronald Dworkin, *What is Equality? Part 2: Equality of Resources*, Philosophy & Public Affairs, Autumn, 1981, Vol. 10, No. 4, 1981, pp. 283-345.

²⁴⁰ Elknis, *Horizontal Equity as a Principle of Tax Theory*, cit.: “Whereas all modern worldviews hold that social position should not be a formal barrier, the Liberal conception of equality claims that social position should not even indirectly influence individuals' abilities fully to develop their natural talents. Thus, while both Libertarians and Liberals would reject a formal barrier limiting admission to a profession to the children of guild members, only Liberals would disapprove of a situation in which certain individuals, due to the social or economic standing of their parents, are better trained for desired professions and thus enjoy an advantage over their competitors.” pp 68-72

²⁴¹ Hamlin, *What Political Philosophy Should Learn from Economics about Taxation*, Taxation and Political Philosophy, 2018

²⁴² Platone, *La Repubblica*, Laterza, Bari, 1966.

²⁴³ Ibidem.

giusto ci guadagni sull'ingiusto, bensì che ci perde. Poi, nei rapporti con lo stato: quando ci sono tributi da pagare, il giusto a parità di condizioni paga di più, l'altro di meno: e quando c'è da ricevere, l'uno non guadagna nulla e l'altro molto.²⁴⁴

Per Platone questo non è il modo giusto di definire la giustizia politica. Nel progetto della *Kallipolis*²⁴⁵ la tassazione spetterà alla classe più bassa della città, i produttori sono gli unici a mantenere la proprietà privata e di conseguenza, il loro scopo, è quello di mantenere le altre due classi, quelle superiori²⁴⁶. Potremmo azzardare che nel caso della posizione sostenuta da Trasimaco, la sua enunciazione sul problema della tassazione non sia corretta in quanto non rispetta gli standard di giustizia ma solo il capriccio dei potenti²⁴⁷, ovviamente questo, prendendo come vero la posizione platonica. Potremmo affermare che il principio di Trasimaco non permetta la concettualizzazione corretta di un principio di *contributività*. Comunque a Trasimaco va riconosciuto il merito di aver enunciato un “principio” coerente rispetto alla sua prospettiva.

Anche l'allievo di Platone, Aristotele, ha lasciato utili riflessioni sul tema della tassazione nei due testi chiamati *La Politica*²⁴⁸ e *Nell'Etica Nicomachea*²⁴⁹:

E' ragionevole perciò che aspirino agli onori i nobili, i liberi, i ricchi: e infatti devono essere liberi di pagare le tasse (non potrebbe esistere uno stato di poveri, come neppure di schiavi)²⁵⁰

La tassazione per Aristotele deve essere applicata a tutti i proprietari, i cittadini veri e propri, chi può votare²⁵¹. Qui si può osservare come l'essere cittadino dia il privilegio di

²⁴⁴ Platone *La Repubblica*, cit. pp 48 [Libro I, 344 b-e].

²⁴⁵ Platone *La Repubblica*, cit. : termine col quale Platone definisce la città giusta, cioè quella retta dai filosofi e divisa in tre classi gerarchiche. Produttori, Guerrieri/Protettori e Filosofi è in questo ordine che la società politica deve essere divisa per Platone, tutti con il proprio ruolo. pp 63-160 [Libro I-V]

²⁴⁶ Platone, *La Repubblica*, pp 63-160 [Libro I-V], per Platone i produttori sono la classe bassa, il loro compito è la produzione e lo sviluppo economiche. Le risorse prodotte da questo gruppo serviranno per mantenere le due classi superiori, quella dei guerrieri e quella dei filosofi. Questi ultimi sono la classe di governo vera e propria.

²⁴⁷ Platone *La Repubblica*, cit, pp 63-160 [Libro I-V].

²⁴⁸ Aristotele, *Politica*, Laterza, Roma-Bari, 1993, Trad R. Laurenti.

²⁴⁹ Aristotele, *Etica Nicomachea*, Laterza, Roma-Bari, Bari, 1999, Trad. C. Natali.

²⁵⁰ Aristotele, *Politica*. cit. pp 95.

²⁵¹ T. Dimopoulos, *Theories and philosophy of property taxation*, NUP Academic Publications - Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις ΠΙΝ, 2015: “ [...] Aristotle regards the whole system of governance as a single entity entitled to oversee the existence of democracy and the rule of law. As a result, he advocates, for the elimination of sleaze in the system and adherence to democracy to ensure the ruled, and the poor gets the maximum out of the system. For this reason, Aristotle considers property as the focal point for ensuring the prevalence of both democracy and the rule of law in any state. This is achieved by ensuring there is equality in administration of power. The poor should not feel marginalized by the few rich or oppressed with heavy taxation burden. (Aristotle and Keyt, 1999, p 102). He exemplifies that as part of a household, property should have a

decidere la direzione politica della città, in quanto per Aristotele il regime buono è la *politeia*²⁵², che potremmo sintetizzare come il governo della classe media. Ai cittadini viene imposto il dovere pagare le tasse per mantenere lo stato e per impedire l'accumularsi di ricchezze e di far perdere l'equità tra i cittadini²⁵³. Uno squilibrio fiscale tra i cittadini, porterebbe a una maggiore influenza dei ricchi, e alla possibile degenerazione del regime in un altro tipo meno "giusto"²⁵⁴. Possiamo affermare che Aristotele anticipa l'idea che lo stato abbia dei doveri da rispettare–nel suo caso il raggiungimento della vita buona per tutti i cittadini–ma allo stesso tempo il cittadino abbia l'obbligo di sostenere l'ordinamento istituzionale.

Per quanto riguarda il pensiero medievale, non essendo un esperto, prenderò come esempio il "riassunto" fatto da M. Oakeshott in *Lezioni di Storia del Pensiero Politico*²⁵⁵. Questi, tracciando gli elementi essenziali del pensiero medievale, fa emergere come per i pensatori dell'epoca la tassazione fosse un argomento fondamentale e le istituzioni politiche dell'epoca dovessero rispettare oneri normativa stringenti per poter "estrarre" risorse dalla popolazione:

[...] pagare una tassa significava cedere ciò che si possedeva, e come tale richiedeva il consenso. La teoria della tassazione medievale si basava sul presupposto che il re, a parte le quote di servizi riguardanti il possesso della terra, non potesse imporre una tassa salvo che non avesse preventivamente raggiunto un'intesa con quelli obbligati a pagarla. E i parlamenti erano uno strumento con cui si prefiggeva di raggiungere questa intesa [...]²⁵⁶

Questa citazione rivela come nel pensiero politico medievale, per poter imporre una tassa, il "sovrano" doveva relazionarsi con il vincolo del "consenso" dei tassati. In sintesi vi era la ricerca di una legittimità e di normatività. Il re era legittimato a "prelevare" se e solo se aveva delle buone ragioni da portare ai parlamenti e delle ragioni, normativamente valide, per poter applicare un'imposta²⁵⁷.

manager within the circles of the state. Furthermore, Aristotle views property as a significant factor that has a lot of importance to the development of a state. This is also true to the modern societies and economies when trying to develop a sophisticated economic system." pp 3.

²⁵² Aristotele, *Politica*. cit.

²⁵³ Dimopoulos, *Theories and philosophy of property taxation*, cit. pp 1-5.

²⁵⁴ Aristotele, *Politica*. cit. [Libro IV-VI].

²⁵⁵ M. Oakeshott, *Lezioni di Storia del Pensiero Politico*, Jouvence, Milano, 2021 trad S. Pupo (*Lectures in the History of Political Thought*, Imprint Academic, 2006).

²⁵⁶ Oakeshott *Lezioni di Storia del Pensiero Politico*, cit. pp 336.

²⁵⁷ Ibidem.

Un passo successivo nel pensiero filosofico riguardo il problema della tassazione è stato fatto da Thomas Hobbes. Per l'autore inglese, la tassazione deve essere applicata sui beni di consumo²⁵⁸. Questo perché, tutti i cittadini usufruiscono del beneficio dello stato che tutela la vita e la proprietà e di conseguenza tutti debbono contribuire equamente. Per cogliere meglio il pensiero dell'autore inglese è meglio utilizzare le sue parole:

[...] quando sono tassate le cose stesse, che ciascuno, nel consumare il suo patrimonio privato, per il suo fatto stesso di consumare, assolve senza accorgersene al suo suo obbligo verso lo stato, in rapporto non alle cose che ha, ma che ha avuto, per il beneficio dello stato [...] mentre il secondo è conforme alla ragione e al dovere²⁵⁹

Hobbes prevede come tassa più adeguata per il mantenimento dello stato una sorta di imposta, che ricorda molto l'IVA²⁶⁰, sui prodotti di consumo, non solo per motivi economici ma bensì per motivi “normativi”. Lo stato, o meglio il Leviatano²⁶¹, garantisce la pace e la sicurezza a tutti i suoi cittadini, ed essi, devono contribuire in maniera uguale a prescindere che alcuni da questa pace stiano meglio o peggio di altri²⁶². La garanzia di sicurezza e pace è un bene talmente prezioso che è ininfluente che alcuni traggano più benefici di altri²⁶³, tutti, comunque, vivendo sotto la protezione del Leviatano stanno meglio che in un modo senza istituzione politica, dove vige lo stato di natura²⁶⁴. Sostanzialmente la garanzia di sicurezza che garantisce il Leviatano²⁶⁵ è un criterio abbastanza forte da rendere tutti i cittadini sufficientemente eguali da pagare, il sostentamento del *Leviatano*, attraverso l'acquisto di vari prodotti ai quali verrà imposta una tassa per la vendita. I cittadini si differenzieranno per la somma da pagare allo stato solo in virtù della quantità dei prodotti acquistati²⁶⁶.

²⁵⁸ T. Hobbes, *De Cive*, Editori Riuniti, Roma, 2014. (*Elementa Philosophica De Cive* 1642).

²⁵⁹ Hobbes, *De Cive*, cit. pp 199; Interessante come Hobbes anticipi un dibattito molto attuale, egli rigetta l'idea che l'uguaglianza debba essere totale, egli osserva come solo una protezione minima legittimi lo stato a trattare tutti in maniera uguale. Le differenze economiche per Hobbes non sono un problema rilevante per lo stato.

²⁶⁰ Per l'appunto IVA sta per Imposta sul valore aggiunto, ed è un'imposta che grava sui consumatori finali. Esistono diverse categorie di prodotti con aliquote diverse. Approfondirò questo argomento nel paragrafo 3.4. Per introdurre l'argomento, vedere: [IVA | Informazione Fiscale](#), Informazione Fiscale.

²⁶¹ T.Hobbes, *Leviatano*, Laterza, Bari, 1989 trad A. Lupoli (*Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil*, 1651). Termine col quale Hobbes definisce lo Stato assoluto da lui descritto nel testo citato in nota. pp 137-288.

²⁶² Hobbes, *De Cive*, pp 198-199.

²⁶³ Ibidem.

²⁶⁴ Hobbes, *Leviatano*, cit. pp 99-131

²⁶⁵ Ibidem.

²⁶⁶ Hobbes, *De Cive*, cit. pp 199

Dopo aver esposto i primi riferimenti, da me individuati, sulla questione della tassazione dal punto di vista filosofico, tra poche righe inizierò ad analizzare il problema alla luce delle teorie politiche più "contemporanee".

Come già argomentato, il problema delle politiche fiscali non è e non deve ridursi a un semplice problema di "efficienza"²⁶⁷, infatti, anche se questo fosse l'obiettivo, dovrebbe essere prima giustificato normativamente. Ovviamente non inserirò tutte le posizioni esistenti e dovrò fare delle semplificazioni per costruire macro gruppi allo scopo evidenziare al meglio le diverse posizioni "disponibili".

- Libertarismo/Liberismo: Prendendo come esponente principale delle posizioni liberiste²⁶⁸ Von Hayek. La posizione che l'autore austriaco prende riguardo al tema della tassazione è semplice e coerente rispetto alle sue posizioni di filosofia politica normativa. La sua visione del problema può essere riassunta come la necessità che l'intervento dello stato in tutti gli aspetti sociali sia minimo. Lo stato ha come unico suo scopo il rispetto di queste leggi minime²⁶⁹. La tassazione per Hayek deve essere un'aliquota proporzionale tale che non vada a modificare le dinamiche del mercato²⁷⁰, ma è anche vero che per Hayek una certa *no-taxzone* deve esistere²⁷¹ questo per lo stesso motivo del perché, per l'autore austriaco, debba esserci un reddito minimo universale (*universal basic income*, detto UBI)²⁷², per contrastare la povertà assoluta. Essa, anche per l'autore Liberista è un male, che deve essere risolto, e se fatto con un reddito minimo universale si potrà contrastare senza minare l'efficienza del mercato²⁷³. La società deve sostenere un minimo chi rimane fuori dal mercato,

²⁶⁷ Hamlin, *What Political Philosophy Should Learn from Economics about Taxation*, cit. (2018).

²⁶⁸ W. Kymlicka, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, Feltrinelli Milano, 1996 trad R. Rini. (*Contemporary Political Philosophy. An introduction*, Clarendon Press, Oxford, 1990). pp 110-179. Uso la definizione delle posizioni libertarie e neo-liberali come liberiste, come fatto nel saggio citato in questa nota.

²⁶⁹ Fried, *The Puzzling Case for Proportionate Taxation*, cit.: "Hayek provided the classic argument for deriving proportionate rates from a benefits theory of taxation: "a person who commands more of the resources of society will also gain proportionately more from what the government has contributed" to the provision of those resources, and taxation ought to be levied in proportion to the benefits so provided." The first big problem in assessing the case for proportionate taxation under a social contractarian view of the state is that almost none of the proponents of proportionality on (vaguely) libertarian grounds, from Adam Smith on down, have in fact supported proportionate taxation. A true flat-rate tax would tax all income (or consumption, as the case may be) starting with the first dollar, at the same rate.", pp 159-160.

²⁷⁰ Fried, *The Puzzling Case for Proportionate Taxation*, cit., pp 159-168.

²⁷¹ Ibidem

²⁷² F. A. von Hayek, *Legge, legislazione e libertà*, Il Saggiatore, Milano, 1986 trad. it di P.G. Monateri, (*Law, Legislation and liberty*, Routledge & Kegan, London), pp 290-297.

²⁷³ Ibidem.

ma senza distorcere l'efficienza di quest'ultimo. Non bisogna escludere, anche, il fatto, che l'*UBI* (universal basic income) è la forma di redistribuzione meno paternalistica che esista, non specifica come l'individuo debba spendere il denaro che ricava ed è da intendersi come un reddito individuale e privato²⁷⁴. Quindi un'idea di welfare privata e individualistica. Non c'è spazio per il concetto di cittadino alla Rawls e di società come equo sistema di cooperazione, per i Liberisti, la società emerge dagli individui²⁷⁵ che scambiano tra di loro e fanno emergere le norme giuridiche e la società stessa²⁷⁶. Sintetizzando, e prendendo come esempio la posizione di Bruno Leoni, il diritto è da intendersi come una pretesa di conformità²⁷⁷ alle norme che si generano in maniera spontanea tra le interazioni tra gli individui, quindi attraverso l'emergere di un ordine spontaneo e non diretto dall'alto²⁷⁸. Si potrebbe tranquillamente affermare che per questi autori l'individuo ha una priorità ontologica sulla società. E per questo penso si possa affermare che per quanto molte delle argomentazioni liberiste sull'efficienza del mercato come modo migliore per “creare” il benessere economico, l'importanza che ha l'individuo nella teoria di Von Hayek lo posiziona in punto un pò intermedio tra una teoria utilitaristica (l'idea che il mercato sia efficiente e crei benessere) e una visione liberale intesa come tutela dei diritti (lo stato non deve intervenire nella vita dell'individuo e nelle sue scelte).

Per quanto riguarda le posizioni Libertarie minarchiche²⁷⁹ alla R. Nozick²⁸⁰, come già esposto brevemente all'inizio di questo capitolo, il problema riguardo la tassazione risulta essere molto più ambiguo. Per l'autore americano gli scambi per essere “convalidati” devono essere volontari²⁸¹. Ma nel caso di uno stato minimo che garantisca anche ai non abbienti la protezione non è specificato chi debba

²⁷⁴ Parijs, Vandergoht, *Il reddito di base: Una proposta radicale*, cit. pp 11-53.

²⁷⁵ Hayek, *Legge, legislazione e libertà*, cit. pp 307-363.

²⁷⁶ Hayek, *Legge, legislazione e libertà*, cit. pp 13-180.

²⁷⁷ B. Leoni, *La Libertà e La Legge*, Liberilibri, Macerata, 1991 Trad M. C. Pievatolo (Freedom and the Law, William Volker Fund, 1961) . pp 149-220.

²⁷⁸ Hayek, *Legge, legislazione e libertà*, cit.

²⁷⁹ Nozick, *Anarchia, Stato e Utopia*, cit. (1974), 269-270.

²⁸⁰ Ho deciso di non inserire le teorie Libertarie come quelle esposte da Rothbard (M. Rothbard, *L'etica della libertà*, Liberilibri, trad L. M. Bassani, Macerata 1996, *The Ethics of Liberty*, Humanities Press, New York, 1982), in quanto, esse si configurano come teorie anarco-capitaliste e ogni prelievo involontario equivale ad un furto contro l'individuo .

²⁸¹ Nozick, *Anarchia, Stato e Utopia*, cit. , pp 269-270.

pagare a loro il servizio di protezione soprattutto tenendo a mente l'idea della giustizia intesa come giusto titolo²⁸².

- Utilitarismo: Per quanto riguarda le posizioni sostenute dai utilitaristi, essi hanno un'opinione ancora più chiara di che ruolo debba avere la tassazione, aumentare il benessere generale²⁸³. Tutte le *policy* fiscali debbono avere questo criterio normativo alla base, la tassazione buona è quella che rispetta quel criterio. Anche se vi è da fare un distinguo tra i vari tipi di utilitarismo. Nel caso della posizione sostenuta da J. Bentham²⁸⁴, detto Utilitarismo della Media²⁸⁵, il principio guida è proprio quello esposto all'inizio, l'importante è aumentare la media generale del "piacere" non importa se ci sono individui che avranno un bassissimo livello di utilità, l'importante è che il piacere medio nello stato T2 sia maggiore che al tempo T1²⁸⁶.

Un altro discorso è per l'utilitarismo della "regola"²⁸⁷, il quale il principale autore è l'economista Harsanyi²⁸⁸. L'utilitarismo della regola tradisce l'estrema "semplicità" dell'utilitarismo classico²⁸⁹, che rimuove qualsiasi altro principio all'eccezione del principio di utilità. Per l'utilitarismo della regola il principio di utilità va applicato dopo aver selezionato principi e regole generali alle quali andrà applicato il principio di utilità²⁹⁰. La posizione dell'utilitarismo della regola può essere sintetizzata così:

"L'utilitarismo della regola afferma invece che un'azione è moralmente giusta se e solo se essa è conforme alla regola morale corretta applicabile alla situazione di fatto esistente. Esso identifica la regola morale corretta con quella particolare regole comportamentale che darebbe la massima utilità sociale prevista se essa fosse seguita da tutte le persone moralmente motivate in tutte le situazioni analoghe"²⁹¹.

²⁸² Nozick, *Anarchia, Stato e Utopia*, cit. (1974), pp 74-105

²⁸³ S. Veca, *La filosofia politica*, Laterza, Bari, (1998), pp 37-48.

²⁸⁴ Ibidem.

²⁸⁵ Ibidem.

²⁸⁶ Ibidem.

²⁸⁷ Ibidem.

²⁸⁸ J.C. Harsanyi, *L'utilitarismo*, Il Saggiatore, Milano, 1988, trad M. Piccone.

²⁸⁹ Veca, *La filosofia politica*, pp 37-48.

²⁹⁰ Harsanyi, *L'utilitarismo*, cit. pp 70-76, 93-104.

²⁹¹ Harsanyi, *L'utilitarismo*, cit. pp 93.

Sostanzialmente l'utilitarismo della regola impone al legislatore la creazione la creazioni di leggi, in questo caso che riguardano il sistema fiscale, che generalmente aumenta il benessere complessivo. Mentre per quanto riguarda l'utilitarismo classico basterà scegliere il sistema che risulta più efficiente nell'aumentare il "piacere" medio generale²⁹².

- **Egualitarismo Liberale/ Liberal-democratici:** Per quanto riguarda quelli che io chiamerò Liberal-democratici o Egualitaristi Liberali il discorso, come già esposto nella prima parte, è diverso. Come già affermato nella prima parte del testo l'idea della società come equo sistema di cooperazione porta con sé degli oneri maggiori rispetto alle teorie sopra esposte, infatti, quando si disegna le norme fiscali in questo sistema filosofico si fa riferimento a un'idea di egualitarismo liberale²⁹³.

Riassumendo velocemente, questa posizione prova a conciliare il desiderio di libertà e la necessità dell'uguaglianza²⁹⁴. Sostanzialmente la tassazione ha la funzione di garantire che l'arbitrarietà²⁹⁵ delle doti naturali (in quanto quest'ultime non sono meritate ma puramente casuali, esse risultano essere ingiuste, arbitrarie) non porti a radicali diseguaglianze²⁹⁶. Tutti i partecipanti a questa teoria tendono a riconoscere come principio più o meno simile a quello di differenza (se non proprio quest'ultimo)²⁹⁷. La violazione e la redistribuzione è fatta solo per poter garantire il rispetto delle libertà e dell'uguaglianza e per aumentare il benessere di chi è meno avvantaggiato²⁹⁸. Bisogna anche comprendere come per Rawls, autore principale di questa "famiglia" la società porta vantaggi a tutti e, di conseguenza, tutti devo contribuire in maniera eguale, quindi, implicitamente con diverse aliquote, tali, da

²⁹² Kymlicka, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, cit., pp 19-62.

²⁹³ Rawls, *Una Teoria della Giustizia*, pp 70-125.

²⁹⁴ Kymlicka, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, cit. pp 63-109.

²⁹⁵ Ibidem.

²⁹⁶ Kymlicka, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, cit.: "Se è vero che nessuno deve avvantaggiarsi delle diseguaglianze naturali immeritate, è vero anche che possono esservi casi in cui questi vantaggi arrecano beneficio a tutti. Nessuno merita di beneficiare dei propri talenti naturali, ma consentire a qualcuno di beneficiare non sarà ingiusto se questo privilegio lavorerà a vantaggio di coloro che nella 'lotteria naturale' sono stati meno fortunati.", pp 71

²⁹⁷ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., pp 96-141, 173-190.

²⁹⁸ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 25-125.

dover garantire che tutti mettano proporzionalmente il proprio²⁹⁹.

Lo scopo di questo tipo di teoria è conciliare la libertà e l'uguaglianza³⁰⁰, e la tassazione, in qualche modo, la perfetta rappresentazione³⁰¹ di uno strumento adatto a perseguire questo scopo.

- Comunitarismo: Per quanto riguarda la corrente del Comunitarismo³⁰², anche qui dovrò stringere e semplificare, il problema della tassazione si configura perfettamente come essi definiscono il problemi di filosofia politica, che si può esemplificare come, non può esistere un paradigma universale per risolvere i problemi di natura normativa ma queste questioni vanno analizzate tenendo conto la dimensione contestuale, intesa come insieme di tradizioni e modi di vivere, identificata in una “sfera” culturale precisa³⁰³.

Quindi gli oneri fiscali dipendono da come una società individua quanto lo stato può lecitamente prelevare, come, si identifica cosa può o non può essere tassato. Sostanzialmente è solo un problema culturale, non c'è una risposta normativamente valida³⁰⁴. Per M. Walzer, infatti, esistono tre modi di ridistribuire i beni³⁰⁵ (nel paradigma comunitario, e non solo, non sono ascrivibili esclusivamente a bisogni e beni materiali):

[...] primo, del potere del mercato (per esempio il blocco degli scambi disperati e l'incoraggiamento dei sindacati); secondo, direttamente del denaro, attraverso il sistema fiscale; terzo dei diritti di proprietà e delle implicazioni della proprietà [...]³⁰⁶

I tre tipi di redistribuzione, verranno scelti e implementati dal potere politico, a

²⁹⁹ Schaller, *Rawls, the Different Principle, and Economic Inequity*. cit.

³⁰⁰ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 70-125.

³⁰¹ Sugin, *Theories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems*, cit..

³⁰² Veca, *La filosofia politica*, pp 82-101.

³⁰³ Walzer, *Sfere di giustizia*, cit.: “La natura dei significati sociali è storica; perciò col tempo cambiano le distribuzioni e le distribuzioni considerate giuste (o ingiuste). Certi beni chiave hanno, a dire il vero, una sorta di struttura normativa caratteristica che si ripete (ma non sempre) nel tempo. ”, pp 21 e Kymlicka, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, cit.1990), pp 231-261.

³⁰⁴ Kymlicka, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, cit.

³⁰⁵ Walzer, *Sfere di giustizia*, cit., pp 22- 40, 91.

³⁰⁶ Walzer, *Sfere di giustizia*, cit., pp 128

seconda, delle esigenze e della cultura³⁰⁷. Quindi dai diversi aspetti caratterizzanti della comunità in questione e dalle riflessioni svolte partendo dagli elementi fondanti della cultura sociale³⁰⁸. I comunitaristi negano il classico approccio liberale dell'individuo disincarnato e scevro da legami culturali, essi preferiscono una concezione più complessa e sfaccettata a seconda dei diversi contesti culturali³⁰⁹. Potremmo affermare che, il problema della tassazione, può essere risolto, dal loro punto di vista, come un'applicazione dei concetti generati dalla cultura e tenendo a mente il loro modo di relazionarsi al problema del cittadino³¹⁰, definito, non nella classica visione liberale³¹¹.

- Marxismo: Credo che sia utile esporre anche cosa le teorie Marxiste "prescrivono" e interpretano la tassazione. Anche qui la sinterizzazione sarà più sbrigativa.

Per le teorie marxiste l'economia di mercato è un sistema sistematico di sfruttamento che espropria dal lavoratore il *plus-valore* che esso produce nel lavorare. La proprietà privata è una costruzione ideologica borghese, ed, infatti, serve per avallare e sostenere la classe capitalistica e l'economia di mercato. Come Marx espone nel Manifesto³¹² la “scala” di riforme che il proletariato dovrà svolgere per raggiungere la società giusta, prevede dei punti a noi utili per comprendere cosa questa corrente di pensiero pensi sulle *policy* fiscali:

I. Espropriazione della proprietà fondiaria ed impiego della rendita fondiaria per le spese dello stato.

II. Imposta fortemente progressiva.

III. Abolizione del diritto di successione [...] ³¹³.

³⁰⁷ Kymlicka, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, cit pp 231-261.

³⁰⁸ Kymlicka, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, cit.: “[...] una società comunitarista, invece, nel bene comune si vede una concezione sostantiva della vita buona che definisce lo “stile di vita” della comunità”, pp 231.

³⁰⁹ Kymlicka, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, cit. pp 232-242

³¹⁰ M. Walzer, *La critica comunitaria al Liberalismo*, contenuto in *Pensare Politicamente*, Laterza, Bari trad F. Galimberti, 2009, 88-106 (*The Communitarian Critique of Liberalism*, Political Theory, XVIII, 1990, 6-23).

³¹¹ Kymlicka, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, cit.1990), pp 231-261

³¹² K. Marx, F. Engels, *Manifesto del partito comunista*, Einaudi, Cuneo, 1999, trad E. C. Mezzomonti, (*Manifest der Kommunistischen Partei*, 1848).

³¹³ Marx, F. Engels *Manifesto del partito comunista*, cit. pp 32.

La tassazione, ovviamente, non è la soluzione al sistema capitalistico, è solo una questione inerente alla fase transitoria³¹⁴. L'obiettivo potremmo dire essendo l'abolizione dello stato e quindi della società di classi per raggiungere un mondo egualitario³¹⁵. La tassazione è figlia del sistema borghese che, creando la proprietà privata e la burocrazia borghese, crea il sistema tributario, per sostenere l'impianto di potere che usa per mantenere lo status quo borghese.

Sotto quest'ottica la tassazione pre rivoluzionaria è figlia del capitalismo e dell'ideologia borghese³¹⁶. Mentre il sistema di riscossione sotto la dittatura del proletariato serve come mezzo transitorio per la società comunista³¹⁷. Quindi la tassazione imposta da quest'ultimi durante la fase transitoria va da interpretarsi come uno step necessario per iniziare a demolire il sistema borghese classista utilizzando uno strumento da loro stessi inventato, ma stavolta finalizzato a uno scopo "punitivo".

Dopo aver esposto le principali teorie normative in campo, possiamo affermare che quella liberal-democratica o egualitariste liberali sono quelle che più prova a delineare una via di mezzo tra una visione di cittadino "attivo", individuo meritevole di rispetto di sé, lasciare lo spazio alla libertà personale e riflettere sul problema dell'eguaglianza.

Come più volte affermato nel testo di T. Nagel e L. Murphy, la tassazione è da incorporarsi in un insieme più complesso di questioni³¹⁸, quali, gli scopi dell'ordinamento politico, i diritti, le libertà ecc. La questione della tassazione è talmente fondamentale che si può definire come lo specchio, o meglio, la perfetta effigie delle diverse posizioni politiche normative. Come mostrato, ogni teoria normativa imposta il suo rapporto con la tassazione in modo diverso, in quanto, i diversi principi, portano a scegliere un'opzione rispetto ad un'altra. E per quanto Rawls provi a non inserire questioni economiche e redistributive,

³¹⁴ Ibidem.

³¹⁵ Ibidem.

³¹⁶ K. Marx, *Critica al programma di Gotha*, Bordeaux, Roma, 2018 a cura di M. Prospero (*Kritik des Gothaer-Programms*, 1875).

³¹⁷ Marx, Engels, *Manifesto del partito comunista*, cit.: Sostanzialmente è un mezzo per "discriminare" e piegare la classe borghese in un momento di transizione verso il socialismo reale.

³¹⁸ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., 56-75.

comunque, involontariamente prende una presa di posizione normativa forte³¹⁹ e come osservato da Linda Sugin³²⁰, in qualche modo, anche se Rawls rigetta esplicitamente, se si adotta la sua stessa teoria, bisognerà accettare alcuni sistemi fiscali rispetto ad altri. Ogni teoria politica normativa, partendo da principi “base” più o meno diversi, troverà accettabili politiche fiscali, anch’esse, più o meno diverse. Ogni teoria cade sotto al metapprincipio di *contributività*, ma il contenuto di quest'ultimo è definito e caratterizzato dai presupposti normativi propri di ogni teoria politica normativa. Queste caratteristiche potrebbero essere riassunte nelle questioni di: legittimità, degli oneri normativi dei principi propri di ogni teoria e tutti gli elementi “antropologici” (senso di giustizia, rispetto di sé ecc.). Per integrare tutti questi elementi in una teoria organica che sappia rispondere al problema della tassazione vi è bisogno di esplicitare il metapprincipio da me individuato, quello di *contributività*, ovviamente ogni teoria avrà risposte normative diverse.

Ad esempio, in parte Rawls si allinea alle posizioni di Von Hayek³²¹ per quanto riguarda un’aliquota proporzionale³²², in quanto, a lui i discorsi sulla tassazione interessano relativamente³²³, come già più volte affermato³²⁴. Su questo punto, però Rawls si sbaglia; se le politiche fiscali che non rispettano il principio di *contributività* (proprio della teoria rawlsiana) sono da considerare come una violazione di tutte le “promesse” che una società giusta dovrebbe rispettare. Penso che la *policy* fiscale più adatta alla teoria di Rawls sia una tassa progressiva sui redditi³²⁵, in quanto, questo tipo di tassazione colpisce i cittadini in maniera da integrare i due principi di *horizontal equity* e la *vertical equity*; questo perché chi ha lo stesso reddito paga lo stesso ammontare di tasse ma esistono diverse aliquote che tendono ad alzarsi all’aumentare del reddito³²⁶.

³¹⁹ Rawls, *Liberalismo Politico*, pp 208-209.

³²⁰ L. Sugin, *Theories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems Symposium-Rawls and Law: Panel VI. Property, Taxation and Distributive Justice*, 72 Fordham L Rev 1991

³²¹ Rawls, *Justice as Fairness*, cit. pp 161.

³²² Sugin, *Theories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems Symposium-Rawls and Law: Panel VI. Property, Taxation and Distributive Justice*. cit.

³²³ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 209 e (2002), pp 160-162.

³²⁴ L. Sugin, *Theories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems*, 72 FORDHAM L. REV. 1991.

³²⁵ Sugin, *Theories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems*, cit. pp 200.

³²⁶ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit.: Tutto il testo, citato in nota, svolge una riflessione del genere da me fatto nel testo, nel senso che riflette sui sistemi di tassazione e nello specifico si muovo in un paradigma rawlsiano, arrivando alla conclusione di una tassazione sui redditi di tipo progressivo.

Più avanti esporrò meglio ciò, ma iniziando a imbastire un veloce esempio, possiamo immaginarci un caso in cui una politica fiscale non infranga direttamente il primo principio, quindi quello che tutela le libertà fondamentali, ma che in maniera indiretta colpisca l'esercizio delle libertà. Pensiamo al caso in cui per potersi spostare il cittadino debba spendere risorse ingenti, quindi formalmente il diritto al spostamento ci sarebbe ma per molti non sarebbe possibile esercitare la libertà garantita dal primo principio. In questo caso la suddetta imposta non rispetterebbe gli oneri imposti dalla ragione pubblica e il rispetto del primo principio. Nel caso in questione, questa legge non sarebbe compatibile in paradigma rawlsiano e potrebbe, seguendo i principi dettati d'autore americano, a un caso di ingiustizia abbastanza grave, tale da poter giustificare una reazione non ordinaria.

2.4. Influenza delle tasse sul comportamento e la libertà

Un altro punto fondamentale della tassazione è anche come essa influisca direttamente e indirettamente la libertà degli individui nella società. Come vedremo meglio in seguito, non si può pensare la libertà politica come elemento da garantire e come quell'ultima possa essere influenzata dagli oneri fiscali.

Come ben espone R.S. Avi-Yonah in *Three Goals of Taxation*³²⁷, uno degli scopi della tassazione è incentivare o disincentivare determinati comportamenti³²⁸. Come visto nel primo capitolo per Rawls il problema della libertà occupa un posto di fondamentale importanza questo, in tutti gli aspetti che questa questione può assumere: dalla tutela al mantenimento, passando per il bilanciamento³²⁹. Il mantenimento dei diritti e della libertà (o delle libertà) necessita di una riflessione strutturale³³⁰. Pensando all'esempio precedente imbastito, che verrà in parte ripreso in seguito, pensiamo al diritto allo spostamento, una classica libertà cara al liberalismo. Nel caso in un paese questo principio venga garantito formalmente ma non sostanzialmente, mettiamo il caso in cui le risorse necessarie allo

³²⁷ Avi-Yonah, *The three goals of taxation*, cit., pp 1-5.

³²⁸ Ibidem

³²⁹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 89-95, 197-254.

³³⁰ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit., *Liberalismo Politico*, cit., *Justice as Fairness*, cit.

spostamento siano molto onerose, come si potrà esercitare questa libertà? E se queste libertà fossero garantite solo a chi possiede le risorse economiche per sostenere la spesa, si potrebbe dire che il primo principio sia rispettato? Questo appunto va valutato, soprattutto, prendendo in esame tutti gli altri oneri che Rawls espone, quali, il rispetto del cittadino come libero ed eguale e l'idea della società come equo sistema di cooperazione.

Non si potrebbe assolutamente affermare che l'istituzione politica stia garantendo l'esercizio reale della libertà di spostamento, andando contro, all'idea che le libertà devono essere garantite³³¹. Ma la tassazione interagisce con altri aspetti fondamentali della teoria rawlsiana, esempio, la stessa struttura socio economica e la struttura di base³³². Data un certo tipo di tassazione le componenti della struttura fondamentale verranno influenzate. L'imposta sopra descritta, ridurrà la libertà di spostamento per i meno abbienti di potersi spostare, portando così a una società dinamica, sia socialmente ma anche economicamente, solo per i più ricchi sarà garantita la possibilità di esercitare quella libertà³³³.

L'influenza che la tassazione ha sulla libertà da intendersi sia come mantenimento sia come capacità di "influenzare le scelte" dei cittadini è anche da associarsi all'idea del potere che la tassazione ha nel influenzare la società, non può, e non deve essere escluso e ignorato.

La capacità della tassazione di perseguire degli scopi in maniera "gentile" è una capacità che può avere risvolti normativamente interessanti, in quanto, il sistema fiscale può direzionare verso scopi coerenti con la giustizia politica o scopi non coerenti. Per quanto questi "scopi" possono essere "scelti" in maniera democratica, ci sono, casi, come il caso estremo che ho citato all'inizio che non possono essere semplicemente liquidati come problemi "ordinari" ma come problemi sostanziali della giustizia politica.

E' assolutamente impossibile immaginare come i principi che Rawls prescrive, debbano essere applicati alla struttura di base, mutando così in maniera indiretta il modo di comportarsi dei cittadini, ma che allo stesso tempo escluda la tassazione come un argomento di natura fondamentale³³⁴.

³³¹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 269-274, 296-302.

³³² Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 28-32, 70, 256-260 e *Liberalismo Politico*, pp 235-264: Come già detto la struttura di base non riducibile alle relazioni socio economiche. La struttura di base è un concetto più ampio, ci rientrano le "strutture culturali" e allo stesso tempo le leggi e le procedure democratiche.

³³³ Birnbaum, *Radical liberalism, Rawls and the welfare state: justifying the politics of basic income*, cit.

³³⁴ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 209.

Cosa più della tassazione muta il comportamento economico e non solo? Rawls nel testo *Justice as Fairness*³³⁵ esprime la propria opinione al riguardo dei tipi di tassazione possibile concludendo così:

No fine-tuning is possible anyway. the above policies involve only various kinds of taxation and so do not require direct interference by government with individual and associational decisions or particular transactions

336

Possiamo affermare che Rawls in qualche modo rifiuta la possibilità che la tassazione interagisca fortemente con la libertà effettiva. Ma come ho argomentato precedentemente, è difficile sostenere che un taxa o una imposizione fiscale non interagisca con la possibilità di scelta, anche l'idea della libertà della scelta dell'occupazione ha una fondamentale interazione con il problema della tassazione³³⁷. Un individuo può scegliere di fare o non fare un certo lavoro o aprire una certa attività tenendo in considerazione anche le politiche³³⁸ fiscali vigenti³³⁹.

Anche il bilanciamento tra il diritto alla proprietà e la possibilità dello stato di poterla prelevare, oltre che far emergere un tema caro alla filosofia politica in generale, evidenzia come anche l'equilibrio ricercato tra il primo principio e in qualche modo nel secondo è un'idea trasmessa dalla nostra carta costituzionale³⁴⁰. L'idea che la società non sia un "semplice" agglomerato di individui asettici, ma un qualcosa di più, prende sempre più forza mentre si prosegue nello scavare la relazione che intercorre tra giustizia politica e tassazione evidente³⁴¹.

³³⁵ Rawls, *Justice as Fairness*, cit.

³³⁶ Rawls, *Justice as Fairness*, cit. pp 161.

³³⁷ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 282: Ricordiamoci che per Rawls la scelta dell'occupazione è una delle libertà fondamentali.

³³⁸ Valentino Parisi, *Tassazione E Offerta di Lavoro: gli Effetti delle Modifiche IRPEF Introdotte nel Periodo 1998-2002*, Working Paper, Dipartimento di Scienze Economiche Università di Cassino 7/2009.

³³⁹ Kirk J. Stark, *Enslaving the Beachcomber: Some Thoughts on the Liberty Objections to Endowment Taxation*, 18 CAN. J. L. & Jurisprudence 47 (2005): "The labor-leisure decision of the secondary earner in a married couple is perhaps the cleanest example." The differential tax treatment of market labor versus non-market housework distorts individual behavior, generating economic inefficiencies. Less widely recognized, or at least written about, is the fact that excluding nonmarket activity from the tax base severely limits the scope and effectiveness of egalitarian tax policies. In effect, by ruling personal endowment off limits, the liberal egalitarian has embraced the mother of all tax loopholes: specifically, that the high endowment individual need only opt for leisure in order to shed any obligation he might have otherwise had to ensure a just distribution of resources in society. Given the significance of this decision, it would seem important to know precisely why personal endowment is off limits." pp 66.

³⁴⁰ Gallo, *Le Ragioni del Fisco*, cit.

³⁴¹ *Ibidem*.

La società liberale, soprattutto letta con le riflessioni sul problema della tassazione e la rivalutazione del rispetto di sé, risulta essere non un semplice agglomerato di “atomi”. Il benessere in senso grezzo non basta a spiegare l’idea di cittadino attivo e riconosciuto come agente in un sistema democratico³⁴². Soprattutto, tenendo in considerazione come, sviluppando il concetto del bene del rispetto di sé, si arriva, alla concettualizzazione di un cittadino più attivo e più “rispettato”.

I diritti sociali³⁴³, non sono un più che la costituzione tenta di garantire, ma un obiettivo da perseguire³⁴⁴. La costituzione italiana³⁴⁵ fa riferimento, a come i diritti sociali³⁴⁶ non siano solo elementi accessori³⁴⁷, ma un obiettivo vero e proprio che il nostro paese si è posto³⁴⁸, essi sono da considerarsi come le legittime aspettative dei cittadini³⁴⁹. Rawlsianamente, si potrebbe affermare che i diritti sociali siano elementi fondamentali della nostra struttura fondamentale. I diritti sociali non sono semplici elementi “accidentali” ma un’emanazione della tutela delle libertà fondamentali, sono uno strumento per l’ampliamento dei primi³⁵⁰. La tutela della salute, la garanzia di una tutela economica, e tutti quei diritti che seguono la linea tracciata, sono elementi fondamentali per garantire la figura del cittadino³⁵¹, e non sono semplici estensioni, ma forse vere e proprie “implicazioni” e tutele dei diritti fondamentali, non si può parlare dei primi senza che ci siano i secondi³⁵². Le forme possono essere diverse, ogni paese gestisce la garanzia dei diritti sociali in maniera contestuale alla loro cultura e società, ma non possono non essere presi in considerazione dalle istituzioni stesse. Lo stesso diritto tributario non è una branca aggiuntiva o di secondaria importanza, ma un campo di ricerca inscindibile dai problemi che potremmo definire; di legittimità, giustizia e di organicità complessiva (Questo termine è da intendersi

³⁴² R. A. Dahl, *I Dilemmi della Democrazia Pluralistica*, cit. pp 123-182.

³⁴³ M. Benvenuti, *Diritti Sociali*, UTET, Milano, 2013.

³⁴⁴ Ibidem.

³⁴⁵ Gallo, *Le Ragioni del Fisco*, cit. pp 34-58, 101-128, 129-147.

³⁴⁶ Benvenuti, *Diritti Sociali*, cit. pp 25-89.

³⁴⁷ Articolo 2 e 3 Cost Italiana.

³⁴⁸ ibidem.

³⁴⁹ Benvenuti, *Diritti Sociali*, cit. pp 8, citazione di N. Bobbio.

³⁵⁰ Benvenuti, *Diritti Sociali*, cit. e Gallo, *Le Ragioni del Fisco*, cit. (2007) e F. Pammolli e C. Tucciarelli, *Il costo dei diritti*, Il Mulino, Bologna, 2021.

³⁵¹ Ibidem, e Gallo, *Le Ragioni del Fisco*, cit. pp 59-127: Può essere utile per comprendere come anche in un caso “fattuale” di una costituzione, le riflessioni si avvicinano molto a quelle esposte precedentemente, quali, ricerca di equilibrio tra i diritti, la necessità di incamerare risorse per farli rispettare e soprattutto come ci sia un’idea di dignità del cittadino.

³⁵² ibidem

come l'equilibrio ricercato tra le varie libertà e diritti costituzionali e le condizioni economiche fattuali³⁵³).

Ma come già accennato, la tassazione può modificare il comportamento degli individui e in parte, le relazioni che vigono tra gli altri cittadini. Le stesse scienze politiche hanno riflettuto su come la cultura democratica sia influenzata su che tipo di sistema viene implementato, pensando a R. A. Dahl, nel testo *I dilemmi della Democrazia Pluralista*³⁵⁴, egli, espone come la virtù civica sia influenzata dal sistema economico in cui è immerso l'individuo³⁵⁵. La stessa differenza di reddito, quindi le disegualianze, se portata avanti per lungo tempo, può, essere un elemento destabilizzante e anti democratico³⁵⁶, in quanto va a minare quel senso di appartenenza e cooperazione necessario per la democrazia³⁵⁷.

Anche nei sistemi democratici che adotta il capitalismo, la redistribuzione rimane un elemento fondamentale e imprescindibile, non solo per il mantenimento "fisico" dei cittadini meno abbienti, ma proprio per creare una organicità democratica³⁵⁸, nei limiti del possibile³⁵⁹.

Se lo scopo della filosofia politica è comprendere ed analizzare normativamente, in parte anche descrivere, come funziona la politica e le istituzioni, essa, non può ignorare l'importanza normativa della tassazione, in quanto, questo argomento pregevole di conseguenze normative, legato strettamente ai principi di giustizia e con numerosi risvolti fattuali da valutare alla luce di principi normativi³⁶⁰.

³⁵³ Gallo, *Le Ragioni del Fisco*, cit. pp 79-151.

³⁵⁴ Dahl, *I dilemmi della Democrazia Pluralista*, cit.

³⁵⁵ Dahl, *I dilemmi della Democrazia Pluralista*, cit. pp 155-182.

³⁵⁶ Dahl, *I dilemmi della Democrazia Pluralista*, cit. pp 123-154.

³⁵⁷ Dahl, *I dilemmi della Democrazia Pluralista*, cit. pp 123-182.

³⁵⁸ Ibidem.

³⁵⁹ Vi è da segnalare che gli elementi estratti da me dal testo citato sono utili appendici al discorso, ma il testo di R. A. Dahl si concentrano prevalentemente sulle istituzioni democratiche e sul problema del pluralismo, nello specifico dei corpi intermedi. A mio parere per comprendere meglio le differenze con il mio discorso va letto il primo capitolo, dove viene messo in luce il focus principale del libro. Il problema delle istituzioni. Il mio scritto si muove invece su una questione normativa.

³⁶⁰ Halliday, *Justice and Taxation*, *Philosophy Compass* 8 (12), 2013, 1111-1122.

2.5. Tassazione come problema generale o specifico

Come citato nei paragrafi precedenti, il problema della giustizia fiscale dipende da come si intendano i principi che devono muovere una società politica giusta. Come affermato anche nel paragrafo 2.2, T. Nagel e L. Murphy, pur evidenziando come le politiche fiscali siano un elemento fondamentale per definire la giustizia politica, essi, allo stesso tempo, parlano di come le politiche fiscali debbano essere valutate nel complesso della teoria, quindi prendendo in considerazione tutti quegli elementi, quali, i valori fondanti come essi vengono interpretati ecc.³⁶¹

In questo paragrafo voglio dimostrare come, per quanto è vero che le politiche fiscali si vanno a inserire in un complesso sistema di principi che caratterizzano le teorie della giustizia, è anche possibile valutare singole politiche fiscali senza fare riferimento a tutto il sistema complessivo di tassazione. Alla luce di quello detto finora, si può affermare come certe *policy* possano o non possano essere inserite in una teoria rispetto ad un'altra. Una teoria, proprio perché caratterizzata da principi di giustizia e attenta al loro “funzionamento” con la realtà politica, deve portare a una selezione di politiche fiscali coerenti con i principi di giustizia³⁶².

Un esempio pratico, è come le teorie liberiste prevedano l'idea di una tassazione di tipo proporzionale mentre per le teorie liberal-democratiche questo tipo di tassazione è contro ai presupposti normativi che essi portano (anche se Rawls come già detto appoggia in parte la tassa proporzionale, anche come detto vanno fatti dei distinguo³⁶³).

Le teorie Liberiste/libertarie interpretano l'idea di giustizia come, sostanzialmente, evitare ostruzioni ingiuste all'agire degli altri. Principi quali l'uguaglianza e la giusta distribuzione, se accettati, devono essere presi in considerazione alla luce del rispetto della “non

³⁶¹ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit.

³⁶² Sugin, *Theories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems Symposium-Rawls and Law: Panel VI. Property, Taxation and Distributive Justice*, T. A. LeFevre, *Justice in Taxation*, Law Journal Library, Vermont Law Review 41 Vt L. Rev 2017-18, B. H. Fried, *The Puzzling Case for Proportionate Taxation*, 2 CHAP. L. REV. 157, 1999 e Halliday, *Justice and Taxation*, cit.

³⁶³ Sugin, *Theories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems*, cit.

ostruzione” ai diritti degli altri.

Viceversa le teorie Liberali-democratiche prendono in considerazione molte più variabili. Pensiamo al problema dei talenti naturali che per chi appartiene a questa posizione normativa, non sono moralmente meritati, indi per cui vanno, “risarciti”³⁶⁴. Il problema della tassazione è una visione più "olistica" nel senso che tutti i parametri per determinare se una tassazione è giusta o no è legata a principi complessivi del sistema politico. Di conseguenza si valuta la giustezza di quest’ultimo basandosi sul complessivo di giustizia e equità che esso produce³⁶⁵. Ma come abbiamo affermato implicitamente nel paragrafo 1.2 la disobbedienza civile è tendenzialmente specifica nel rivendicare, contro una legge ingiusta, una necessità di un cambiamento, in sintesi, il rivendicare la necessità di giustizia e equità³⁶⁶.

L’aspetto olistico o generale della valutazione del sistema fiscale è da intendersi come quel sistema di analisi che guarda il problema del sistema tributario nel suo complessivo, cioè, valutando il sistema complessivo di tasse e non la singola imposta. Il sistema tributario sarà da analizzare nel suo completo, tenendo conto che le politiche fiscali devono essere di garantire i diritti e delle libertà ma questo tipo di valutazione non analizzerà se una singola tassa sia giusta o no. Quindi l’ingiustizia andrà valutata tenendo in considerazione tutto “l’output” del sistema. In sintesi, questo tipo di interpretazione tiene in considerazione ,appunto, l’aspetto olistico della questione, l’insieme delle di tutte le tasse e la garanzia degli elementi fondamentali di giustizia.

Alla luce di questo discorso, si può affermare che, un’imposta/tassa non è sempre ingiusta di per sé, esempio l’IVA (imposta sul valore aggiunto) che colpisce tutti a prescindere dai redditi non è di per sé ingiusta, in quanto, ha delle ragioni alla base che ne giustificano l’esistenza. Quali:

The first, mimicking the structure of the cash-flow tax, is the so-called "foundational" argument. This argument, which is usually traced back to Hobbes, asserts that wealth ought not to be regarded as appropriated for private purposes until withdrawn for personal use from the "common pool" of national savings. 6 Under the Hobbesian view, a "fair tax" is defined simply as a tax that applies only to personal consumption. As critics have noted, the argument is open to attack for ignoring the psychic benefits in the

³⁶⁴ Rawls, *Una Teoria della Giustizia*, cit. facendo un riassunto veloce, in quanto, la posizione di Rawls è molto più complessa.

³⁶⁵ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit. pp 12-94.

³⁶⁶ Rawls, *Una Teoria della Giustizia* cit. pp 347-351, 355-338, 360-365.

form of power, influence, security, and the like that come from the mere possession of wealth [...]

[...]the second argument, the object of scholarly debate for the past century. Mimicking the structure of the yield-exempt tax, the second argument seizes instead on the unfairness of taxing returns to capital per se. The article will suggest that this argument is not one but three, resting implicitly on three radically different and mutually inconsistent notions of fairness: (1) that returns to capital should be exempted as a means of perfecting the income tax; (2) that they should be exempted as a means of implementing an endowments tax; and (3) that they should be exempted to preserve the relative pre-tax welfare of savers and spenders. When the three arguments are disentangled and the implications of each examined, it will be suggested that none presents a persuasive case for the greater fairness of a consumption tax.³⁶⁷

Potremmo affermare che l'output dell'applicazione dell'imposta IVA, è in sé giusto e la tassazione che apparentemente non rispetta principi di *contributività* è per l'appunto un fraintendimento. In America riguardo alla possibile applicazione di un'imposta simile all'IVA ha acceso il dibattito³⁶⁸, mostrando nuovamente come le imposte possano generare riflessioni generali sulla giustizia³⁶⁹, la discussione scaturitasi, infatti, ha messo in luce diversi argomenti³⁷⁰ allo scopo di comprendere se questo tipo di imposta sia compatibile con l'eguaglianza (non ho intenzione di prendere una posizione). Anche la stessa giustificazione che i governanti danno per poterla imporre ha un suo valore, in quanto, questa tassa va colpire per l'appunto i prodotti, i beni. Questi ultimi, come detto, sono fondamentali per la vita del cittadino, essi, sono imprescindibili elementi per avere una vita degna, in qualità di cittadino.

Allo stesso tempo, l'approccio che valuta le singole politiche fiscali, mettendo in secondo piano "l'output" ha il vantaggio enorme di poter analizzare ogni singola politica fiscale alla luce degli argomenti fatti precedentemente. Rispetto di sé, libertà, diritti e pieno rispetto del principio di *contributività*, se si adotta questo approccio saranno tutti gli elementi fondamentali di giustizia ed essi saranno garantiti per ogni elemento singolo del sistema tributario. Di conseguenza, quest'ultimo sarà un'istituzione giusta in quanto formata da elementi singoli normativamente corretti.

Per spiegare meglio, ci spostiamo dal piano del fisco a quello dei diritti. Sarebbe assurdo, che un sistema si legga vada valutato olisticamente in un sistema politico che è perfetto ad eccezione di una singola legge che discrimina una categoria, infatti, rawlsianamente, quel

³⁶⁷ Fried, *Fairness and the Consumption Tax*, cit., pp 963.

³⁶⁸ Fried, *Fairness and the Consumption Tax*, cit..

³⁶⁹ Fried, *The Puzzling Case for Proportionate Taxation*, cit..

³⁷⁰ J. Bankman, B. H. Fried, *Winners and Losers in the Shift to a Consumption Tax*, 86 Geo. L. J 539, 1998.

sistema è compromesso da quella singola legge che viola i presupposti di giustizia politica.

Per concludere, le valutazioni normative legate alla tassazione possono essere schematizzate in questo modo:

1) Valutazione legata al complessivo output dell'istituzione; la tassazione è un elemento che serve per gestire varie funzioni dello stato. Non può essere valutata una specifica politica fiscale ma il complessivo.

2) Si può valutare una singola politica fiscale, anche se il sistema è aderente ai principi. La singola politica fiscale ingiusta è da considerarsi come uno "squilibrio" di giustizia.

Entrambe le interpretazioni colgono elementi fondamentali del problema.

La prima coglie la complessità delle istituzioni politiche e riesce a spiegare al meglio il pluralismo delle posizioni sui problemi fiscali. La seconda coglie al meglio i problemi di aderenza di una politica fiscale e la sua importanza, esplica al meglio come anche una sola legge possa modificare l'assetto di un'istituzione, sbilanciandosi da parzialmente giusta a parzialmente ingiusta³⁷¹.

Come ho argomentato precedentemente, credo che la seconda interpretazione colga al meglio la natura del problema in quanto, molto spesso, le leggi fiscali sono singoli atti legislativi e in più questo tipo di interpretazione permette anche di selezionare più specifiche *policy* fiscale contro le quali scagliarsi. In più va anche ammesso, che la disobbedienza civile risulterebbe più efficace contro una singola legge. Possiamo affermare che i due tipi di valutazione sono facilmente discernibili idealmente, ma sono meno separabili dal punto di vista fattuale.

Si può anche impostare anche una visione ibrida dei due sistemi: Se prendiamo il primo metodo di valutazione e lo riformula alla luce del secondo (quindi comprendendo come sia necessario si, analizza il problema nel suo complessivo, ma, tenendo comunque in considerazione le singole *policy* fiscali) potremmo avere un metodo di valutazione che pur osservando il complessivo saprà discernere e "comprendere" come anche una singola legge fiscale non coerente con i principi possa squilibrare la "giustizia" complessiva del sistema politico.

³⁷¹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 371.

2.6. Conclusione: L'importanza della tassazione per la legittimità

All'interno di questo capitolo ho affrontato e argomentato come il problema della tassazione sia una questione normativa rilevante per le teorie filosofiche della giustizia politica. Anzi la questione della tassazione è legato strettamente all'idea di come si concepisca la giustizia e di conseguenza la legittimità³⁷². Come argomentato nel paragrafo 2.3, ogni teoria politica normativa ha concettualizzazioni del problema, e quest'ultima, è strettamente legata ai principi che le teorie "utilizzano".

Una posizione liberista, come quella sostenuta da Von Hayek, è normativamente incompatibile a come una teoria della giustizia di stampo rawlsiano prescriba e interpreti il problema fiscale. Alla base di questa incompatibilità, soggiacciono gli elementi che compongono le teorie della giustizia, quali: come viene concepito in parte l'essere umano, fin dove l'influenza dello stato può entrare nella sfera privata, come affrontano il problema della legittimità ecc³⁷³. Riprendendo l'idea del metaprincipio di *contributività*, non possiamo ignorare come le politiche fiscali, tengano e debbano tenere in considerazione questa dimensione normativa³⁷⁴, non si può ignorare il problema della tassazione come un problema fondamentale di giustizia, in quanto, esso entra in contatto con innumerevoli problemi di natura politica, nessuna teoria politica normativa, può escludere.³⁷⁵ Di conseguenza, il problema della tassazione è da considerarsi non come un problema secondario ma come un problema fondamentale per il dibattito sulla giustizia politica. Anzi potremmo anche affermare che esso è il "Problema" della filosofia politica, questo perché è la perfetta applicazione e interazione di tutti quei elementi normativi che una teoria della giustizia politica deve avere, quali: come un'istituzione politica possa intervenire nella vita dei suoi componenti, quanto possa intromettersi nella vita dei cittadini, quali scopi debba perseguire e quali siano i criteri che essa debba seguire per essere legittima.

³⁷² Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 197.

³⁷³ Rawls, *Justice as Fairness*, cit. pp 1-38.

³⁷⁴ Halliday, *Justice and Taxation*, cit. pp 1111-1122.

³⁷⁵ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit..

Anche quando Rawls afferma:

Pienamenti autonomi sono solo i cittadini uguali di una società bene ordinata, perché accettano liberamente i vincoli del ragionevole... vivono una vita politica che rispecchia quella concezione della persona che considera fondamentale la loro capacità di cooperazione sociale. E' la piena autonomia dei cittadini attivi a esprimere quell'ideale politico che deve essere realizzato nel mondo sociale³⁷⁶

Non possiamo non rilevare come il ruolo del cittadino e della disponibilità di beni³⁷⁷ sia un elemento troppo sottovalutato e come la tassazione che ha tra i suoi scopi il ricavare questi beni da restituire e in più il dover, "valorizzare" il cittadino, questo da intendersi come esemplificazione della rielaborazione del rispetto di sé, rende la tassazione un elemento che interagisce con tutti gli aspetti della giustizia come equità. Ma oltre ciò con questa citazione volevo mettere in evidenza anche come sia di fondamentale importanza l'idea del cittadino come libero, autonomo e capace di cooperare all'interno di una società costruita in modo da incentivare, accompagnare e tutelare queste caratteristiche, senza contare, la necessità di far fiorire le due poteri morali³⁷⁸.

Alla luce di tutte le argomentazioni portate, è impossibile escludere completamente le politiche fiscali dai *Constitutional Essentials*³⁷⁹. Escludendo questi tipi di *policy* vi sarebbe una grave mancanza, infatti, si escluderebbe un risvolto fondamentale di tre questioni fondamentali della filosofia politica:

- La relazione che ha la tassazione con la legittimità³⁸⁰.
- La funzione di tutela e garanzia che ha per sostenere i beni di base e di conseguenza le libertà.
- L'influenza che ha sulle possibilità stesse di esercitare una libertà tra quelle che Rawls interpreta come basilari³⁸¹.

Come affermato più volte Rawls vede nella tassazione un problema "secondario"³⁸²

³⁷⁶ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 280.

³⁷⁷ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 163-173.

³⁷⁸ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 283-296.

³⁷⁹ Rawls, *Justice as Fairness*, cit. pp 28-41, 183, 190

³⁸⁰ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 197: Ovviamente la legittimità qui esposta va letta come quella rielaborata alla luce del principio di *contributività*. pp 28 del mio testo.

³⁸¹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 296-302.

³⁸² Rawls, *Justice as Fairness*, cit. pp 39-79.

andando così in contraddizione con tutti i fondamenti che lui prende in considerazione, dalla sua visione “antropologica³⁸³” (Capacità morali, beni di base ecc.), il rispetto degli stessi principi che egli disegna e la fondamentale importanza che egli implicitamente pone nella salvaguardia dei *Constitutional Essentials*³⁸⁴.

Dopo l’esposizione del primo e del secondo capitolo penso che adesso si comprenda come il problema del prelievo sia in realtà un problema dalle profonde implicazioni politiche. Esso non può essere escluso dalle questioni fondamentali della giustizia politica normativa.

³⁸³ Rawls, *Justice as Fairness*, cit. pp 18-24.

³⁸⁴ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 193-233.

3. Disobbedienza civile e Tassazione

3.1. Come si potrebbe configurare la disobbedienza civile per le politiche fiscali?

All'interno di questo capitolo concludo il discorso da me iniziato all'inizio di questo lavoro e per farlo tornerò all'approccio rawlsiano impostato nel primo capitolo. Porterò quattro paragrafi dove analizzerò dei casi possibili di "distorsione fiscale" e analizzandoli mostrerò se in quella specifica situazione sarà possibile esercitare la disobbedienza civile per le politiche fiscali.

Il primo dei possibili casi è quello più semplice e che già con l'interpretazione data in *Una Teoria della Giustizia* sarebbe giustificabile³⁸⁵, nella citazione esposta nell'introduzione³⁸⁶, l'autore, descrive come nel caso in cui una politica fiscale, o meglio, un sistema fiscale sia così ingiusto da non permettere il rispetto delle più basilari libertà e ha come scopo l'attacco diretto di queste ultime³⁸⁷, sarebbe permessa la disobbedienza civile contro quella politica fiscale³⁸⁸.

Sostanzialmente io non contesto e non ho contestato che la disobbedienza civile sia inerente alla tutela delle libertà fondamentali e dei *Constitutional Essentials*, ma contesto, invece, che i problemi legati alla contributiva e alle tasse non abbiano a che fare con queste ultime.

Grazie al principio di *contributività* si possono inserire, i problemi sopracitati, come questioni di rispetto degli elementi fondamentali di giustizia senza far riferimento all'onere economico che il mantenimento porta, di conseguenza, all'impossibilità di escludere il

³⁸⁵ Rawls, *Una Teoria della Giustizia*, cit.: "[...] le norme fiscali a meno che non siano chiaramente intese ad attaccare o ridurre una eguale libertà fondamentale, non dovrebbero usualmente essere contestate per mezzo della disobbedienza civile [...] meglio lasciare la soluzione di questi casi al processo politico a condizione che siano assicurate le eguali libertà richieste" pp 349-350.

³⁸⁶ Ibidem.

³⁸⁷ Ibidem.

³⁸⁸ Ibidem.

problema delle politiche fiscali dal primo principio³⁸⁹. Quando le norme fiscali non sono state concepite attraverso l'uso della ragione pubblica e violano esplicitamente il primo principio, in una maniera tale da rendere gravemente carente l'insieme delle libertà primarie, questa situazione va combattuta, se necessario, con l'ausilio della disobbedienza civile.

Un secondo esempio che vedremo è quando le norme fiscali non sono "correttamente" giustificate; quindi, non rispettando pienamente i criteri aderenti alla *Public Reasons*. Questo è da intendersi come se una norma che a primo impatto viene giustificata seguendo i criteri di una società come equo sistema di cooperazione, ma poi nell'effettivo ha dei punti non formulati in maniera aderente pienamente alla ragione pubblica, quindi non considerando i cittadini come liberi e eguali (e secondo la mia interpretazione non considerando il pieno rispetto di sé). L'utilizzo del mezzo politico della disobbedienza civile sarà più che giustificata.

Un terzo caso, è quando una norma fiscale rispetta tutti i criteri sopra esposti ma non rispetta il secondo principio. Come vedremo poi la situazione si complica. Come sopra argomentato, a mio parere, se si segue una versione rawlsiana della giustizia politica è impossibile discernere in maniera così evidente una norma che rispetti tutti i criteri dati da Rawls senza tenere conto della dimensione fiscale e della tutela effettiva dei diritti e delle libertà³⁹⁰. Quindi per quanto il secondo principio³⁹¹, non possa rientrare nelle questioni fondamentali può, comunque, in certi casi, provocare una situazione tale da permettere la disobbedienza civile. Ovviamente tutto questo deve essere accompagnato da gravi violazioni dei principi base.

Ricapitolando, come argomentato nei precedenti paragrafi, non è possibile escludere le questioni fiscali e il legame che questi ultimi hanno con tutti i presupposti rawlsiani dai *Constitutional Essentials*. Come Rawls presuppone³⁹², anche a seguito delle mie aggiunte e argomentazioni, una certa visione distributiva³⁹³ persiste anche nelle questioni

³⁸⁹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 193-234.

³⁹⁰ L. Sugin, *Theories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems*, 72 *FORDHAM L. REV.* 1991, 2004.

³⁹¹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 266-339, 403-457.

³⁹² Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 194-233.

³⁹³ Cohen, *Per L'eguaglianza e la Giustizia*, cit.: Consiglio la lettura per comprendere come è impossibile separare, per un'interpretazione profondamente egualitaria, il principio di differenza da una sua priorità

fondamentali. Questo, alla luce dei discorsi fatti sui beni di base, il rispetto di sé, lo stretto legame tra libertà e tassazione e la fondamentale importanza del principio di *contributività*. Vi è lo “spazio” d'intervento per la disobbedienza civile per le norme fiscali, in quanto, esse, sono imprescindibili per un adeguato discorso di giustizia. Sostanzialmente, come si può normativamente giustificare la disobbedienza contro una legge che riguarda le libertà fondamentali³⁹⁴, così anche le norme fiscali ingiuste possono essere contrastate in questo modo. Ovviamente, non ci riferiamo esclusivamente alla possibilità già evidenziata da Rawls³⁹⁵, ma il mio scopo è “allargare” il campo a quelle leggi che a primo sguardo ricadrebbero sotto il secondo principio, il quale, come argomentato, non può essere completamente escluso dalla valutazione della ragione pubblica³⁹⁶.

Dopo i tre casi principali concluderò con un "esempio" extra, cioè, esplicitare come la disobbedienza civile per le politiche fiscali sia possibile anche per interpretazioni parzialmente antiegalitarie, questo caso, lo chiamerò, *Reagan Interpretation* questo modo di intendere la questione è possibile, perché, i concetti quali, efficienza e libertà di scelta di una occupazione³⁹⁷ sono utili strumenti concettuali per comprendere come anche i più avvantaggiati debbano essere rispettati. La tassazione per questa categoria privilegiata, per quanto in prospettiva rawlsiana debba essere maggiore, in quanto intuitivamente deve seguire un criterio progressivo³⁹⁸, deve comunque rispettare il principio di *contributività*, ed essi, devono essere rispettati in quanto membri di un sistema che deve essere cooperativo.

Prima di procedere agli esempi però, farò un paragrafo di analisi di tutti gli “strumenti” concettuali introdotti nei precedenti capitoli.

effettiva e a mio parere risulta essere anche un'argomentazione forte sull'inseparabilità tra il primo principio di giustizia e il secondo. pp 83-105, 183-217, 219-275.

³⁹⁴ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 347-352, 355-360, 365-373

³⁹⁵ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 349-350.

³⁹⁶ Per comprendere il fondamentale collegamento tra il principio di differenza e gli elementi fondamentali, leggere: Sugin, *Theories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems Symposium-Rawls and Law: Panel VI. Property, Taxation and Distributive Justice*, Estlund, *The Survival of Egalitarian Justice in John Rawls's Political Liberalism*, Doppelt, *The Place of Self-Respect in a Theory of Justice*, cit. Van Parijs P. *Difference Principles*, in *The Cambridge Companion to John Rawls*, Samuel Freeman ed Cambridge: Cambridge University Press, 2001, Schaller, *Rawls, the Different Principle, and Economic Inequity*. cite Kornhauser(1996).

³⁹⁷ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 282.

³⁹⁸ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit.

3.2. Ricapitolando gli strumenti

Come abbiamo detto nel capitolo 2, la tassazione occupa un punto fondamentale nelle teorie della giustizia. Per inquadrare bene come sia possibile la disobbedienza civile per le politiche fiscali, bisogna prima riprendere alcuni concetti e argomentazioni sopra esposte.

Ricapitolando, la questione delle politiche fiscali non è un problema normativo di secondo piano, in quanto influenza il mantenimento e la distribuzione delle libertà e dei beni di base. E gli stessi principi di giustizia di una qualsiasi teoria politica normativa prescrivono implicitamente delle regole normative da seguire³⁹⁹ per quanto concerne la tassazione, in quanto, ogni teoria parte da presupposti diversi e principi normativi con peculiarità proprie a seconda della teoria. Questo è da intendersi anche come un'interpretazione delle ragioni che muovono la scelta di una *policy* rispetto ad un'altra.

Un semplice esempio potrebbe essere, paragonare, il caso di una posizione utilitarista, la scelta più coerente con i principi di questa “scuola” di pensiero, sarà, quella di scegliere una formula fiscale⁴⁰⁰ che riesca a perseguire i fini dell'aumento dell'utilità. Per quanto riguarda, invece, le posizioni di un liberl-democratico si concentreranno alla formulazione di *policy* fiscale che, rispettando certi criteri di libertà, permetterà di ampliare le libertà e tutelare i più indigenti⁴⁰¹. Gli oneri normativi che un ordinamento politico deve rispettare per essere legittimo presuppongono la possibilità di estrarre dalla struttura fondamentale le risorse per far rispettare gli obiettivi di una società giusta⁴⁰².

Il principio di *contributività* è il fulcro della questione sulla giustizia fiscale, in quanto unisce tutti i presupposti rawlsiani e ne dà una formulazione chiara, permettendoci di ragionare riguardo ai problemi di natura normativa legati al prelievo di risorse fiscali.

³⁹⁹ LeFevre, *Justice in Taxation*, cit. e Halliday, *Justice and Taxation*, cit.

⁴⁰⁰ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. “[...]**Secondo principio:** Le ineguaglianze economiche e sociali devono essere: a) per il più grande beneficio dei meno avvantaggiati compatibile con il principio di giusto risparmio.”, pp 294.

⁴⁰¹ J. Rawls, *Una Teoria della Giustizia*.

⁴⁰² Ibidem.

Ripetendo il principio di *contributività* della teoria rawlsiana:

Il sistema politico è legittimato a prelevare se rispetta i criteri di legittimità, quindi, considera i cittadini come liberi, eguali e degni di un rispetto di sé completo (tale da garantire che il cittadino si rispetti e si senta attivo nella società). Allo stesso tempo rispetta i principi di giustizia usando le risorse per garantire tutti gli elementi fondamentali, ma allo stesso tempo il prelievo stesso dovrà rispettare l'idea che il contribuente è un cittadino libero, eguale e meritevole di rispetto.

Questo principio serve a garantire che le risorse estratte vengano impiegate nel rispetto dei principi, e distribuendo i beni di base⁴⁰³. Nello specifico non si può separare l'idea del bene di base del rispetto di sé con l'idea che il cittadino sia un membro attivo e rispettato di una società che deve essere intesa come equo sistema di cooperazione.

E' ora anche di fare un piccolo approfondimento; riguarda l'uso dei termini di tasse, imposte e contributi. Queste definizioni si riferiscono a cose diverse, esempio, nel primo caso si parla di un prelievo fatto per sostenere un'attività pubblica (due esempi possono essere la tassa per il ritiro e smantellamento della spazzatura oppure il canone RAI) oppure per la fruizione di un bene pubblico (esempio l'occupazione spazi pubblici)⁴⁰⁴.

Le imposte invece sono quei prelievi connessi alla capacità contributiva e possono essere dirette (Irpef, Ires e Irap⁴⁰⁵) o indirette (Iva⁴⁰⁶). I contributi, invece, sono legati all'attuazione di un progetto specifico e al suo finanziamento (esempio la bonifica di una zona)⁴⁰⁷. Anche se, come visto, l'imposta iva occupa un posto particolare nel dibattito sulla "giustizia fiscale"⁴⁰⁸, sia storicamente⁴⁰⁹, sia nel dibattito più o meno contemporaneo⁴¹⁰, in quanto, questa imposta riesce a ricavare molte risorse ma ha il problema della giustificazione normativa⁴¹¹. Essa colpisce tutti con la stessa aliquota, per cui, tutti i cittadini sono considerati nella stessa maniera⁴¹². Ma non ho intenzione di approfondire troppo questo argomento, in quanto svierrebbe il discorso su altre questioni che porterebbero fuori

⁴⁰³ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., 163-174.

⁴⁰⁴ Vincenzo D. Piscoli, [Che differenza c'è tra imposte e tasse? \(laleggepertutti.it\)](http://laleggepertutti.it), 17 gennaio 2021.

⁴⁰⁵ Ibidem

⁴⁰⁶ Ibidem.

⁴⁰⁷ Ibidem.

⁴⁰⁸ Fried, *Fairness and the Consumption Tax*, cit..

⁴⁰⁹ Hobbes, *De Cive*, cit.

⁴¹⁰ Fried, *Fairness and the Consumption Tax*, cit. e Bankma, Fried, *Winners and Losers in the Shift to a Consumption Tax*, cit..

⁴¹¹ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit..

⁴¹² Ibidem.

tema.

Nel prossimo paragrafo inizieremo a vagliare i casi di possibile violazione dei principi rawlsiani, il primo, sarà il più semplice in quanto già Rawls⁴¹³ inizia a delineare una strada. Con quelli che verranno dopo la situazione sarà più complessa e “nuova”.

3.3. Leggi fiscali che violano il primo principio

Questo caso è sicuramente il più semplice. Già Rawls in una *Teoria della giustizia*⁴¹⁴ aveva tracciato il problema, infatti, citando nuovamente, il passaggio da me inserito nell'introduzione:

[...] le norme fiscali a meno che non siano chiaramente intese ad attaccare o ridurre una eguale libertà fondamentale, non dovrebbero usualmente essere contestate per mezzo della disobbedienza civile [...] meglio lasciare la soluzione di questi casi al processo politico a condizione che siano assicurate le eguali libertà richieste⁴¹⁵.

Partendo da questa citazione si potrebbero delineare due esempi. Il primo è un caso in cui la tassazione discrimini palesemente una categoria di cittadini e che questa discriminazione fiscale vada a violare le libertà fondamentali e il loro esercizio⁴¹⁶. Un esempio potrebbe essere il pagare una tassa, molto onerosa e non progressiva, per farsi riconoscere un diritto base, come, una tassa per poter esprimere la propria opinione riunirsi in associazioni⁴¹⁷. Tale tassa che rende a “pagamento” l'esercizio delle libertà⁴¹⁸ e la loro stessa garanzia formale è evidentemente contro ogni prerogativa rawlsiana⁴¹⁹, essa viola, palesemente, il primo principio e tutti gli elementi quali sistema sistema di cooperazione, quindi, di conseguenza, il principio di contributiva non è rispettato⁴²⁰.

⁴¹³ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit.

⁴¹⁴ Ibidem.

⁴¹⁵ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 356.

⁴¹⁶ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 265-338.

⁴¹⁷ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 296-302.

⁴¹⁸ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 265-338.

⁴¹⁹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 124-157, 194-231, 265-338.

⁴²⁰ Rawls, *Justice as Fairness*, cit. pp 1-11.

Un secondo caso potrebbe essere quando una *policy* non sia disegnata in modo da interferire con il primo principio sull'aspetto formale della tutela delle libertà, ma non garantisca l'esercizio effettivo⁴²¹, in questo caso, sicuramente la situazione si fa più interessante. Potremmo prendere il caso di una tassa progressiva sugli spostamenti, che, in qualche modo potrebbe rientrare nell'idea che essendo progressiva, tutti contribuiscono in modo egualitario, ma che tale tassa non consente di esercitare in maniera piena la libertà di spostamento. Per quanto dal punto di vista formale la libertà sia mantenuta, essa, non è sostanzialmente rispettata. Il principio di *contributività* viene violato proprio perché la norma non rispetta nessun criterio di legittimità e di ragione pubblica., infrange, così, ogni prerogativa rawlsiana⁴²². Sostanzialmente questa *policy* fiscale non rispetta nessuno dei limiti che ho esposto nei capitoli precedenti, portando a una violazione normativa dei prerequisiti di giustizia. Violando sia il primo principio, incidendo gravemente sui beni di base, nello specifico, nel rispetto di sé e di conseguenza non rispettando quello da me chiamato principio di *contributività*.

Questi esempi sono semplici da delineare e accettare, proprio perché, Rawls da già l'indirizzo del come potrebbe verificarsi un caso simile⁴²³ e come essi, già dal suo punto di vista, possano essere contrastati con la disobbedienza civile.

L'ultimo esempio da me fornito è un caso molto semplice, in quanto altamente improbabile, ma allo stesso tempo mi ha permesso di esporre una situazione che ricade sotto quanto esplicito da Rawls. Una caso che avrebbe potuto anche lui considerare talmente ingiusto, da portare a una reazione di disobbedienza civile e' una situazione molto estrema e difficilmente realizzabile non penso che per esplicitare questo esempio si possono prendere esempi storici, quali, per esempio, la rivoluzione americana⁴²⁴. Questo caso non risulta utile all'applicazione, in quanto, non fu una fase di disobbedienza civile, per una politica fiscale, ma per la non rappresentanza democratica. Fu un caso di rivolta organizzata contro un regno che non riconosceva ai cittadini delle tredici colonie la rappresentanza in parlamento⁴²⁵. Sostanzialmente risulta essere un caso di illegittimità

⁴²¹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 296-305.

⁴²² Rawls, *Liberalismo Politico*, cit.

⁴²³ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 349-350.

⁴²⁴ Bernard Bailyn, *The Ideological Origins of the American Revolution*, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press 1967. D. O. Hebb, *THE AMERICAN REVOLUTION*, *American Psychologist*, 15(12), 735-745.

⁴²⁵ R. Ago, V. Vidotto, *Storia Moderna*, Laterza, Bari, 2004. pp 263-278.

della corona inglese, che pretendeva il pagamento delle tasse ma non riconosceva la rappresentanza dei cittadini d'oltre mare. Il vero fulcro delle rivolte era la possibilità di eleggere parlamentari, non il problema della tassazione in sé. Possiamo anche affermare che in qualche modo venne violato il principio di *contributività*, ma non in maniera diretta. Fu una questione legata alla legittimità, non un fatto di illegittimità fiscale, o meglio, la dimensione primaria dell'ingiustizia, in quel caso, si focalizzò sulla mancata rappresentanza democratica⁴²⁶.

Tornando all'argomento principale del paragrafo Rawls, nell'estratto sopracitato, ammette come le politiche fiscali possano interferire con l'esercizio delle libertà⁴²⁷. Ma allo stesso tempo non approfondisce e abbandona questa linea di ricerca non riprendendola più. Come egli afferma nei testi, quali, *Liberalismo Politico* e *Justice as Fairness* ribadisce più volte come i problemi fiscali siano di natura secondaria (in parte questo fu già anticipato in *Una Teoria della Giustizia*, ma lasciando uno spiraglio con la citazione da me estratta dal testo⁴²⁸).

Lo spazio che questa interpretazione apre, alla luce degli argomenti esposti precedentemente, ci permetterà di comprendere come non solo per i casi più radicali sia possibile la disobbedienza civile per le politiche fiscali. Ogni sistema fiscale ha il potere di modificare la giustizia del regime in quanto interagisce con numerosi presupposti rawlsiani e deve essere valutata alla luce del principio di *contributività*.

3.4. Leggi fiscali non correttamente giustificate

Un caso in cui una politica fiscale non sia ben giustificata è un caso in cui, non va a impedire l'esercizio dei diritti in maniera sostanziale ma le ragioni, la *ratio* alla base della legge, non rispetta i criteri da me esposti.

Passiamo ad un esempio pratico, mostrando come molti casi possano rientrare sotto l'ombrello da me descritto in questo lavoro. Come già accennato brevemente nelle pagine

⁴²⁶ Bailyn, *The Ideological Origins of the American Revolution*. cit.

⁴²⁷ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 356.

⁴²⁸ Ibidem.

precedenti, un'imposta che a primo impatto può violare i requisiti normativi è L'IVA (imposta sul valore aggiunto)⁴²⁹. E come detto questo tipo di imposta fu rilevata dallo stesso Hobbes, solo che lui, la vedeva come elemento costitutivo dell'apparato fiscale dello stato/Leviatano⁴³⁰.

Una forte ragione nel sostenere una imposta di questo tipo, è che essa a primo impatto colpisca tutti con la stessa aliquota ma in qualche modo essa sia costruita per favorire una redistribuzione successiva⁴³¹. Possono esserci altre ragioni nel giustificare questa aliquota, un esempio tra tutti, ragione di efficienza, questo perché, sarebbe troppo complicato porre un'imposta differenziata basandosi sul reddito per quanto riguarda la vendita dei beni di consumo.

Ma allo stesso tempo questa imposta porta con sé un problema, nello specifico in Italia, infatti, non esiste una sola aliquota per tutti i prodotti ma diverse, in quanto, esiste l'idea che certi prodotti siano necessari e altri no. Per capire meglio analizziamo le diverse aliquote⁴³²:

aliquote IVA sono quattro ovvero:

- 4% - aliquota minima - per l'IVA sui generi di prima necessità;
- 5% - aliquota ridotta - per l'IVA su prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali;
- 10% - aliquota ridotta - per l'IVA su servizi turistici, alimentari ed edili;
- 22% - aliquota ordinaria - per l'IVA da applicare in tutti i casi non rientranti nelle prime tre aliquote⁴³³.

Come possiamo osservare, le aliquote più basse sono riservate ai prodotti ritenuti di "base", ciò è beni indispensabili per la vita. Ma se lo stato prende la posizione di ritenere che per beni diversi ci siano diversi gradi di priorità, ciò non può far altro che provocare una riflessione.

Un tema molto controverso legato a queste aliquote, cioè, il fatto che gli assorbenti, siano

⁴²⁹ Piscoli, [Che differenza c'è tra imposte e tasse? \(laleggepertutti.it\)](http://laleggepertutti.it),

⁴³⁰ Hobbes, *De Cive*, cit. pp 199

⁴³¹ Fried, *Fairness and the Consumption Tax*, cit. pp 962-963.

⁴³² [IVA | Informazione Fiscale](http://iva.informazionefiscale.it), Informazione Fiscale. e Redazione, [IVA: aliquote e normativa di riferimento \(informazioneefiscale.it\)](http://iva.informazionefiscale.it), Informazione Fiscale.

⁴³³ Ibidem.

considerati beni di “lusso” o meglio, non sono considerati beni di prima necessità. Perché non sono considerate come “prestazioni sanitarie o sociali”? Durante il periodo mestruale, per molte donne, se non tutte, esso risulta essere un momento molto debilitante, già di base, e se a questo viene ad aggiungersi una spesa considerevole per un oggetto estremamente utile per continuare una vita ordinaria, sicuramente qualche dubbio emerge sulla legittimità di un’imposta così alta emerge.

A causa di queste imposte differenziate si è creato un problema di natura politica. Infatti, per lungo tempo la “tassa” sugli assorbenti era posta fino a una percentuale del 20% e solo recentemente è stata abbassata al 10%⁴³⁴. A mio parere, questo caso rispetta pienamente il tipo di problema che ho identificato come problema di “non corretta giustificazione”; un bene, per essere “tassato” come un bene di lusso deve avere certe caratteristiche, quali, una tra tutti, potrebbe essere, la non necessità stretta per il benessere di base, da intendersi come quel bene che anche se non ci fosse la vita sarebbe degna e completa, un bene, non strettamente legato ai progetti di vita. Ma nel caso degli assorbenti questo non può avvenire, in quanto, sono fondamentali per una percentuale rilevante della popolazione. Si può affermare che la loro “necessità” ha ragioni legate alla salute fisica ma anche di rispetto della persona. E’ facile immaginare come senza questo prodotto la vita delle donne potrebbe risultare alquanto “scomoda”.

Vi è molto dibattito riguardo alla necessità di abbassare l’IVA di questo prodotto fino a una percentuale del 4%⁴³⁵ come i prodotti alimentari di prima necessità (senza contare che in questa categoria rientrano prodotti quali giornali e libri⁴³⁶). La lentezza politica e burocratica e la persistente contraddizione di avere elementi, quali il tartufo⁴³⁷, che dovrebbero rientrare nella lista degli articoli di lusso, ma che, invece, sono soggetti a un'aliquota agevolata.

Sono evidenti i motivi della tassazione degli assorbenti come un grave problema di

⁴³⁴ [Iva sugli assorbenti femminili, ecco quanto pesano le tasse nei Paesi Ue \(truenumbers.it\)](#), Truenumbers. Gli unici assorbenti che hanno un’imposta al 5% sono quelli biodegradabili.

⁴³⁵ [VA | Informazione Fiscale](#), Informazione Fiscale. e Redazione, [IVA: aliquote e normativa di riferimento \(informazionefiscale.it\)](#), Informazione Fiscale.

⁴³⁶ Ibidem.

⁴³⁷ Redazione, [Tartufi: chiarimenti sulla disciplina IVA - FISCOeTASSE.com](#), FiscoeTasse, 6 Agosto 2018, [Aliquote Iva folli: tartufo e assorbenti femminili pagano la stessa tassa \(truenumbers.it\)](#), Truenumbers. e [Tartufi, IVA al 10% e imposte sul reddito: come calcolarle \(laleggepertutti.it\)](#), Laleggepertutti, 4 Settembre 2016.

ingiustizia fiscale. Alle donne in quanto cittadini liberi e eguali, gli viene imposto un onere maggiore, in quanto, questo prodotto per loro necessario, è tassato come un prodotto se non di lusso, in modo tale da non renderlo il più facilmente accessibile. Potremmo definire questo caso come un'ingiustizia fiscale nata da una *policy* correttamente esplicitata ma allo stesso tempo incapace di cogliere elementi fondamentali, ciò provocando, una errata giustificazione per questo specifico prodotto.

Alla luce di quello che io ho chiamato principio di *contributività*, la forma che prende l'imposta, in sé potrebbe rientrare negli standard che il principio pone, ma, uno specifico elemento, sposta il bilanciamento della tassa da "normativamente accettabile" a imposta ingiusta (rivedere nel secondo capitolo il paragrafo 2.5 per capire la differenza tra la valutazione in complessive e in specifico). A questo va ad aggiungersi l'argomentazione, di come l'esercizio di alcune libertà vengano messe in difficoltà nel caso una donna non riesca a procurarsi questo determinato prodotto. I motivi del perché asserisco questo penso siano abbastanza comprensibili.

Come già accennato nei capitoli precedenti, diverse teorie della giustizia hanno diversi approcci alla tassazione. E per quanto una norma in sé possa essere congruente con il rispetto dei principi di una teoria, una sua particolare applicazione, o elemento particolare può portare uno "squilibrio" di giustizia.

Il non rispetto del garantire un bene di base, il rispetto di sé e altri beni di base, anche per un solo elemento, possono portare a una grave ingiustizia. Tenendo in considerazione la lentezza burocratica e quello che T. Nagel e L. Murphy chiamano il *common pool*⁴³⁸ (da interpretare come i luoghi comuni che vedono nelle prelievo un fastidio di una ricchezza individuale e giustamente detenuta⁴³⁹), per loro inquinato in parte dalle idee "libertarie"⁴⁴⁰, portare a un'urgenza di giustizia che necessità di interventi radicali. Quello che ho tentato di sviluppare in questo paragrafo è proprio argomentare come nonostante a primo impatto la *policy* fiscale possa rispettata la ragione pubblica, il suo non disegno pienamento giusto, crea una rivendicazione normativa, tale, da consentire anche la disobbedienza civile⁴⁴¹.

⁴³⁸ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., 109-112..

⁴³⁹ Ibidem.

⁴⁴⁰ Ibidem.

⁴⁴¹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 365. La disobbedienza civile è percepita come uno strumento fondamentale per garantire la stabilità costituzionale.

Possiamo affermare come, una rappresentazione, descrittiva, di come agisca la ragione pubblica, è, in parte, il dibattito pubblico e parlamentare.

Anche se, come detto, non sempre, e soprattutto riguardo il tema della tassazione, viene usata, da parte dei legislatori, la migliore forma di razionalità democratica.

3.5. Leggi fiscali che violano il secondo principio

In questo paragrafo proverò ad argomentare come le politiche fiscali che violino il secondo principio possano, talvolta, essere considerate ingiuste, tanto da poter essere combattute con la disobbedienza civile. Però osserveremo come il solo violare il principio di differenza non sia una giustificazione abbastanza forte per permettere la disobbedienza civile.

In sintesi, in questo paragrafo vedremo che nel primo caso analizza, situazioni in cui è legittima la disobbedienza civile, in quanto, alla violazione del secondo principio si accompagna un non rispetto degli elementi essenziali di giustizia politica.

Il primo esempio può essere individuato a seguito della rivelazione di un problema di natura contributiva, che insorge, dalla divisione in diversi scaglioni dell'imposta Irpef (Imposta sul reddito). Ma prima di passare all'analisi vera e propria, analizziamo com'è composta questa imposta, essa, è composta da questi scaglioni:

“23% fino a 15000€ all'anno

27% fino a oltre a 15000€ fino a 28000€ all'anno

38% fino a 55000€

41% fino a 75000€

43% oltre 75000€⁴⁴²

Ovviamente l'aliquota non viene applicata "rozzamente", esempio, l'aliquota del 23% vale per i primi 15000€ e lo scaglione successivo viene imposto solo sull'eccedenza. Quindi se

⁴⁴² [Irpef: cos'è e come si calcola \(laleggepertutti.it\)](https://www.laleggepertutti.it), Laleggepertutti, 17 Novembre 2021.

il reddito "sfora" di X € l'aliquota successiva verrà applicata "solo" su quella X⁴⁴³. Quindi è una tassa con impostazione crescente di scaglioni e viene detta progressiva. Essa unisce i concetti di *horizont equity* e *vertical equity*⁴⁴⁴, in quanto chi ha lo stesso reddito paga lo stesso ammontare di tasse e più cresce il reddito, più i cittadini avranno risorse maggiori e più dovrà pagare un'aliquota più alta.

L'Irpef potremmo definirla la tassa più esemplificativa di tutti i tipi di prelievo fiscale, in quanto è quella che colpisce la cosa che più influenza l'esistenza delle diseguaglianze, cioè, il reddito. E, forse, si può anche definire la più pregnante di riflessione filosofica⁴⁴⁵. La tassa va a colpire i redditi, e di conseguenza, gran parte di quella "risorsa", quale lo stipendio, che genera le diseguaglianze. Potremmo dire che le maggior parti delle riflessioni di filosofia politica normativa riflettono in maniera non esplicita su questa tassa⁴⁴⁶. Il reddito è una delle componenti più importanti per determinare chi sia rawlsianamente più avvantaggiato e chi meno⁴⁴⁷.

La riflessione su questa tassa è fondamentale in quanto, soprattutto nel panorama italiano, risulta essere la più "controversa". Molti vedono nel sistema di tassazione italiano numerosi problemi di equità. Infatti, per quanto riguarda la classe media⁴⁴⁸ la tassazione risulta essere troppo onerosa⁴⁴⁹, in quanto, gli scaglioni risultano essere troppo ripidi. Questo, comporta, un caso di ingiustizia e di mancanza di equità⁴⁵⁰. La classe media risulta essere una "vittima" perché lo scaglione di no tax-zone porta una grossa fetta della popolazione a non contribuire⁴⁵¹, mentre, dall'altra parte, le fasce di reddito molto più alte, non contribuiscono abbastanza, o comunque, la tassazione andrebbe rivista tenendo in

⁴⁴³ [Irpef: cos'è e come funziona](#), Irpef.info, 11 novembre 2021.

⁴⁴⁴ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., pp 130-141.

⁴⁴⁵ Ibidem.

⁴⁴⁶ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit..

⁴⁴⁷ Ibidem.

⁴⁴⁸ Michele Galbusera, [Riforma fiscale: basta tasse feroci sulla classe media - \(investireoggi.it\)](#), 24 Giugno 2021 .

⁴⁴⁹ Ibidem.

⁴⁵⁰ T. Nagel, *Questioni Morali. la risposta della filosofia ai problemi della vita*, il Saggiatore, Milano, 1986 trad A. Besussi (*Moral Questions*, Cambridge University Press, 1979): "La questione dell'eguaglianza economica, perciò, non può essere isolata dalle altre, e quarto complica il problema, perché il valore dalle altre, e questo complica il problema, perché il valore degli altri tipi di eguaglianza può essere di genere molto differente [...] come il diritto a un equo trattamento legale, che deve essere protetto imparzialmente e non può esserlo senza una certa misura di eguaglianza sostanziale" pp 164. Consiglio di leggere tutto il capitolo chiamato 'Eguaglianza' che va da pp 163-190.

⁴⁵¹ Cristiano Dell'Oste e Michela Finizio, [La classe media italiana paga il conto della crisi: perso il 10% del reddito - Il Sole 24 ORE](#), Il Sole 24 Ore, 8 Maggio 2019.

considerazione queste criticità.

Alla luce di quello che ho chiamato principio di *contributività* una tassazione che colpisce troppo una categoria rispetto ad un'altra viola tutti i requisiti presenti nel principio stesso. Non si può avere una società intesa come equo sistema di cooperazione se gli individui non vengono trattati equamente⁴⁵², nel senso di quello che ho esposto nel primo capitolo, e in questo caso, la classe media, non è trattata equamente e non si può affermare che il rispetto di sé venga mantenuto, in quanto, un cittadino paga più tasse e ha più oneri rispetto ad altri cittadini (pur rispettando un parziale principio di progressività) si sentirà “sfruttato” o comunque non rispettato. Vi è da dire che il principale problema dell'Italia non è un livello basso di tassazione generale⁴⁵³, ma bensì, una tassazione troppo alta e diseguale⁴⁵⁴. Vi è la possibilità per richiedere un'eguaglianza⁴⁵⁵ maggiore e una tassazione complessiva inferiore per chi è già troppo vessato⁴⁵⁶. Questo, ovviamente, guardando con grande attenzione la classe media ampiamente vessata dalle politiche fiscali⁴⁵⁷. Quindi, nel caso la procedura ordinaria non sia una strada perseguibile, allora, sarà possibile la disobbedienza civile per ripristinare la giustizia politica⁴⁵⁸.

Potremmo affermare a seguito di questo esempio come il principio di differenza non sia rispettato, ma non è questa la ragione del perché è possibile la disobbedienza civile. Ma è per il fatto che questo sistema fiscale non rispetta i presupposti rawlsiani di equità e rispetto del sé⁴⁵⁹.

Per spiegare meglio ciò prendiamo un altro esempio, che anch'esso non rispetta il secondo principio ma allo stesso tempo non può essere soggetto alla disobbedienza civile.

L'esempio in questione è ciò che avviene per il canone RAI⁴⁶⁰. I motivi sono semplici, per

⁴⁵² Rawls, *Justice as Fairness e Una Teoria della Giustizia*, cit : “Negare giustizia a qualcuno significa o non considerarlo egual [...] o manifestare la volontà di sfruttare la forza del caso e dell'accadere naturali a nostro vantaggio”, pp 366.

⁴⁵³ S. Voza, [Le tasse sono alte in Italia, ma tutti lo dicono e nessuno le taglia: perchè? - Proiezioni di Borsa](#), Proezionidiborsa, 27 maggio 2020.

⁴⁵⁴ [Elenco delle tasse italiane: sono troppe e troppo alte | Soldioggi](#), Soldioggi, 1 Settembre 2022.

⁴⁵⁵ Nagel, *Questioni Mortali*, cit. pp 163-190.

⁴⁵⁶ [Elenco delle tasse italiane: sono troppe e troppo alte | Soldioggi](#), Cristiano Dell'Oste e Michela Finizio (8 maggio 2019).

⁴⁵⁷ Ibidem.

⁴⁵⁸ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 366.

⁴⁵⁹ Rawls, *Justice as Fairness*, cit. pp 39-79 e R. Mordacci, *Rispetto*, cit., pp 137-162.

⁴⁶⁰ Mi prendo poche righe per dire che per quanto io non apprezzi l'esistenza della RAI, l'unico modo che ho per contrastare questa azienda pubblica è attraverso la procedura ordinaria democratica.

quanto il servizio RAI da anni sia soggetto ad un dibattito se riformarlo o privatizzarlo⁴⁶¹ ma che allo stesso tempo, nonostante il dibattito risulti essere farraginoso e lento, non si possa usare la disobbedienza civile come strumento di lotta politica⁴⁶². Entrando nel dettaglio, la nascita della RAI⁴⁶³, per quanto si possa essere contrari all'esistenza di una TV pubblica, è stata fatta sotto l'idea di dare un servizio utile alla popolazione e per il bene della società. E negli anni ha continuato a erogare il servizio e a perseguire lo scopo per il quale, questa azienda pubblica, è nata. Schematizzando i motivi del perché non può applicarsi la disobbedienza civile sono :

- Pur con difficoltà burocratiche è possibile essere esonerati dal pagamento se o si è troppo indigenti o non si possiede una tv o, comunque, si dimostra di non usufruire del servizio⁴⁶⁴.
- Il tributo non va a incidere con libertà fondamentali e *Constitutional Essentials*, in quanto, non limita nessuna libertà e tiene a mente il principio di equità⁴⁶⁵.
- Pur pagandola tutti con lo stesso costo, escluso chi è esonerato per ragioni sopracitate, rispettando l'idea di equità, questo tributo è da intendersi come un pagamento per l'erogazione di un servizio. Quindi non differenziabile nel pagamento⁴⁶⁶.
- Il servizio anche se, a mio parere, non correttamente eseguito, è comunque erogato. Al massimo si può intervenire per vie istituzionali per modificare come esso funziona e soddisfa la domanda.

Quindi dati questi motivi il canone se si vuole contrastare il canone RAI bisognerà farlo con i metodi ordinari e istituzionali. Petizioni, pressioni sui partiti, anche manifestazioni autorizzate sono utili strumenti per combattere questa battaglia politica; ma, come già

⁴⁶¹ P. Marchisio, [Canone Rai, soldi sprecati dai cittadini: in certe regioni sarà inutile pagarlo \(contocorrenteonline.it\)](#), Controcorrenteonline, 6 Agosto 2022. e [Il Canone Rai è ingiusto e dannoso | L'Arena \(larena.it\)](#), L'arena, 3 Aprile 2016.

⁴⁶² Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 365-373.

⁴⁶³ [Rai - Radiotelevisione Italiana nell'Enciclopedia Treccani](#)

⁴⁶⁴ Ibidem e [Canone Rai in Bolletta 2022: Esonero e Costo \(luce-gas.it\)](#), Luce e Gas.it, 14 Aprile 2021.

⁴⁶⁵ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 347-352, 365-373.

⁴⁶⁶ [Canone Rai 2022, esenzioni e domanda: requisiti e scadenze \(informazioneefiscale.it\)](#)

affermato, la disobbedienza civile non può essere uno di essi. In quanto, con mio grande dispiacere, il canone RAI non rientra in questioni radicali inerenti alla giustizia e non va a interagire con nessuno dei presupposti di giustizia rawlsiani.

Infine, per quanto concerne per questo paragrafo, possiamo affermare che il non rispetto del principio di differenza è un campanello d'allarme per comprendere la giustezza delle politiche fiscali, ma, non è da considerarsi la conditio sine qua non per determinare se la tassazione sia radicalmente ingiusta. La reale giustificazione per la disobbedienza civile, contro le politiche fiscali, è connessa alla violazione degli elementi essenziali della giustizia.

3.6. *Reagan Interpretation*: Interpretazione anti egualitaria

Il titolo è molto esemplificativo e provocatorio. Infatti, fa riferimento al presidente Ronald Reagan⁴⁶⁷. Questo riferimento può risultare una provocazione, infatti il presidente Reagan si riconosceva nella posizione politica del liberismo. Allo stesso tempo non è solo una provocazione fine a se stessa, in quanto la retorica della *Reaganomics*⁴⁶⁸ si basava sull'idea che la tassazione bassa stimolasse la ricchezza, il benessere collettivo e che le risorse prodotte dal cittadino debbano essere prelevate con molto rispetto in quanto prodotte da lui stesso⁴⁶⁹. In questo paragrafo proverò a esplicitare una versione della disobbedienza civile per le politiche fiscali anti egualitaria che riprenda l'idea di come tutti i cittadini meritano rispetto (anche chi è più avvantaggiato) e che in virtù di questo rispetto le risorse da loro prelevate debbano essere spese in maniera oculata e "efficienza".

Nei paragrafi precedenti ho esemplificato il problema della disobbedienza civile riguardo all'aliquota come un problema legato prevalentemente ai meno avvantaggiati o comunque dove la disparità era a favore dei più ricchi. Per comprendere al meglio questo paragrafo dobbiamo tenere in mente due punti; che nell'istituzione politica 1) vi sia una forte


⁴⁶⁷ L. Fancello, [Reaganomics: la politica economica di Ronald Reagan - Invenicement](#), Invenicement, 9 Nov 2020. K. Amadeo, [Politiche economiche del presidente Ronald Reagan \(brictly.com\)](#), Brictly.com.

⁴⁶⁸ Ibidem.

⁴⁶⁹ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit: Quando i due autori parlano di come la cultura libertaria abbia inquinato tutti i discorsi sulla tassazione, essi si riferiscono proprio alla venuta di Reagan e alla sua retorica.

pressione fiscale talmente alta da mettere a repentaglio la stessa efficienza del substrato economico⁴⁷⁰ (tanto alta da non valorizzando attraverso l'uso di incentivi⁴⁷¹ concetto cardine che porta alla formulazione del secondo principio) 2) che una parte sostanziale non sia spesa per migliorare le condizioni dei più svantaggiati ma che anzi peggiori il benessere dei benestanti trattandoli in maniera "irrispettosa"; quindi chi viene tassato di più non è soggetto a questo per un reale rispetto dell'equità generale ma solo per un "capriccio" istituzionale.

Potremmo affermare che un esempio teorico rilevante è la curva di Laffer⁴⁷²:



Lo scopo per cui è stata teorizzata (la curva) è, appunto, descrivere il rapporto che intercorre tra gettito fiscale e aliquota, vi è anche da dire che la curva è stata criticata da molti economisti tra cui uno è J. E. Stiglitz nel suo testo *I Ruggenti anni novanta*⁴⁷³ oppure in altri articoli accademici⁴⁷⁴. Ma si può affermare che, nonostante le critiche e le problematicità, la curva in questione può comunque fungere da buon modello per esemplificare il concetto che sto per esporre.

Esiste uno spazio di intervento anche per i più avvantaggiati nel caso il sistema di

⁴⁷⁰ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 27, 80-95. e T. Nagel, L. Murphy, *The Myth of Ownership*, cit., pp 3-12.

⁴⁷¹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. 81-88

⁴⁷² Orsi, D. Raggi, [Ridurre le tasse si deve | Orsi & Raggi & Turrino \(lavoce.info\)](#), 2013, la Voce.info. Immagine presa dal suddetto articolo.

⁴⁷³ E. Stiglitz, *I ruggenti anni novanta*, Einaudi, Torino, 2004. (*The Roaring Nineties*, Penguin, 2003).

⁴⁷⁴ Philip Mirowski, *What's Wrong with the Laffer Curve?*, Journal of Economic Issues, Vol. 16, No. 3 (Sep., 1982), pp. 815-828.

tassazione sia entrato in contrasto con i presupposti rawlsiani. Questo spazio, sicuramente, è più ridotto, in quanto, lo stato di avvantaggiati “previene” dalla perdita dei beni primari⁴⁷⁵ (per sua natura uno che sta in uno stato di benessere avrà una maggiore quantità di bene, ricordiamoci, non solo economici⁴⁷⁶), ma nonostante questo, esistono due casi possibili per applicare la disobbedienza civile anche per i più avvantaggiati, ripetiamo le, esse sono:

1) nel caso la tassazione sia così pesante da impedire il meccanismo degli incentivi⁴⁷⁷ e tutelando la libertà della scelta di un'occupazione rispettando il principio di equilibrio delle libertà⁴⁷⁸.

2) in caso di enormi sprechi, quindi, il non rispetto del secondo principio pur privando i benestanti di risorse a loro utili, infatti, non rispettando gli oneri normativi.

A mio parere il caso più interessante è il 2), infatti, esso, fa emergere l'idea di come lo stato debba impegnarsi a spendere meglio il denaro che ricava dalle tasse e le imposte. Quindi si introduce un'idea di efficienza⁴⁷⁹ e di completa abnegazione nel rispetto di tutti i presupposti di giustizia, di conseguenza, nell'evitare che la tassazione entri in conflitto con il principio di *contributività*. Ovviamente queste inefficienze devono essere caratterizzate da un'enorme dispendio di risorse e, soprattutto, devono rappresentare un danno rilevante al benessere del sistema. La curva di Laffer in qualche modo può fungere da esempio per il punto appena descritto, cioè la ricerca di efficienza⁴⁸⁰ nel sistema di riscossione.

Questo argomento è il perfetto opposto rispetto alla tesi sostenuta dal filosofo G. A. Cohen⁴⁸¹. L'autore canadese individua nella tesi rawlsiana degli incentivi un problema contro l'idea per un'eguaglianza completa⁴⁸². Per Cohen un individuo dovrebbe produrre facendosi guidare da un *ethos* egualitario che ha come scopo di guidare l'individuo nel produrre il massimo che può, allo scopo, di creare il massimo benessere generale da redistribuire⁴⁸³. Il fatto che gli individui scelgano di produrre di più solo perché ricevono un guadagno è un comportamento ingiusto e non aderente ai principi di eguaglianza.⁴⁸⁴

⁴⁷⁵ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 70-125, 255-320.

⁴⁷⁶ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 163-173.

⁴⁷⁷ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 89-109.

⁴⁷⁸ Sugin, *Theories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems Symposium-Rawls and Law: Panel VI. Property, Taxation and Distributive Justice*, pp 2005-2010.

⁴⁷⁹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 27, 80-95.

⁴⁸⁰ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 81-88.

⁴⁸¹ Cohen, *Per l'eguaglianza e la giustizia*, cit.

⁴⁸² Cohen, *Per l'eguaglianza e la giustizia*, cit. pp 35-275.

⁴⁸³ Cohen, *Per l'eguaglianza e la giustizia*, cit. pp 35-105.

⁴⁸⁴ Ibidem.

Sostanzialmente così facendo, per Cohen, verrebbe meno l'idea di equo sistema di cooperazione, in quanto, le persone "giocherebbero" all'interno della società solo per i loro interessi personali. Si possono imbastire diverse critiche a questa posizione. Una è di tipo fattuale, cioè, di natura antropologica gli individui produrrebbero di meno perché non avrebbero un vantaggio. Ma questa critica non è rilevante per Cohen in quanto egli è proprio attento nel eliminare tutti gli elementi fattuali⁴⁸⁵ dalle teorie normative⁴⁸⁶. La seconda si basa sull'idea che comunque dal punto di vista normativo non si può obbligare l'individuo a produrre esclusivamente per gli altri ignorando i loro interessi personali, gli incentivi possono risultare un compromesso normativo per creare benessere e salvaguardare la libertà di scelta degli individui (un esempio sciocco, un individuo sceglie di fare un lavoro x per poter avere abbastanza denaro da garantirgli di continuare a praticare la sua più grande passione, fare il sourfistane weekend). La terza critica è finalizzata a utilizzare l'argomento di Cohen contro lui stesso. Potremmo anche affermare che una tassazione ingiusta e accompagnata dallo sperpero dei fondi è una violazione dell'idea dell'*ethos* egualitario. Esempio, un individuo che si impegna al massimo per creare benessere generale ma si troverà paga un'imposta ineguale rispetto agli altri non potrà far altro che sentirsi un estraneo all'interno del sistema politico (verrà violato il bene delle basi del rispetto di sé), la società non sarà un equo sistema di cooperazione ma basata sullo sfruttamento; ciò preclude l'emergere dell'*ethos* egualitario. Sostanzialmente se prendessimo come vere le posizioni di Cohen si potrebbe affermare che il principio di *contributività* intrinseco alla sua teoria è sicuramente più "oneroso" nelle aliquote, ma, anch'esso impone un limite e un onere normativo al prelievo che lo stato può richiedere. Potremmo dire che Cohen ignora la possibilità che il rispetto di sé sia caratterizzato dall'idea non solo di aiutare gli altri ma di godere del tempo per se stessi. Concludo la trattazione sulle posizioni di Cohen, in quanto, potrebbe portare fuori tema.

La ricerca di questa "efficienza"⁴⁸⁷ non è in contrasto con un'idea rawlsiana, anzi, alla luce del principio di *contributività* potremmo affermare che ogni risorsa presa e non utilizzata per fini normativamente coretti è una violazione grave della giustizia politica.

⁴⁸⁵ Cohen, *Per l'eguaglianza e la giustizia*, cit. pp 277-329.

⁴⁸⁶ Ibidem.

⁴⁸⁷ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 80-85, 96-101 e T. Nagel, L. Murphy (2005), pp 96-98, 154-159.

Sostanzialmente, dobbiamo immaginarci che i principi di giustizia e gli oneri normativi disegnino un insieme di possibili *policy* fiscali e questa idea di efficienza ci spinge a scegliere il sistema dove tutte le risorse sono spese al meglio, non provocando distorsioni della giustizia (sostanzialmente i casi che ho esposto nel paragrafo 2.4). Quindi l'idea di efficienza sopra esposta è da intendersi come la scelta del migliore sistema fiscale disponibile nel "paniere" delle *policy* coerenti con i principi di giustizia. Tutto ciò comporta un maggiore attenzione a come si spende e quali fini debba perseguire lo stato.

Il rispetto della sfera privata è un elemento fondamentale di tutte le teorie liberali e applicano il principio di *contributività* lo stato a oneri stringenti per la spesa, in quanto, come mostrato nel capitolo 2, tassare vuol dire entrare nella vita dei cittadini e interagire con tutti i principi di giustizia e i presupposti, quali, il rispetto di sé⁴⁸⁸, fondamentali elementi per la vita del cittadino e della persona che vive al disotto delle istituzioni.

Pensando al caso italiano, come già accennato nel paragrafo precedente, la tassazione opprime molto la classe media e questo impedisce lo svilupparsi di questa "classe" e chi ne fa parte si sente vessato dal fisco⁴⁸⁹. Creando, così, molte spaccature sociali tra chi paga molte tasse⁴⁹⁰, in proporzione al suo status, e chi invece o ne paga troppo poche o non ne paga affatto⁴⁹¹. Questo comporta la necessità di individuare principi che regolano questo agire e questo intervento nella vita dei cittadini, e come già detto, il principio di *contributività* che ci permette di valutare la giustezza delle leggi fiscali è il parametro normativo giusto.

⁴⁸⁸ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. pp 45-81, 163-174 e Mordacci, *Rispetto*, cit.

⁴⁸⁹ Raggi, [Ridurre le tasse si deve | Orsi & Raggi & Turrino \(lavoce.info\)](#), cit.

⁴⁹⁰ G. La Placa, *Prova Finale in Economia: Proposta di Riforma Fiscale Per L'italia, relatore D. Favaro*, Università degli studi di Padova, dipartimento scienze economiche, 2021: "Si pensa che, a seguito della riduzione delle aliquote, gli individui siano propensi a produrre di più aumentando, così, il beneficio della collettività. Baldini e Rizzo (2020) sostengono che, per mantenere la stessa parità di gettito e ottenere benefici per le famiglie a reddito medio basso, bisognerebbe introdurre una sola aliquota molto alta, almeno del 40%, ed ampliare l'area esente. Dal modello di Paulus e Peichl (2008) risulta che la flat tax effettivamente svantaggia la classe media la quale deve sopportare un carico fiscale maggiore e molti paesi dell'Europa occidentale, caratterizzati da una classe media politicamente forte, probabilmente eviteranno di applicarla proprio per scongiurare che questi effetti colpiscono negativamente tali soggetti. ", pp 14-15.

⁴⁹¹ Michele Galbusera, [Riforma fiscale: basta tasse feroci sulla classe media - \(investireoggi.it\)](#), 24 Giugno 2021 e G. P. Naso, *Analisi della disuguaglianza nella distribuzione del reddito in Italia*, relatore C. Pizzi, Università Cà Foscari, sede Treviso, Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo Economico e dell'Impresa Sede di Treviso, 2017, pp 16 e 72. 2017-18.

3.7. Conclusione

In questo capitolo ho analizzato degli esempi chiave dove la disobbedienza civile può essere applicata per contrastare l'ingiustizia di alcune politiche fiscali. Ho analizzato tre possibili interpretazioni “classiche”, in quanto analizzano la questione sul piano egualitario, più un esempio atipico, in quanto, anti egualitario che ho chiamato *Reagan Interpretation*. Riguardo a quest'ultimo esempio ho messo in luce una visione parzialmente anti-egualitaria, dimostrando come, anche nel paradigma rawlsiano, possano essere accettabili posizioni del genere. Nonostante, paradossalmente, ci si riferisca alle stesse istanze rawlsiane, quindi, dell'idea di giustizia come equità⁴⁹².

In tutti i paragrafi ho mostrato almeno un caso in cui le politiche fiscali esposte violino i parametri Rawlsiani e di conseguenza, il da me chiamato, principio di *contributività*. Le leggi fiscali debbono in parte essere analizzate alla luce della ragione pubblica e dei *Constitutional Essentials*⁴⁹³, infatti, non possono esistere leggi fiscali “rilevanti” che non vada ad interagire con i presupposti rawlsiani. Ho anche mostrato, nel terzo caso, come non basti da solo il non rispetto del principio di differenza per giustificare la disobbedienza civile.

Il rispetto del principio di *contributività* e di tutti i parametri rawlsiani è possibile anche per leggi fiscali controverse o comunque che provocano dibattito politico, ma che non costituiscono una grave violazione alla giustizia politica. I principi di giustizia sono un “filtro” o uno “stampo” da applicare alla struttura di base⁴⁹⁴, che ci permette di discernere ciò che è giusto e ciò che non lo è. Le prese di posizioni normative obbligando di accettare determinati sistemi di tassazione mentre alcuni risultano incompatibili, ciò, non implica, che il contenuto o tutti i beni pubblici debba essere per forza predeterminati dalla teoria⁴⁹⁵ e non dalle diverse esigenze sociali ma che l'impostazione dei sistemi di tassazione debba

⁴⁹² Rawls, *Una Teoria della giustizia*, cit.

⁴⁹³ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 206-209.

⁴⁹⁴ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 25-69 e (1993), pp 235-264.

⁴⁹⁵ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 163-173 e in opposizione vedere, riguardo il comunitarismo, Kymlicka, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, cit. pp 231-261 e M. Walzer, *Sfere di giustizia*, cit..

seguire uno schema coerente con i principi di giustizia che vengono “disegnati”.

Certi sistemi politici avranno un nucleo di priorità sempre uguali, i beni di base⁴⁹⁶, ma li dovranno bilanciare in modo diverso e certe risorse hanno diverso valore a seconda delle comunità⁴⁹⁷. La creazione di una nuova tassa per soddisfare una nuova necessità o per riequilibrare i conflitti tra libertà, può essere discussa e approvata con la procedura ordinaria democratica, ma, sempre nel pieno rispetto di tutti gli oneri rawlsiani e il cosiddetto principio di *contributività*. Il lavoro fatto precedentemente è stato fatto per ribadire come le questioni fiscali siano problemi di natura sostanziale di giustizia. Non si può ignorare la portata e la loro influenza che la tassazione ha, soprattutto, alla luce della “forza”, di modificare i comportamenti, influenzare la libertà (nel senso di poter garantire attraverso il ricavo di risorse o il precludere, che può verificarsi per mancanza di risorse o per ingiusto disegno del fisco, un esempio è nuovamente la tassa sugli spostamenti), l'importanza per quanto riguarda le virtù civili, il rispetto di sé e tutti gli altri presupposti rawlsiani. Indi per cui, l'esclusione della tassazione dagli argomenti primari della giustizia, è una posizione assurda. A seguito dell'inserimento della tassazione negli argomenti fondamentali della giustizia politica, risulta imprescindibile rileggere Rawls, per quanto concerne la disobbedienza civile, in chiave molto più radicale e riservando a questo metodo di lotta politica il posto che merita. Anche lo stesso problema della tassazione ha finalmente una posizione più chiara e normativamente pregnante.

Per concludere il terzo capitolo vorrei evidenziare nuovamente, come fatto sia nell'introduzione sia nel paragrafo 1.3, che non ho specificato come gli atti di disobbedienza civile debbano svolgersi (che tipo di protesta portare avanti e come, fare picchetti, cortei o altre forme), in quanto, non è lo scopo del mio lavoro. Se l'atto di disobbedienza civile si concretizza nel non pagare l'onere, per quel che riguarda all'imposta/tassa che si tenta di contrastare, è sicuramente un tema interessante; ma, questo, non è il mio scopo. Il mio obiettivo è dimostrare come ci siano possibilità normative per la disobbedienza civile contro una o più politiche fiscali. Non ho interesse, in questa sede, a proporre metodi di protesta o forme di opposizione politica. Il mio scopo è mostrare possibili esempi di ingiustizia fiscale. L'obiettivo da me perseguito è

⁴⁹⁶ Ibidem.

⁴⁹⁷ Walzer, *Sfere di giustizia*, cit.

argomentare normativamente la questione della tassazione dal punto di vista della filosofia politica e imbastire un collegamento tale da mostrare come vi sia la possibilità di usare l'atto della disobbedienza civile per contrastare, nel caso di ingiustizia, questo tipo di *policy*.

In sintesi, in questo testo io mi concentro nel dare buone ragioni per la possibilità di valutare normativamente i problemi legati alla tassazione e porto alcuni casi in cui l'ingiustizia è tale da necessitare la disobbedienza civile, ma non ho intenzione di specificare i metodi della protesta⁴⁹⁸.

⁴⁹⁸ Specifico che io non parlo del non pagamento delle tasse come protesta, ma il mio scopo è parlare delle politiche fiscali come obiettivo e contenuto della protesta. Riguardare l'introduzione dove spiego questo punto.

4. Conclusione

In questo lavoro ho sostenuto che politiche fiscali non sono una questione come tante, ma esse risultano essere una caratteristica fondamentale dei problemi di natura politica e dei problemi della giustizia politica. L'idea stessa che la tassazione sia collegata ad un modo di intendere il riconoscimento del rispetto di sé è un punto di fondamentale importanza. Le politiche fiscali sono, come detto, un fattore determinante della struttura sociale e non sempre è possibile modificare le prime per vie istituzionali.

Tutti i prerequisiti rawlsiani e la stessa struttura della teoria del filosofo americano portano necessariamente a una rivalutazione dell'aspetto egualitario e trasferendo così molti oneri normativi all'istituzione politica. Essa ha il dovere di rispettare non solo l'idea di equa ripartizione dell'onere ma anche che le risorse accumulate non vengano sprecate. Il rispetto delle risorse è fondamentale, in quanto, vengono prodotte dalla società civile, dagli individui o associazioni⁴⁹⁹. I principi e le leggi devono essere costruite tenendo presente il rispetto per i cittadini e l'idea di società come equo sistema di cooperazione. E se lo stato decide di intervenire con una tassa, interviene nella libertà di alcuni, e se questo intervento non è giustificato alla luce della ragione pubblica e di tutti i criteri sopra esposti, quali il principio di *contributività*, essa è da ritenere o ingiusta o rivedibile in certi contenuti. Attraverso la disobbedienza civile si può risvegliare il senso morale degli altri cittadini e iniziare a riformare ciò che è difficilmente riformabile⁵⁰⁰.

Ma in tutto questo vi sono anche dei problemi che questa posizione fa emergere. Quelli, individuati da me sono:

- Il problema della genuinità della protesta. Infatti, come detto, se è un atto genuino, la disobbedienza civile sarà guidata dalla ragione pubblica⁵⁰¹ e di conseguenza non potrà essere influenzato, da interessi strettamente personali o non coerenti con l'idea

⁴⁹⁹ Walzer, *Sfere di Giustizia*, cit. e Nozick, *Anarchia, stato e utopia*, cit. Per quanto concerne il problema della "manna dal cielo", cioè, che le risorse e i beni non vengano generati dal nulla, ma sono prodotti da una determinata società e cultura (questo per quanto concerne l'autore comunitarista) o dagli individui attraverso gli scambi (opinione sostenuta dal libertario americano).

⁵⁰⁰ Rawls, *Una Teoria della Giustizia*, cit. pp 365-373.

⁵⁰¹ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. pp 193-224.

di società come sistema di cooperazione. La genuinità è un problema spinoso, in quanto è difficile, dal punto di vista empirico, rilevare se i partecipanti siano veramente “convinti” oppure abbiano iniziato la protesta per interessi personali. Una possibile risposta può essere che più che ragionare su l'intenzione, bisogna valutare la legge contro cui si protesta; se la politica fiscale risulta essere un esempio strutturalmente simile ai casi da me delineati nel terzo capitolo allora la protesta avrà buone ragioni per esistere. Un altro punto di riflessione è come effettivamente le persone che protestano contro una legge che le svantaggia avranno dei “guadagni” nel caso la disobbedienza civile avrà successo. Ma se la legge rientra nei casi da me sopracitati, allora, il “vantaggio” sarà vagliato dalla ragione pubblica e non un "guadagno" ingiusto. Sostanzialmente, se la protesta è normativamente motivata e i partecipanti hanno buone ragioni per organizzarla e parteciparvi (ragioni da considerare come aderenti ai limiti della ragione pubblica e del principio di *contributività*), nel caso alcuni o tutti i partecipanti avessero dei “vantaggi”, questi ultimi avranno una motivazione giustificata e normativamente coerente. Invece, nel caso la legge contro cui essi protesta in realtà passi il vaglio dei principi di giustizia, ragione pubblica, principio di *contributività*, e in più se l'atto di disobbedienza civile andasse a buon fine ci fosse un guadagno “ingiusto” per i partecipanti; l'atto sarebbe da considerare non giustificato dal punto di vista normativo e della giustizia politica e quindi andrebbe giustamente contrastato.

- Il problema del disordine sociale. Infatti, l'interpretazione della questione che ho descritto nei paragrafi precedenti, pur partendo dall'impianto rawlsiano, è un modo di intendere il problema in modo molto più “libero” e meno “normativamente oneroso” rispetto a ciò che Rawls intende quando scrisse *Una teoria della giustizia*. Il disordine che potrebbe creare una teoria più “libera” in una società quasi-giusta e ordinata risulta essere un problema rilevante⁵⁰². Ma allo stesso tempo, come

⁵⁰² Penso che il punto della instabilità sociale e della “continua” messa in discussione radicale della stabilità istituzionale sia un tema più interessante per chi si muove in posizioni anti-ideali o anti-teorie ideali (Rawls per le sue posizioni normativamente onerose si muove, invece, nel campo delle teorie ideali), quali, i realisti politici che vedono con radicale scetticismo verso tutte quelle teorie politiche che prendo troppo in considerazione oneri normativi ideali e di giustizia normativa. Per approfondire i realisti politici consiglio: B. Williams, *In principio era l'azione*, Feltrinelli, Milano, 2007. (*In the beginning was the deed*, Princeton University Press, 2005), Nicholas Soutwood, *The feasibility issue*, Philosophy Compass, 2018. e C. Burrelli, *Realtà, necessità, conflitto: Il realismo in filosofia politica*, Carocci editore, Roma, 2020.

dimostrato nel punto precedente, gli step che una legge deve “normativamente” violare sono molti. Escludo che, se venisse veramente applicata la ragione pubblica e rispettato il principio di *contributività*, si arrivi al punto di minare la "tranquillità" sociale con casi non rilevanti. Per sua natura la disobbedienza civile è un atto politico oneroso e ben pochi, a mio parere, si farebbero carico di tutti i rischi se effettivamente non ci fossero problemi di giustizia abbastanza rilevanti.

- Vi è un problema di natura epistemologica. Il livello della tassazione è un argomento complesso e legato al come si concepisce cosa lo stato dovrebbe fare. Come si può determinare in maniera precisa se è rispettato il principio di *contributività* ? Come si può valutare se una tassazione che agevola i più ricchi sia in realtà un modo molto complesso per aiutare i più poveri o che sia stato un abbassamento dettato dalla *Reagan Interpretation*? Magari ciò che sembra a un primo impatto una scelta che porti a grandi sprechi sono, invece, fondamentali indici di spesa. Come si fa a raggiungere conclusioni normativamente certe su quante e quanto elevate debbano essere le aliquote della tassazione progressiva sul reddito? Sono tutti problemi di natura fattuale ed epistemica. Penso che un possibile inizio di risposta possa esplicitare così: se si applicano tutti gli oneri normativi rawlsiani, caso per caso, si possano limitare le scelte in maniera tale da limitare enormemente il problema, sostanzialmente seguendo i principi escludiamo quei sistemi di tassazione che chiaramente sono incompatibili con la normatività della teoria della giustizia. Anche se, devo ammettere, che su questo punto non ho una risposta chiara.
- Il problema rappresentato dal metaprincipio di *contributività*, esso risulta essere, più che un principio autonomo, un'interazione tra i principi normativi e quelle che io più volte in questo testo ho chiamato prerogative rawlsiani o prerequisiti. Potremmo definirla una conseguenza normativa. La mancanza di autonomia propria potrebbe portare a una sua “debolezza” in quanto, semplice interazione tra altri elementi non può essere un principio vero e proprio. In risposta a ciò, allo stesso tempo, non si può ignorare il fatto che i principi interagendo creino un onere normativo per la tassazione. Magari non si può considerare un principio indipendente, ma non si può escludere che abbia abbastanza forza normativa da

permettere la valutazione delle leggi fiscali e al normale in maniera coerente con gli altri principi e presupposti. Per ogni teoria politica normativa esso assumerà contenuti diversi a seconda dei presupposti che queste teorie adottano.

- La perdita di “potere” sia simbolico sia “pratico” della disobbedienza civile. L’apertura di questo metodo di “opposizione” ad altri ambiti spaventa Rawls per i motivi sopra citati⁵⁰³. Ma non solo, infatti, la forza della disobbedienza civile è la sua forza⁵⁰⁴. In quanto è un atto molto estremo e se si allargasse il campo si rischierebbe di perdere la sua eccezionalità. Questa critica, per quanto comprenda alcune ragioni, la rigetto completamente. L’impostazione al problema da me esplicitata non amplia troppo le maglie per la disobbedienza civile, ma semplicemente focalizza l’attenzione su un nuovo argomento. Effettivamente amplia il campo delle possibilità, questo è solo un bene per questo strumento di lotta politica, in quanto ne dà una nuova forza e mette in evidenza una tematica molto discussa e dibattuta ma non considerata dalla filosofia politica; un argomento degno della ragione pubblica.

In conclusione, dal punto di vista normativo la disobbedienza civile può tranquillamente essere applicata anche ai casi di “leggi” legate alla tassazione, ma, dal punto di vista della tenuta sociale e del mondo fattuale vi sono dei problemi che spiegano perché Rawls fosse così scettico nel lasciare troppo spazio di intervento.

La fondamentale importanza che la tassazione occupa nel garantire tutti gli oneri e presupposti rawlsiani e la sua fondamentale interazione con i principi di giustizia, specialmente con il primo, per le ragioni che ho esposto nei capitoli precedenti. Ciò rende necessario che le norme fiscali debbano essere soggette e paragonate ai principi normativi. Ogni “obbligo” normativo, che i principi di giustizia impongono, dà all’istituzione politica degli oneri che possono essere mantenuti solo attraverso il prelievo. Ciò rende inevitabile evidenziare come le politiche fiscali non siano un semplice elemento accidentale, ma risulta essere una vera e propria caratteristica fondamentale della giustizia, tale, da essere o

⁵⁰³ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 347-352, 355-360, 365-373.

⁵⁰⁴ Ibidem.

inserita nei *Constitutional Essentials*⁵⁰⁵ o comunque considerata allo stesso livello di questi.

L'importanza della disobbedienza civile sta nel fatto che essa sia l'ultimo baluardo, l'ultima azione politica, quando le procedure regolari o non funzionano o sono troppo farraginose⁵⁰⁶. L'estrema attenzione, nel definire quali siano i limiti che questo forte atto politico debbano seguire, sta proprio nella sua potenza che esso ha. Infatti, quest'ultimo, può sconvolgere la tranquillità sociale. Chi compie questo atto si fa carico del peso di modificare le leggi, le norme e le pratiche che non rispettano i principi di giustizia e quindi le libertà umane⁵⁰⁷. Non bisogna né abusare di questo strumento, né, però, bisogna eliminarlo dalle possibilità di battaglia politica, esso è fondamentale messo per manifestare un forte dissenso a un caso di radicale ingiustizia da parte delle istituzioni. Per concludere la teoria di Rawls⁵⁰⁸ si presta a un'interpretazione radicale della disobbedienza civile, sia in una versione radicalmente egualitaria sia un'alta possibile versione "anti" egualitaria.

I problemi principali della mia esposizione sono stati esposti e posso comprendere che le mie risposte possano risultare non esaurienti. Tuttavia non penso invalidi l'utilità della mia esposizione. La possibilità di utilizzare la disobbedienza civile e non va sottovalutata la fondamentale importanza che ha nella struttura di base un sistema di imposte non coerente con i principi rawlsiani. Spesso le vie legali o "classiche" sono ostruite e l'unico modo per affrontare queste storture è uno strumento radicale come la disobbedienza civile.

Ho affermato più volte che questo strumento è uno dei più importanti all'interno di una democrazia. Proprio per il fatto che richiama con sé un peso normativo molto importante e da inserire con coerenza insieme a tutti i principi di giustizia e gli oneri⁵⁰⁹.

Questo è dato dal fatto che essendo un atto politico oneroso e "pericoloso", esso, viene preso molto sul serio: il rischio⁵¹⁰ di sanzioni giuridiche che assumono i partecipanti,

⁵⁰⁵ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit., pp 206-209.

⁵⁰⁶ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 365.

⁵⁰⁷ Ibidem.

⁵⁰⁸ Rawls, *Liberalismo Politico*, cit. pp 193-224

⁵⁰⁹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 365.

⁵¹⁰ Per comprendere quanto sia onerosa la vita di chi persegue la disobbedienza civile si può anche guardare la biografia di Marco Cappato e di quante volte abbia dovuto rischiare gravi condanne per portare avanti le sue battaglie. [Marco Cappato - Wikipedia](#). Ho scelto lui come esempio per rendere omaggio a una figura che

l'organizzazione e il tentativo, a volte disperato, di richiamare il senso di giustizia degli altri cittadini⁵¹¹ e tentare di focalizzare l'attenzione su tematiche che spesso non riguardano questi ultimi. Questi sono tutti atti guidati da una profonda fiducia negli altri cittadini e di ricerca di giustizia reale da parte dei cittadini.

Per tornare all'argomento fiscale non bisogna mai dimenticarsi quanto le tasse siano importanti e come esse siano un punto di fondamentale importanza per il dibattito politico contemporaneo. Ogni campagna elettorale si focalizza su questa tematica⁵¹². E spesso queste proposte politiche ci ricordano come le spese dello stato vadano a ricadere sui cittadini. Per questo non bisogna ignorare il peso normativo che le leggi fiscali hanno e come esse devono essere riferite a principi di giustizia. Non sono e non devono essere un discorso puramente “tecnico⁵¹³” ma vanno riconosciute come un argomento, come già detto, di giustizia politica. E dato questo, è inverosimile considerare queste leggi come separate dai principi fondamentali, forse, perché, senza introiti monetari, lo stato non esisterebbe nemmeno⁵¹⁴. Una tale importanza riconosciuta nel dibattito pubblico e dalle riflessioni su come inserirle nelle teorie della giustizia sono già stati fatti⁵¹⁵, ma mancava un lavoro che riflettesse in chiave rawlsiana sulla possibilità, non di disobbedire civilmente non pagando le tasse⁵¹⁶, ma che le stesse leggi fiscali, se ingiuste, possano essere combattute attraverso la disobbedienza civile.

La possibilità di disobbedire alle norme fiscali darà un nuovo tipo di importanza, non solo quella che già occupa nei programmi elettorali⁵¹⁷, legata agli aspetti di normatività e di giustizia. Tutto ciò è un rivendicare la giustizia del fisco e di conseguenza nel sistema complessivo. In qualche modo questo ci fa comprendere come mai nei programmi politici

stimo e per dimostrare come non solo le più blasonate figure storiche possano fungere da esempio per comprendere l'onerosità di questo atto politico non convenzionale.

⁵¹¹ Rawls, *Una teoria della Giustizia*, cit. pp 347-352, 355-360, 365-373.

⁵¹² E. Romagnoli, [Programmi elettorali a confronto, le proposte dei partiti sul fisco - DIRE.it](#), Dire, 20 Agosto 2022 e [I programmi dei grandi partiti, a confronto - Il Post](#), Il Post, 20 Agosto 2022.

⁵¹³ Vado contro le idee espone in questo articolo, Hamlin, *What Political Philosophy Should Learn from Economics about Taxation*, cit., (2018).

⁵¹⁴ Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit..

⁵¹⁵ Ibidem, Dimopoulos, *Theories and philosophy of property taxation*, cit. Elknis, *Horizontal Equity as a Principle of Tax Theory*, cit, e molti altri articoli citati in bibliografia, provano tutti ad analizzare il problema della tassazione in chiave della filosofia politica normativa e storico del pensiero filosofico.

⁵¹⁶ Già fatto da molti, il più famoso, il già citato, Thoreau. [Perché Thoreau è così importante per gli americani - Il Post](#)

⁵¹⁷ [I programmi dei grandi partiti, a confronto - Il Post](#), cit.

l'argomento tassazione occupa un posto speciale e centrale. Allo stesso tempo questa questione ha aperto l'esigenza di dare un posto più chiaro e rilevante all'interno della teoria rawlsiana a questo problema. Esso non viene considerato un problema fondamentale, non rientra nei *Constitutional Essentials*, ecc, ma, come da me argomentato, esso risulta essere un elemento necessario per garantire a tutti i cittadini quegli stessi elementi che Rawls pone come elementi basi per una società minimamente giusta.

Anche quello che ho chiamato, principio di *contributività* può tranquillamente definirsi un "azzardo" normativo. Mentre iniziai a "costruire" questo elaborato, mi resi conto che l'interazione tra tutti gli "strumenti" dati da Rawls e i principi, se messi in collegamento e riferiti al problema fiscale, apriva uno spazio perfetto per poter inserire questo metaprinzipio, che risulta essere fondamentale per riuscire a discernere numerosi problemi di natura politica normativa.

Gli esempi fatti nel capitolo 3 non sono, ovviamente, tutti i casi possibili. Possiamo delineare altri percorsi per poter approfondire l'argomento della disobbedienza civile per le politiche fiscali. Degli altri esempi di riflessione possono essere: il problema della giustizia intergenerazionale⁵¹⁸, dare maggior risalto alla questione della giustizia di genere, anche la questione dell'immigrazione può essere riletta alla luce di questo problema, i problemi legati alle politiche ambientali⁵¹⁹ e infine sviluppare una teoria più completa dell'idea dell'"efficienza" o meglio, del non sprecare le risorse fiscali.

Questi temi possono aprire numerosi spiragli interpretativi e ampliare la questione, sempre, però, ribadendo come queste tematiche siano elementi essenziali per determinare se un

⁵¹⁸ Rawls, *Una Teoria della Giustizia*, cit pp 278-286: La posizione di Rawls si può sintetizzare come la ricerca di un equilibrio tra le necessità presenti e una presa di coscienza di quanto il risparmio e l'attenzione ha, per chi verrà dopo, sia una necessità normativa. Non si possono considerare le generazioni future come se fossero individui già incarnati, ma allo stesso tempo, non si possono ignorare. Alla luce di questo, la disobbedienza civile per le politiche fiscali poco "parsimoniose" potrebbe partire come una rivendicazione di un torto subito, come un urlo, basato sul fatto che le generazioni giovani non sono state considerate nella stesura delle leggi fiscali. Un esempio potrebbe essere il problema dell'età pensionabile in Italia, che tende a diventare molto svantaggiosa per i più giovani e (2002), pp 159-161, A. Pini, F. Corvino, *Lo spazio teorico della giustizia intergenerazionale: linee per un percorso di ricerca*, «Lessico di Etica pubblica», 2 (2019), pp. 1-15 e J. Tremmel, *Giustizia intergenerazionale e povertà intergenerazionale* «Lessico di Etica pubblica», 2 (2019) (pp. 61-76).

⁵¹⁹ L. H. Meyer, *Dimensioni temporali nel dibattito sulla giustizia climatica*, «Lessico di Etica pubblica», 2 (2019), pp. 16-31.

sistema politico è giusto, per cui, saranno questioni strettamente legate al primo principio , ai *Constitutional Essentials* e tutti i presupposti rawlsiano.

In conclusione, è emersa l'esigenza di esplorare questo campo di applicazione della disobbedienza civile, in quanto la tassazione, che piaccia oppure no, è un argomento che è legato indissolubilmente alla giustizia politica⁵²⁰ . Di conseguenza se abbiamo l'interesse di sviluppare teorie che permettano la disobbedienza civile come azione politica legittima dobbiamo, assolutamente, considerare la tassazione come un argomento sostanziale e indissolubile per le questioni fondamentali della giustizia.

Non dobbiamo escludere, nel caso di leggi profondamente ingiuste, l'applicazione della disobbedienza civile per le questioni fiscali.

⁵²⁰ Halliday, *Justice and Taxation*, cit., Jennifer Bird-Pollan, *Unseating Privilege: Rawls, Equality of Opportunity, and Wealth Transfer Taxation*, 59 WAYNE L. REV. 713, 2013. F.E. Foldvary *The Ultimate Tax Reform: Public Revenue form Land Rent*, CSI Policy Study, 2006., Nagel, Murphy, *The Myth of Ownership*, cit. e molti altri articoli e saggi che ho inserito in bibliografia avvalorano l'idea di come la tassazione sia un elemento fondamentale per la giustizia politica.

Bibliografia

- Adams C. *For Good and Evil*, Liberilibri, Macerata, 2005 (*For Good and Evil*, Madison Books, Lanham, Maryland Usa, 2001).
- Arendt H. *Disobbedienza Civile*, Gruppi editoriale Mauri Spagnol, Milano, 2017 trad. V. Abaterusso (*Civil Disobedience*, 1970, Hughoton Miffin Harcourt Publishing Company).
- ID, *Socrate*, Raffaello Cortina Editore, Milano, Trad I. Posseti, 2015. (*Socrates*, inc in *The Promise of Politics*, Random House, New York, 2005).
- Amadeo K. [Politiche economiche del presidente Ronald Reagan \(brictly.com\)](https://brictly.com/politiche-economiche-del-presidente-ronald-reagan/), Brictly.com
- Aristotele, *Etica Nicomachea*, Laterza, Roma-Bari, Bari, 1999, Trad. C. Natali.
- ID, *Politica*, Laterza, Roma-Bari, 1993, Trad R. Laurenti.
- Arrigo U. [TASSE/ Se anche Adam Smith e Aristotele non vogliono l'Imu \(ilsussidiario.net\)](https://ilsussidiario.net/tasse/se-anche-adam-smith-e-aristotele-non-vogliono-l-imu/), Ilsussidiario, 9 maggio 2012.
- Ago R. e Vidotto V. *Storia Moderna*, Laterza, Bari, 2004.
- Avi-Yonah R.S. *The three goals of taxation*, Tax Law Review 60 Tax L. Rev, 2006.
- Bailyn Bernard, *The Ideological Origins of the American Revolution*, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press 1967.
- Baldassare L. [Tasse in Germania: come funziona il sistema fiscale tedesco per un lavoratore? \(monito.com\)](https://monito.com/tasse-in-germania-come-funziona-il-sistema-fiscale-tedesco-per-un-lavoratore/), Monito, 18 Aprile 2022.
- Bankma J. Fried B. H. *Winners and Losers in the Shift to a Consumption Tax*, The Georgetown Law Journal, Vol 86, 1997, pp 539-568.
- Benvenuti M. *Diritti Sociali*, UTET, Milano, 2013.
- Berlin Isaiah, *Quattro Saggi sulla Libertà*, Feltrinelli, Milano, 1989 (*Four Essays on Liberty*, Oxford University Press, 1969).
- Berry B. *John Rawls the Priority of Liberty*, Philosophy & Public Affairs, Spring, 1973 vol 2 no 3 pp 274-290.
- Bird-Pollan Jennifer, *Unseating Privilege: Rawls, Equality of Opportunity, and Wealth Transfer Taxation*, 59 WAYNE L. REV. 713 (2013).

Birnbaum Simon, *Radical liberalism, Rawls and the welfare state: justifying the politics of basic income*, *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 13:4, 495-516, 2019.

Burelli C. *Realtà, necessità, conflitto: Il realismo in filosofia politica*, Carocci editore, Roma, 2020.

Carter I. *La libertà eguale*, Feltrinelli, Milano, 2005.

ID. e Ricciardi M. *L'idea di Libertà*, Feltrinelli, Milano, 1996.

Cristini N. [Canone Rai: perché farlo pagare a ristoranti e bar? Andava cancellato \(scattidigusto.it\)](#), Scattidigusto, 1 Febbraio 2021.

Cohen G.A. *Per l'eguaglianza e la giustizia*, L'asino d'oro, Roma, 2016 (*Rescuing Justice and Equality*, Harvard Univ Pr, Cambridge, 2008).

Dagan T. *The currency of Taxation*, *Fordham Law Review*, Vol 84 Issue 6 art 7, 2016.

Dahl R. A. *I dilemmi della Democrazia Pluralista*, Il Saggiatore, Milano, 1988, (*Dilemmas of Pluralist Democracy*, Yale University Press, New York and London, 1982).

Davide S. [Colombia, solo questione di tasse? | ISPI \(ispionline.it\)](#). , 14 maggio 2021 ,ISPI.

D'Andrea A. M. [Canone Rai 2022, esenzioni e domanda: requisiti e scadenze \(informazioneefiscale.it\)](#), Informazione Fiscale.

Del Pidio P. [Canone Rai è illegittimo e ingiusto: cosa fare? - \(investireoggi.it\)](#), Investireoggi, 29 Febbraio 2016.

Dell'Oste Cristiano. e Finizio Michela , [La classe media italiana paga il conto della crisi: perso il 10% del reddito - Il Sole 24 ORE](#), *Il Sole 24 Ore*, 8 Maggio 2019.

di Diodoro D. [Come nasce la disobbedienza \(che può anche essere positiva\) - Corriere.it](#), *Corriere della Sera*, 27 aprile 2015

Dimopouls T. *Theories and philosophy of property taxation*, NUP Academic Publications - Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις ΠΙΝ, 2015.

Doppelt G. *The Place of Self-Respect in a Theory of Justice*, *Inquiry*, 52:2, pp 127-154 2009.

Dworkin Ronald *What is Equality? Part 2: Equality of Resources*, Philosophy & Public Affairs, Autumn, 1981, Vol. 10, No. 4 (1981), pp. 283-345.

Elkns D. *Horizontal Equity as a Principle of Tax Theory*, Yale L. & Pol'y Rev. 2006, pp 78.

Estlund D. *The Survival of Egalitarian Justice in John Rawls's Political Liberalism*, The Journal of Political Philosophy, 4 (1), 1996, pp. 68-78.

Estlund D. *Human nature and the limits (if any) of political philosophy*, Philosophy and Public Affairs 39 no 3, 2011.

Eyal Nir, *'Perhaps the most important primary good': self-respect and Rawls's principles of justice*, Politics, Philosophy & Economics, Vol 4 Issue 2, 2005, pp 195-219.

Fancello L. [Reaganomics: la politica economica di Ronald Reagan - Inveniment](#), Inveniment, 9 Nov 2020.

LeFevre T. A. *Justice in Taxation*, Law Journal Library, Vermont Law Review 41 Vt L. Rev 2017-18.

Fried B. H. *The Puzzling Case for Proportionate Taxation*, 2 CHAP. L. REV. 157, 1999.

Fried B. H. *Fairness and the Consumption Tax*, Stan L. Rev, Law Journal Liberty, 1991. pp 961.

Foldvary F. [Hobbes and Kaldor on Taxing Expenditure, by Fred Foldvary, Ph.D. | Progress.org](#), Progress, 24 Aprile 2016

Foldvary F.E. *The Ultimate Tax Reform: Public Revenue from Land Rent*, CSI Policy Study, 2006.

Gallo F. *Il costo dei diritti*, il Mulino, Bologna, 2007.

Garcia C. A. [Perché le tasse in Italia sono alte? \(laleggepertutti.it\)](#), Laleggepertutti, 3 Gennaio 2018.

Galbusera Michele [Riforma fiscale: basta tasse feroci sulla classe media - \(investireoggi.it\)](#), 24 Giugno 2021.

Grebell C. [15 casi di disobbedienza civile \(che hanno fatto la differenza\) \(rebellion.global\)](#), Rebellion.global, 3 novembre 2020.

Gribnau H. e Dijkstra C. *Contractualism and Tax Governance: Hobbes and Hume*, Studies in the History of Tax Law, 2019.

La Placa G. *Prova Finale in Economia: Proposta di Riforma Fiscale Per L'italia*, relatore D. Favaro, Università degli studi di Padova, dipartimento scienze economiche, 2021.

Lupi R. [Platone, Socrate e le tasse \(giustizia fiscale.com\)](https://www.giustiziadefiscala.com), Giustizia Fiscale.com, 16 Febbraio 2011.

Hamlin A. *What Political Philosophy Should Learn from Economics about Taxation*, Taxation and Political Philosophy, 2018.

Harsanyi J.C. *L'utilitarismo*, Il Saggiatore, Milano, 1988, trad M. Piccone.

Halliday D. *Justice and Taxation*, Philosophy Compass 8 (12) (2013), 1111-1122.

von Hayek F. A. *Legge, legislazione e libertà*, Il Saggiatore, Milano, 1986 trad, it di P.G.Monateri, (*Law, Legislation and liberty*, Routledge & Kegan, London).

Hebb D. *THE AMERICAN REVOLUTION*, American Psychologist, 15(12), 735–745.

Hobbes T. *De Cive*, Editori Riuniti, Roma, 2014. (*Elementa Philosophica De Cive* 1642).

ID. *Leviatano*, Laterza, Bari, 1989 trad A. Lupoli (*Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil* , 1651).

Kornhauser M. *E.Equality, Liberty and Fair Income Tax*, Fordhan Urban Law Journal, Vol 3 Nub 3 Art 3, 1996, pp 607-662.

Kymlicka W. *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, Feltrinelli Milano,1996 (*Contemporary Political Philosophy. An introduction*, Clarendon Press, Oxford, 1990).

Marchisio P. [Canone Rai, soldi sprecati dai cittadini: in certe regioni sarà inutile pagarlo \(contocorrenteonline.it\)](https://www.contocorrenteonline.it), Controcorrenteonline, 6 Agosto 2022.

Marx K. e Engels F. *Manifesto del partito comunista*, Einaudi, Cuneo, 1999, trad, E. C. Mezzomonti, (*Manifest der Kommunistischen Partei*, 1848).

ID., *Critica al programma di Gotha*, Bordeaux, Roma, 2018 a cura di M. Prospero (Kritiker des Gothaer-Programms, 1875).

- Merola G. [Tasse alte, Italia al primo posto in Europa \(rivistafiscaleweb.it\)](http://rivistafiscaleweb.it), Rivistafiscaleweb.it, 24 Novembre 2015.
- Meyer L. H. *Dimensioni temporali nel dibattito sulla giustizia climatica*, «Lessico di Etica pubblica», 2 (2019), pp. 16-31.
- Michelman F. I. *Poverty in Liberalism: A Comment on The Constitutional Essentials*, Drake Law Review 60 Drake L. Rev (2011-12), pp 1005.
- Moretti S. [Gandhi, Mohandas Karamchand in "Enciclopedia dei ragazzi" \(treccani.it\)](http://treccani.it), Treccani, 2005.
- Mordacci R. *Rispetto*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2012
- Rothbard Murray N. *L'etica della libertà*, Liberilibri, L. M. Bassani, Macerata 1996 (*The Ethics of Liberty*, Hmancies Press, New York, 1982).
- Nagel T. *Questioni Morali. la risposta della filosofia ai problemi della vita*, il Saggiatore, Milano, 1986 trad A. Besussi (*Moral Questions*, Cambridge University Press, 1979).
- Naso G. P. *Analisi della disuguaglianze nella distribuzione del reddito in Italia*, relatore C. Pizzi, Università Cà Foscari, sede Treviso, Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo Economico e dell'Impresa Sede di Treviso, 2017.
- Kornhauser M. E. *Equality, Liberty and Fair Income Tax*, Fordhan Urban Law Journal, Vol 3 Nub 3 Art 3, 1996, pp 607-662.
- Nozick R. *Anarchia, stato e utopia*, Il saggiatore, Milano trad G. Ferranti, 2000, (*Anarchy, State, and Utopia*. Basic Books, New York. 1974).
- Oakeshott M. *Lezioni di Storia del Pensiero Politico*, Jouvence, Milano, 2021 trad S. Pupo (*Lectures in the History of Political Thought*, Imprint Academic, 2006).
- Van Parijs P. *Difference Principles*, in The Cambridge Companion to John Rawls, Samuel Freeman ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- ID. Y. Vandergoht, *Il reddito di base: Una proposta radicale*, Il Mulino, 2017. (*Basic Income. A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy*, Cambridge, Mass- London, Harvard University Press, 2017).
- Parisi Valentino, *Tassazione E Offerta di Lavoro: gli Effetti delle Modifiche IRPEF Introdotte nel Periodo 1998-2002*, Working Paper, Dipartimento di Scienze Economiche Università di Cassino 7/2009.

D. Piscoli Vincenzo [Che differenza c'è tra imposte e tasse? \(laleggepertutti.it\)](#), 17 Laleggepertutti, gennaio 2021.

Pirni A. e Corvino F. *Lo spazio teorico della giustizia intergenerazionale: linee per un percorso di ricerca*, «Lessico di Etica pubblica», 2 (2019), pp. 1-15.

Rawls J. *Una teoria della Giustizia*, Feltrinelli, Milano, 1982, (*A Theory of Justice*, The Belknap Harvard University Press, Cambridge, 1971).

ID. *Liberalismo politico*, Einaudi, Torino, 2012, (*Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 1993).

ID. *Justice as Fairness*, The Belknap of Harvard University Press, Cambridge, 2001.

Redazione, [Differenza tra imposte, tasse e contributi \(informazioneefiscale.it\)](#), 15 InFormazione Fiscale, settembre 2017.

Redazione, [Irpef: cos'è e come funziona](#), Irpef.info, 11 novembre 2021.

Redazione, [IVA: aliquote e normativa di riferimento \(informazioneefiscale.it\)](#), Informazione Fiscale.

Redazione, [Tartufi: chiarimenti sulla disciplina IVA - FISCOeTASSE.com](#), FiscoeTasse, 6 Agosto 2018.

Redazione, [Elezioni e proposte: come i partiti vogliono gestire le tasse \(trentotoday.it\)](#), Trentotoday, 13 Agosto 2022.

Romagnoli E. [Programmi elettorali a confronto, le proposte dei partiti sul fisco - DIRE.it](#), Dire, 20 Agosto 2022.

Sager L. G. *The Why of Constitutional Essential*, 72 FORDHAM L.REV. 1421-33, 2004.

Schaller W. *Rawls, the Different Principle, and Economic Inequity*, Pacific Philosophical Quarterly, 2003.

Shue H. *Liberty and Self-respect*, The University Chicago Press, vol 85, n 3, pp 195-203, 1975.

Soutwood Nicholas, *The feasibility issue*, Philosophy Compass, 2018.

Stark Kirk J. *Enslaving the Beachcomber: Some Thoughts on the Liberty Objections to Endowment Taxation*, 18 CAN. J. L. & Jurisprudence 47, 2005.

Sugin L. *Theories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems Symposium-Rawls and Law: Panel VI. Property, Taxation and Distributive Justice*, 72 Fordham L Rev 1991.

ID. *Theories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands from Tax Systems*, 72 FORDHAM L. REV. 2004.

Stiglitz E. *I ruggenti anni novanta*, Einaudi, Torino, 2004. (*The Roaring Nineties*, Penguin, 2003).

Tremmel J. *Giustizia intergenerazionale e povertà intergenerazionale* «Lessico di Etica pubblica», 2, 2019, pp. 61-76.

Thoreau H. D. *Disobbedienza civile*, Feltrinelli, Milano, Traduzione L. Gentili 2017. (*Civil Disobedience, A plea for captain John Brown*, 1849).

Vallentyn P. *Brute Luck, Option Luck, and Equality*, Vol. 112, No. 3, Symposium on T. M. Scanlon's What We Owe to Each Other (2002), pp. 529-557.

Veca S. *La filosofia politica*, Laterza, Bari, 1998.

ID. *La bellezza e gli oppressi: dieci lezioni*, Feltrinelli, Milano, 2010.

Vozza S. [Le tasse sono alte in Italia, ma tutti lo dicono e nessuno le taglia: perchè? - Proiezioni di Borsa](#), Proezionidiborsa, 27 maggio 2020.

M. Walzer, *Sfere di giustizia*, Laterza, Bari, 2008, trad G. Rigamonti (*Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*, Basic Books, 1983).

ID. *La critica comunitaria al Liberalismo*, contenuto in *Pensare Politicamente*, Laterza, Bari 2009, 88-106, trad. F. Galimberti, (*The Comunitarian Critique of Liberalism*, Political Theory, XVIII, 1990, 6-23).

Weisz B. [Elezioni 2022: i temi chiave dei programmi elettorali - PMI.it](#), PMI.it, 17 Agosto 2022.

Williams B. *In principio era l'azione*, Feltrinelli, Milano, 2007. (*In the beginning was the deed*, Princeton University Press, 2005).

Williams A. *Incentives, Inequality, and Publicity*, Philosophy and Public Affairs, Vol. 27, No. 3, Summer, 1998, pp. 225-247.

Zaino Jeanne S. *Self-Respect and Rawlsian Justice*, The Journal of Politics , Aug., 1998, Vol. 60, No. 3, Aug., 1998, pp. 737-753.

[Canone Rai in Bolletta 2022: Esonero e Costo \(luce-gas.it\)](#), Luce e Gas.it, 14 Aprile 2021

[Canone Rai 2022: tutte le novità sulla tassa nazionale | Sky TG24](#), Skytg24, 21 Dicembre 2021.

[Il Canone Rai è ingiusto e dannoso | L'Arena \(larena.it\)](#), L'arena, 3 Aprile 2016.

[Elenco delle tasse italiane: sono troppe e troppo alte | Soldioggi](#), Soldi Oggi, 1 Settembre 2022.

[Tartufi, IVA al 10% e imposte sul reddito: come calcolarle \(laleggepertutti.it\)](#), Laleggepertutti, 4 Settembre 2016.

[Aliquote Iva folli: tartufo e assorbenti femminili pagano la stessa tassa \(truenumbers.it\)](#), Truenumbers.

[I programmi dei grandi partiti, a confronto - Il Post](#), Il Post, 20 Agosto 2022.

[Perché Thoreau è così importante per gli americani - Il Post](#), MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017.

[Accise sulle sigarette, il tema non è “fiscale” - Equivalente](#), 18 gennaio 2019.

[Irpef: cos'è e come si calcola \(laleggepertutti.it\)](#), Laleggepertutti, 17 Novembre 2021

[Iva sugli assorbenti femminili, ecco quanto pesano le tasse nei Paesi Ue \(true numbers.it\)](#), Truenumbers.

Sitografia

[IVA | Informazione Fiscale](#), Informazione Fiscale.

https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/tabacchi/prezzi/composizione_prezzo.

[Carbon Tax - proposta | Yezers](#), Years, 2018.

[Marco Cappato - Wikipedia](#).

[Rai - Radiotelevisione Italiana nell'Enciclopedia Treccani](#)

Ringraziamenti

Purtroppo, come ogni volta che mi sono trovato a scrivere ringraziamenti, sento in me un forte sentimento di disagio. Non perché mi vergogni a ringraziare chi mi ha aiutato ma, perché, ho la fortuna di avere intorno a me molte persone che meriterebbero di essere citate. Ci sono troppe persone a cui voglio bene e che, a pieno titolo, richiederebbero per il loro contributo molte righe. Il rischio di non dare il giusto spazio a ciascuno è molto alto, così ho deciso di ringraziare collettivamente e spero, tutti, possano sentirsi inseriti e apprezzati.

La mia famiglia merita un posto speciale, in quanto, tutti i componenti, nel lungo percorso di crescita, mi hanno accompagnato e fatto fiorire come persona. Sono contento del loro apporto e quello che sono oggi non potrei esserlo senza il loro dolce contributo. Potrei scrivere tanto riguardo a tutte le volte che mi hanno supportato, spronato e redarguito, sempre, e solo, per il mio bene. Spero, con questo lavoro, di aver dimostrato di essere maturato, e di avere seguito i loro consigli, sotto le loro ali. Alcuni dei miei cari non ci sono più, ma i loro consigli ed il loro affetto continueranno a vivere per sempre in me. Vi amo con tutti i vostri pregi, vi venero con tutti i vostri difetti. Non so se restituirò tutto ciò che mi avete dato, ma so che non vorrete nulla, troppo bravi a dare, troppo amorevoli per prendere.

I miei amici occupano anch'essi un posto di fondamentale importanza. Molti di loro si sono dimostrati più che degni compagni di avventura e sono persone (e qui mi faccio un complimento) “degne di me” e capaci di arricchirmi come persona. Mai un minuto con loro è stato sprecato. Molti li conosco dall'infanzia e spero che anche per loro sia stato piacevole e stimolante passare del tempo con me. Altri li conosco da meno tempo, ma ciò non toglie che con molti di loro si sia creato un legame forte, che, spero, prosegua nel tempo e possa chiamarli, un giorno, amici di vecchia data, compagni d'avventura. La loro presenza, in quest'anno di incertezza per il futuro, è stata una efficace medicina e li ringrazio tutti dal profondo del cuore. Amici, spero di essere stato per voi anche solo un decimo di quello che siete stati per me.

Ringrazio l'Ateneo di Genova e tutti i professori che ho avuto l'onore di conoscere perché hanno saputo formarmi egregiamente offrendomi cultura, consapevolezza e curiosità. Questo vale soprattutto per i miei relatori che, oltre al loro ruolo di docenti, mi hanno accompagnato in questo, per me, faticoso lavoro.

Nello specifico ringrazio in maniera speciale la Professoressa Valeria Ottonelli, che ho tediato fin dai tempi della laurea triennale, e che spero, nonostante qualche mio scivolone ed il disturbo arrecatole, possa apprezzare il lavoro da me svolto. Anche il Professore Federico Zuolo merita una citazione. Il corso da lui svolto durante il primo anno magistrale (Teoria politica normativa) mi ha arricchito molto e per sempre lo porterò nella mia cassetta degli strumenti accademici.

Infine vorrei ringraziare tutti coloro che, non citati, hanno comunque contribuito alla mia formazione. Amici di famiglia, ex professori e chi mi ha insegnato direttamente o indirettamente molto. Anche voi siete responsabili e colpevoli di ciò che sono, e dopo anni, devo dire, con grande affetto, Grazie. Siete tanti, ma voglio che sappiate che nessuno è stato dimenticato e tutti, e ripeto tutti, avrete un posto speciale nel mio cuore, nella mia mente e nel percorso (non so quale), che intraprenderò!

Ringrazio nuovamente tutti e sono certo che ci rivedremo.

“Non ho giaciuto con la bellezza tutta la vita
raccontando a me stesso
il suo fascino più comune.
Non ho giaciuto con la bellezza tutta la vita
e anche con lei ho mentito
raccontando a me stesso
che la bellezza non muore mai
ma si nasconde
tra gli aborigeni
dell'arte
e lontano sui campi di battaglia
dell'amore [...]”

L. Ferlinghetti
(Questi sono i miei fiumi)